

LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI

Riflessioni sulla complessità
dei processi e proposte
per un percorso condiviso

LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI

Riflessioni sulla complessità
dei processi e proposte
per un percorso condiviso

COLLANA EDITORIALE

Infanzia, adolescenza e famiglia

Centro Regionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza di cui alla L.R. 31 del 2000, Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza.

REGIONE
TOSCANA



Assessorato alle politiche sociali

Serena Spinelli

Settore innovazione sociale

Alessandro Salvi



Presidente

Maria Grazia Giuffrida

Direttore generale

Sabrina Breschi

Direttore Area infanzia e adolescenza

Aldo Fortunati

Servizio formazione

Maurizio Parente

LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI

Riflessioni sulla complessità dei processi e proposte per un percorso condiviso

A cura di

Maurizio Parente, Lucia Ricciardi

Contributi di

Lucia Bianchi, Carlotta Catani, Marco Chistolini, Maria Letizia Ciompi, Aurora Funcasta, Jesús Palacios, Raffaella Preglisco, Lucia Ricciardi, Luciano Trovato, Antonietta Varricchio, Antonella Venturini, Simona Viani

Un ringraziamento speciale per le loro testimonianze ad Adriana, Elena e Franco

Realizzazione editoriale

Paola Senesi (coordinamento), Valentina Rita Testa

Progettazione grafica e impaginazione

Rocco Ricciardi, Ana Morales Gallego

Stampa

TAF, Tipografia Artistica Fiorentina - dicembre 2022

2022, Istituto degli Innocenti, Firenze

ISBN 978-88-6374-104-9

La presente pubblicazione è stata realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione in essere con la Regione Toscana finalizzato alla sperimentazione del progetto di interesse regionale "SER.I.O. - Servizio di rilievo regionale per la ricerca di informazioni sulle origini", di cui alla delibera GR n. 1049/2018.

Tutta la documentazione prodotta dal Centro regionale è disponibile sul sito web:
www.minoritoscana.it

La riproduzione è libera con qualsiasi mezzo di diffusione, salvo citare la fonte e l'autore.

- p. 06 **PREMESSA**

di Serena Spinelli
Assessora alle politiche sociali della Regione Toscana
- p. 08 **INTRODUZIONE**

di Sabrina Breschi
Direttore generale dell'Istituto degli Innocenti
- PRIMA PARTE**
- p. 10 **LA RICERCA DELLE ORIGINI**

di Lucia Bianchi, Lucia Ricciardi e Antonietta Varricchio
- p. 20 **IL SERVIZIO SER.I.O.**

di Lucia Bianchi, Lucia Ricciardi e Antonietta Varricchio
- p. 36 **I CENTRI PER LE ADOZIONI DI AREA VASTA:
L'IMPEGNO PER LA RICERCA DELLE ORIGINI**

di Carlotta Catani, Maria Letizia Ciompi, Aurora Funcasta,
Antonella Venturini e Simona Viani
- SECONDA PARTE - APPROFONDIMENTI TEMATICI**
- p. 44 **I DIRITTI E LE DIFFICOLTÀ DEI MINORI DI ETÀ ABBANDONATI
E MAI ADOTTATI IN CERCA DELLE INFORMAZIONI SULLE
LORO ORIGINI**

di Luciano Trovato
- p. 62 **LE MADRI BIOLOGICHE NELLA RICERCA DELLE ORIGINI**

di Raffaella Pregliasco
- p. 70 **LA RICERCA DELLE ORIGINI NELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE:
IL PERCORSO E I PROCESSI DI ACCOMPAGNAMENTO**

di Jesús Palacios
- p. 82 **IL VALORE DELLA TRASPARENZA NEL RACCONTO
DELLA STORIA ADOTTIVA**

di Marco Chistolini

TEZA PARTE

- p. 92 **VERSO LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA REGIONALI**
di Lucia Bianchi, Lucia Ricciardi e Antonietta Varricchio
- p. 102 **RIFERIMENTI**
- p.108 **ALLEGATI**
- p. 132 **APPENDICE**



Premessa

Serena Spinelli

Assessora alle politiche sociali della Regione Toscana

Un progetto come Ser.I.O. – il Servizio per le informazioni sulle origini – non poteva che trovare qui il terreno più fertile su cui nascere e crescere negli ultimi 5 anni.

L'Istituto degli Innocenti di Firenze, con la sua storia iniziata nel 1445, rappresenta il luogo simbolo per eccellenza dell'accoglienza dei bambini e delle bambine, che le loro madri sono state costrette a lasciare. Una storia che si può vedere da vicino, attraversandola con emozione, grazie a quanto custodito e archiviato a livello di documentazione storica, oggetti e materiali che il tempo e le vite hanno qui accumulato.

Un percorso che si riallaccia al presente, con l'attività costante dell'Istituto degli Innocenti per la difesa e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E di cui fa parte anche questa iniziativa, a cui la Regione Toscana nel 2017 ha aderito, che dà avvio a un progetto dedicato a coloro che avvertono l'esigenza di ricercare il loro passato e la loro storia avendo vissuto l'esperienza dell'abbandono familiare.

Da allora molte sono state le persone che si sono rivolte al servizio, a dimostrazione di un progetto che contiene al suo interno la risposta a un bisogno fortemente sentito, che investe dinamiche profonde. D'altra parte il compito delle politiche sociali è proprio quello di intercettare i bisogni dei cittadini e delle cittadine e di costruire, facendo il più possibile rete tra tutti gli attori del sistema, risposte che possano avere delle ricadute positive sulla vita delle persone, in questo caso investendo una sfera personale così importante come quella delle relazioni familiari, delle proprie radici.

La Regione Toscana ha ritenuto un'occasione per il sistema integrato di servizi per l'adozione, il cui coordinamento è rappresentato dai quattro Centri di area vasta (Firenze, Pisa, Prato e Siena), partecipare al progetto Ser.I.O., nella convinzione che potenziare la rete e agevolare la collaborazione fra istituzioni diverse, ugualmente coinvolte e impegnate nel contesto

adottivo, rappresenti una preziosa fonte di esperienze e di ricchezza da reinvestire. I risultati presentati in questi anni non hanno deluso le aspettative. La Regione ha constatato come nel percorso di sperimentazione siano state svolte attività di formazione, di ricerca e studio, ma anche momenti di accoglienza degli utenti in cerca del proprio passato: le persone sono state accolte e ascoltate, soprattutto indirizzate verso percorsi corretti e sicuri.

Certi che il progetto sia giunto a una nuova fase, la Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti si sono posti un altro ambizioso obiettivo, quello di progettare linee guida condivise su cui instaurare una riflessione istituzionale con il Tribunale per i minorenni di Firenze, al fine di offrire un'azione di orientamento omogeneo e un'uniformità delle metodologie nell'offerta di interventi su scala regionale.

Ci tengo a evidenziare, in conclusione, il valore aggiunto dato dalla presenza tra queste pagine di alcune testimonianze personali e intime, di donne e uomini che hanno voluto raccontare se stessi, la loro storia e il percorso intrapreso. La loro adesione alla pubblicazione testimonia quanto il progetto sia stato accolto con favore e recepito come un servizio prezioso per alcuni e in ogni caso di pubblica utilità.

Introduzione

Sabrina Breschi

Direttore generale dell'Istituto degli Innocenti

La presente pubblicazione è testimonianza concreta del successo del progetto Ser.I.O., fortemente sostenuto dall'Istituto degli Innocenti che, da sempre, si confronta con adulti alla ricerca di informazioni sulle proprie origini. Gli adottati e le persone che dal 2017 a oggi si sono avvicinati o che hanno chiesto informazioni al servizio Ser.I.O. sono stati numerosi e sono progressivamente cresciuti nel tempo, a dimostrazione di quanto sia viva sul territorio toscano e non solo, la necessità di un luogo in grado di accogliere e informare coloro che sono stati abbandonati e desiderano ricercare le loro radici. A fronte di questa domanda, l'Istituto degli Innocenti, con lo sportello Ser.I.O., e i Centri per le adozioni di area vasta, che rivestono un ruolo centrale in tema di ricerca delle origini, hanno cercato di offrire, ognuno per quanto di loro competenza, informazioni, supporto e accompagnamento. In continuità con i precedenti rapporti¹, contenenti i risultati di significative ricerche sulla diffusione del fenomeno a livello nazionale, il presente rapporto raccoglie riflessioni e contributi aggiornati di esperti e professionisti, restituisce l'attività svolta dall'Istituto degli Innocenti e dai Centri per le adozioni di area vasta e infine delinea delle linee guida condivise fra Tribunale per i minorenni di Firenze, Centri per le adozioni di area vasta, enti autorizzati e Istituto, anche nel suo ruolo di Centro regionale di documentazione.

Il progetto Ser.I.O., a fronte del mandato della Regione Toscana che lo ha finanziato, se da un lato ha dato risposte e orientamento ai bisogni degli adottati, dall'altro ha cercato di implementare la rete tra i soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nell'*iter* adottivo.

Un'esperienza innovativa, che ha sicuramente reso la Regione Toscana capofila in materia di ricerca delle origini, suscitando anche l'interesse di altre regioni, anche in ambito universitario. Il volume, nella prima parte, formula riflessioni sui *vulnus* presenti ancora nella normativa vigente alla luce dell'esperienza e della tipologia di utenza dello sportello Ser.I.O., dà conto del monitoraggio del servizio e dell'attività svolta dall'Istituto degli Innocenti e dai Centri per le adozioni di area vasta, cercando di dare voce anche alle testimonianze degli adottati, alle loro paure,

¹ Breschi, S. (a cura di) (2018). *Identità in costruzione. La ricerca delle informazioni sulle origini nelle adozioni: vissuti, sostegno professionale e prospettive di sviluppo*. Firenze, Istituto degli Innocenti. https://www.istitutodegliinnocenti.it/sites/default/files/idi_serio_1901212.pdf; La ricerca delle informazioni sulle proprie origini: riflessioni e prospettive di sviluppo del progetto SER.I.O. (2019). Firenze, Istituto degli Innocenti. https://www.minoritoscana.it/sites/default/files/Rapporto_SERIO_2019.pdf.

ai loro timori, dubbi e speranze. Ne emerge quanto le persone interessate a conoscere le proprie origini sappiano molto poco dei loro diritti, o ne abbiano un'idea confusa. C'è chi non cerca perché non sa di poterlo fare e chi cerca in maniera fuorviante, affidandosi a trasmissioni televisive e ai social media. In questa prospettiva, il progetto Ser.I.O. rappresenta, sicuramente, un *unicum* a livello nazionale.

Di seguito, gli esperti approfondiscono quattro importanti tematiche emerse a seguito della preziosa e positiva esperienza del servizio Ser.I.O. La prima concerne gli assistiti non adottati in cerca delle informazioni sulle loro origini, i loro diritti e le difficoltà che devono affrontare; poi vi è quella della madre biologica, segnata dall'evento dell'abbandono, descritta quale soggetto non più cercato dal figlio ma come soggetto che ricerca il figlio abbandonato; segue l'accompagnamento nella ricerca delle origini nell'adozione internazionale da parte degli enti autorizzati e infine il complesso tema del racconto fatto ai bambini e alle bambine adottati sul loro passato e sulla loro storia preadottiva. Condividere la storia preadottiva da parte della famiglia adottiva, perché possa diventare un patrimonio comune, costituisce un aspetto fondamentale per costruire un significato comune dell'essere genitori e figli.

Da ultimo, a fronte della rinnovata volontà di voler lavorare insieme per contribuire attivamente alla riflessione sulla ricerca delle informazioni delle origini, si delineano delle linee guida condivise, guardando al futuro, in vista della realizzazione di un modello omogeneo di intervento regionale in materia di ricerca delle origini nell'adozione, con particolare attenzione alle peculiarità che contraddistinguono l'adozione nazionale e quella internazionale.

PRIMA PARTE

01 LA RICERCA DELLE ORIGINI

Lucia Bianchi, Lucia Ricciardi
e Antonietta Varricchio
*Referenti sportello Ser.I.O.,
Istituto degli Innocenti*





LA RICERCA DELLE ORIGINI TRA TEORIA E PRATICA: UN DIRITTO IRRINUNCIABILE DELLA PERSONA

La conoscenza della storia preadottiva è una conquista recente. Fino a non molti anni fa gli adottati non potevano accedere alle informazioni sulla propria storia familiare: la normativa nazionale e la cultura del tempo consideravano l'adozione una rinascita del bambino e della bambina, dove il passato doveva essere cancellato o almeno segretato, e la vita del fanciullo e della fanciulla prendeva avvio dall'ingresso nella famiglia adottiva. In questo modo, la legge impediva all'adottato di avviare qualunque tipo di ricerca in merito al proprio passato, per poterlo rielaborare e integrare, per poi affrontare al meglio la sua vita.

La ricerca delle proprie origini costituisce espressione essenziale del diritto all'identità personale, in quanto conoscere le proprie radici permette all'individuo di avere uno sviluppo più equilibrato con se stesso e nelle relazioni con gli altri. Non si tratta più di un bisogno inconscio legato al desiderio e alla curiosità di sapere.

Con il tempo, la ricerca sulle informazioni delle proprie origini è uscita dalla sfera strettamente personale degli adottati interessando l'opinione pubblica e sollecitando livelli politici e giuridici, assumendo i contorni di un diritto centrale nel sistema costituzionale di tutela della persona, riconosciuto a livello nazionale e sovranazionale².

La materia trova fondamento nell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184 che, al comma 5 riconosce il diritto dell'adottato ultraventicinquenne ad avere accesso alle informazioni relative ai genitori biologici, e al comma 7 pone un limite nella ricerca per l'adottato nato da donna che si è avvalsa del diritto di rimanere anonima.

Negli anni, tale limite è stato oggetto di vari interventi giurisprudenziali, sia a livello sovranazionale che nazionale, al fine di stabilire un equilibrio tra i diritti contrapposti del figlio adottato, desideroso di conoscere le proprie origini, e quello della madre biologica che vuole rimanere anonima. La Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983 n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, prevedendo la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ha rimesso al giudice la valutazione delle due esigenze contrapposte attraverso un procedimento preventivo di interpellato, volto a conoscere la volontà attuale della madre e la sua disponibilità a rimuovere il segreto sulla propria identità.

2 Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 1989), articolo 7: «il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire la cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi».

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aja, 1993), articolo 16: «1. Se ritiene che il minore è adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine: a) redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonché circa le sue necessità particolari; [...] 2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota».

Convenzione europea sull'adozione dei minori (Strasburgo, 1967), articolo 20: «1. Verranno prese le misure del caso perché, ove occorra, l'adozione possa intervenire senza che l'identità dell'adottante sia rivelata alla famiglia del minore. 2. Verranno prese le misure necessarie per richiedere o permettere che la procedura di adozione si svolga a porte chiuse. 3. L'adottante e l'adottato potranno ottenere documenti estratti dai pubblici registri attestanti il fatto, la data e il luogo di nascita dell'adottato, ma che non rivelino esplicitamente né l'adozione avvenuta, né la identità dei genitori naturali. 4. I pubblici registri saranno debitamente conservati e, in ogni caso, il loro contenuto verrà riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non abbiano un interesse legittimo di venire a conoscenza del fatto che una persona è stata adottata, o, qualora il fatto sia di dominio pubblico, di conoscere l'identità dei genitori naturali».

A seguito di questa pronuncia, si è verificato un contrasto giurisprudenziale tra chi ha ritenuto indispensabile attendere l'intervento del legislatore e chi ha ammesso l'interpello anche senza una legge che lo regolamentasse. Le sezioni unite della Cassazione civile, con sentenza n. 1946 del 2017, hanno chiarito che la pronuncia della Corte costituzionale n. 278 del 2013 è di estrema rilevanza in quanto direttamente applicabile nei confronti degli organi giurisdizionali, pur permanendo la non obbligatorietà all'applicazione. Purtroppo, a oggi siamo ancora in attesa di una legge che espressamente preveda e disciplini le modalità procedurali dell'interpello. Inoltre, in virtù della sentenza della Corte di cassazione, sezione I, n. 6963 del 20 marzo 2018, l'adottato può accedere alle informazioni - previo interpello - riguardanti fratelli e sorelle biologici, oltre che genitori. Nei confronti dei congiunti, deve ritenersi necessario procedere al bilanciamento degli interessi sempre tramite interpello mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da intendersi impeditivo dell'esercizio del diritto.

In Italia, si deve attendere la legge 4 maggio 1983 n. 184 per vedere sancito il diritto dell'adottato a essere informato - qualora lo richiedesse - della sua condizione di figlio adottivo e poter accedere, raggiunti i 25 anni di età, al tribunale per i minorenni per conoscere le informazioni relative alla sua storia preadottiva: solo gli adottati riconosciuti alla nascita erano legittimati a conoscere le informazioni sulla loro storia biologica, mentre non lo erano coloro nati da parto anonimo.

Questa disparità di trattamento tra adottati riconosciuti e adottati non riconosciuti è stata portata all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo³, la quale, nel caso *Godelli contro Italia*, ha condannato l'Italia, con pronuncia del 25 settembre 2012, ritenendo che avesse violato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, poiché in caso di parto anonimo non era prevista la reversibilità del segreto da parte della madre, né la possibilità per il figlio non riconosciuto di accedere alle informazioni sulle proprie origini⁴. L'intervento della CEDU ha suscitato riflessioni nel panorama italiano; poco dopo, infatti, la Corte costituzionale ha emanato la sentenza n. 278 del 2013 sopracitata, che potremmo definire di confine col passato. Già dal 2013, molti tribunali per i minorenni italiani hanno accolto e applicato la sentenza, garantendo all'adottato ultraventicinquenne non riconosciuto alla nascita di ricorrere all'interpello della madre biologica per verificare se la donna acconsente o meno a mantenere l'anonimato.

3 D'ora in poi CEDU.

4 La CEDU in una sentenza più recente (*Calin e altri c. Romania*, sentenza 19 giugno 2016) ha riaffermato che il fondamento del diritto di conoscere le proprie origini è la tutela della vita privata, fondamentale nella costruzione della propria identità.



Tuttavia, ancora oggi la normativa non disciplina la questione degli abbandonati mai adottati e non si sofferma sulla rilevante differenza tra parto anonimo e parto omissivo nell'ambito della ricerca delle origini. Per abbandonati mai adottati intendiamo quelle persone che hanno vissuto la loro infanzia e adolescenza in uno stato di abbandono morale e materiale, presi in carico dagli istituti di beneficenza (nel passato) e dai servizi sociali (nei tempi più recenti) o affidati a famiglie, senza mai essere stati legalmente adottati. Si tratta di una coda generazionale, che interessa uomini e donne nati tra gli anni '20 e la seconda metà degli anni '60 del Novecento: orientativamente può essere preso come limite cronologico il 1967, anno della promulgazione della legge sull'adozione speciale⁵. Spesso sono nati da donne che non hanno acconsentito a essere nominate nell'atto di nascita.

5 Con la legge 5 giugno 1967, n. 431, si introduceva, per la prima volta nell'ordinamento italiano, l'istituto dell'adozione speciale. La ratio era quella di assicurare al figlio adottivo lo *status* di figlio legittimo, con «cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine» e ricostruzione del suo stato civile all'interno della famiglia adottiva nella nuova condizione di figlio legittimo. Per questa netta cesura tra prima e dopo scomparvero da ogni certificazione i riferimenti ai genitori e a ogni richiamo all'adozione. Questa legge raccolse i principi fissati dalla Convenzione di Strasburgo (1967) che distinse l'adozione degli adulti dall'adozione dei minorenni, introducendo la condizione di figlio legittimo per l'adottato e ponendo un taglio definitivo con la famiglia di origine.

Dall'indagine svolta dall'Istituto degli Innocenti con i tribunali per i minorenni italiani, che prende in esame l'arco temporale 2012-2017, risulta che gli stessi procedono con prassi operative diversificate nelle diverse fasi dell'accesso alle informazioni sulle origini – anche nel caso di più tribunali con competenza nella stessa regione – e poche sono le realtà che hanno adottato delle linee guida specifiche.

La richiesta di conoscere le proprie origini è presentata dagli interessati direttamente presso gli istituti di ricovero che li hanno accolti da bambini – quando conoscono il nome e il luogo dove l'archivio di quell'ente è stato depositato, dopo un'eventuale chiusura. Una volta individuato l'archivio, possono sperare di trovare un fascicolo, i registri del loro ingresso che documenti la loro permanenza in istituto. Qualora non siano trascorsi 100 anni dalla nascita, i riferimenti identificativi della madre biologica che si è avvalsa del diritto di restare anonima, vengono segreti, in analogia con quanto disposto per gli adottati. La restituzione degli esiti della ricerca dovrà avvenire in una situazione di preparazione professionale ed empatica con gli utenti.

Inoltre, la sentenza della Corte di cassazione n. 15024 del 2016 stabilisce che con la morte della madre biologica, viene a decadere il diritto all'anonimato della stessa, aprendo alla possibilità, per il figlio adottato, di conoscere le informazioni relative all'identità della madre. Nonostante ciò, i figli non adottati restano di nuovo esclusi, in particolar modo quelli nati negli anni '20 e '30 del Novecento, persone di 80 e 90 anni, che sono alla ricerca della madre che, salvo eccezioni, risulta non essere ancora in vita. Verso di loro si nutre un sincero impegno, forse perché sono ancora tanti a rivolgersi, ogni anno, allo sportello Ser.I.O. presso l'Istituto degli Innocenti per conoscere qualcosa di sé e della propria famiglia biologica. Sono ancora pochi i giudici sensibili a questa disparità di trattamento tra adottati nati da madre che non ha voluto essere nominata e non adottati, che danno un'interpretazione analogica della normativa e che accolgono le istanze dei non adottati per dare una risposta alla domanda: *ma di chi sono figlio?*

Altra questione irrisolta, come annunciato, riguarda il parto omissivo che, con quello anonimo ha sicuramente punti in comune, ma che da questo si differenzia per le conseguenze che ricadono in capo all'istante al momento della ricerca delle origini. È anonimo, il parto che avviene quando la donna dichiara di non voler essere nominata ex articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

È omissivo, invece, il parto che si verifica quando la donna abbandona in ospedale il figlio non riconoscendolo, e non avvalendosi del diritto di restare anonima.

In teoria, l'effetto che si viene a determinare in entrambi i casi è l'abbandono del bambino o della bambina, e nonostante in passato siano stati spesso confusi, nella pratica hanno differenze sostanziali. Una confusione che deriva dalla non chiarezza della legge in merito, e dal fatto che gli ufficiali di stato civile non hanno

in passato distinto in maniera netta le situazioni, per cui i figli abbandonati erano tutti, o in gran parte, dichiarati figli di donna che non consente di essere nominata. Una semplificazione che poi in pratica ha comportato ripercussioni sulla possibilità del figlio di accedere alle informazioni sulle proprie origini. Quando l'annotazione di parto anonimo riguarda il figlio che non è mai stato adottato, la situazione si complica, perché tale dicitura preclude alla persona ogni azione di dichiarazione giudiziale della maternità e paternità⁶.

Oggi, sia da parte degli operatori dei centri nascita sia degli ufficiali di stato civile vi è maggiore attenzione a tenere distinto il comportamento omissivo della madre abbandonica dal parto anonimo. Gli operatori, secondo le proprie competenze, devono spiegare alla donna intenzionata a non riconoscere il figlio, che potrebbe in futuro essere contattata dal medesimo; tuttavia, si conserva memoria della genitorialità naturale senza che le siano addossate responsabilità giuridiche. Invece, per la donna che si avvale del diritto all'anonimato, manca negli atti relativi al parto e al bambino o alla bambina ogni riferimento identificativo della stessa. Il nominativo della donna viene comunque secretato e conservato separatamente in busta chiusa.

Ecco perché risulta indispensabile che gli operatori raccolgano sempre e comunque i dati anamnestici non identificativi della donna e la sua storia sanitaria e personale⁷, perché risulteranno di estrema importanza nell'eventualità di un interpellato. In caso di parto omissivo, infatti, non accogliere l'istanza di accesso alle origini risulterebbe incostituzionale per violazione dell'articolo 3.

PER RACCONTARE IL PASSATO OCCORRE DOCUMENTARE

Per chi non ha vissuto uno stato di abbandono, il processo di formazione della propria identità parte e trova sostegno nella memoria familiare. Gli album di fotografie, i giocattoli, gli indumenti, le pagelle, i quaderni, i racconti dei familiari costituiscono elementi che appartengono a un ampio sistema di relazioni e di esperienze e contribuiscono alla rappresentazione di sé, conservando la memoria di ciò che si è stati nella primissima infanzia senza averne ricordo. Si tratta di un grande aiuto per la persona, adulto o adolescente che sia, per rintracciare il proprio passato e rivisitarlo con consapevolezza. Per una persona adottata questa gamma di oggetti e fonti è difficilmente disponibile, nonostante le carte internazionali⁸ abbiano rimarcato

6 Cfr. Trovato, L. (2017). L'attuale formulazione dell'art. 28 alla luce delle pronunce della corte costituzionale e della corte europea dei diritti dell'uomo. possibili linee ricostruttive, in *Audizioni sul disegno di legge n. 1978 e 1765* (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori), p. 6-22. https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/004/787/1978_-_raccolta_contributi.pdf.

7 *Ibidem*, p. 14-15.

8 Cfr. la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (articoli 7 e 9), recepita

l'importanza della documentazione e della cura di raccogliere informazioni sulla storia dei bambini e delle bambine presi in carico dai servizi. Nell'ambito dell'adozione la documentazione riveste un'importanza tutta particolare. Occorre costruire per la persona adottata un percorso di conoscenza e di informazioni sempre a portata di mano, una sorta di «valigia» personale⁹, un bagaglio di conoscenza di sé. La documentazione non deve essere solo una pratica degli operatori, che a vario titolo hanno a che fare con il bambino o la bambina presi in carico dai servizi e con la madre abbandonica.

La raccolta dei dati deve risultare uno strumento che permette di avere come ritorno informazioni e stimoli che facilitano il lavoro di tutte le professionalità coinvolte e soprattutto il diritto a un patrimonio di notizie da mettere nella "valigia personale". Queste notizie, però, devono essere comprese.

L'altro aspetto della documentazione è la restituzione delle informazioni; gli operatori coinvolti conoscono il valore dell'accompagnamento: l'apertura del fascicolo non è mai un semplice accesso agli atti, i documenti di quella portata necessitano di essere letti, compresi, interpretati e contestualizzati. Le figure sociosanitarie e quelle dell'ambito sociale, nelle loro diverse mansioni, sono tenute a raccogliere una documentazione che rilevi il bisogno e la decisione della donna, attraverso le relazioni degli assistenti sociali, centrate sulla descrizione analitica della situazione familiare, del bisogno rilevato e del piano dell'intervento promosso. Nel caso di parto anonimo, la raccolta dei dati non identificativi della madre è in mano agli operatori specializzati e a quelli sanitari della maternità, perché spesso è solo quello il momento in cui la donna si presenta ai servizi. Le modalità con cui si raccolgono le informazioni possono essere varie, attraverso ad esempio i questionari, ma anche incoraggiando le stesse a lasciare oggetti o messaggi personali. Tutto può concorrere a documentare. È fondamentale far capire alle donne il valore che i dati, le dichiarazioni o gli oggetti possono assumere nel tempo per quella bambina o per quel bambino – partoriti, non riconosciuti e dati in adozione – che forse, un giorno, da adulto chiederà di conoscere le circostanze della propria nascita. Dunque, gli operatori devono cercare la collaborazione della partoriente e sollecitarla spiegando il valore del gesto richiesto, uno sforzo sicuramente grande in un tempo di piena sofferenza.

a sua volta dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionale ed europea, e la convenzione de L'Aja del 1993. Gli articoli della convenzione (articolo 16, comma 1, lettera a); articoli 30 e 31) prevedono l'obbligo per gli Stati firmatari di conservare con cura le informazioni relative all'origine del bambino e della bambina, in particolare, quelle sull'identità della madre e del padre, assicurando l'accesso a tali informazioni da parte del figlio o del suo rappresentante legale, nella misura in cui sia consentito dalle leggi dello Stato.

9 L'immagine della valigia personale è suggerita da Antonella Schena nel suo intervento dal titolo *L'importanza della documentazione e della conservazione delle informazioni. Chi documenta, cosa, quando e dove. L'accesso alle fonti e implicazioni connesse alla riservatezza* nella seconda giornata di formazione tenuta il 10 ottobre 2018 all'Istituto degli Innocenti.

Un esempio di raccolta dati può essere tratto dalla storia istituzionale dell'Ospedale degli Innocenti, da un documento che entrò in vigore il 1° gennaio 1901. I medici che visitavano la puerpera dopo il parto (per obbligo di legge) erano tenuti a interrogare la donna che rispondeva, pur rimanendo anonima, a una serie di domande di varia natura. Il questionario aveva lo scopo di escludere la presenza, o anche solo il sospetto, della sifilide. È probabile che le finalità oltrepassassero quelle sanitarie, e che ci fosse un tentativo di schedare queste madri abbandoniche. Tuttavia, la presenza di domande di carattere generale su nazionalità, provincia, comune, età, professione, lo rende oggi un documento di confine tra quello che può essere detto e ciò che non può essere rivelato. Sebbene questo non soddisfi il desiderio di dare un nome alla madre, offre però la possibilità di tracciarne un profilo con elementi di contesto che possono risultare significativi e importanti.

La documentazione costituisce una pratica che richiede una certa dose di sensibilità e una ferrea cultura sul tema, che si acquisisce con lo studio, con l'esperienza e, perché no, anche dagli errori del passato. Gli operatori sociosanitari hanno l'obbligo di non essere miopi, ma di guardare al futuro dei due soggetti di cui si stanno prendendo cura: del neonato e della donna che lo ha partorito. Ogni operatore dovrebbe agire avendo chiaro qual è il fine della documentazione, cosa vale la pena documentare, come si documenta e in che modo si restituisce. Per molto tempo la paura che le informazioni raccolte, soprattutto durante i parti anonimi, venissero scoperte e diffuse convinceva gli operatori a non prenderle affatto, non considerando il gravissimo danno procurato all'adottato desideroso di conoscere le proprie origini in futuro. Nei brefotrofi, le cose, fino agli anni più recenti, non andavano meglio. La documentazione all'interno dei fascicoli personali dei bambini e delle bambine è puramente di carattere giuridico-amministrativo. L'idea che il tempo trascorso negli istituti fosse un tempo di attesa in previsione dell'ingresso nella famiglia adottiva, giustificava la mancanza di attenzione per ogni sorta di testimonianza sul bambino o sulla bambina, sulla sua crescita emotiva e sociale. Certo le relazioni dei medici e delle assistenti sociali restituiscono un quadro abbastanza preciso dell'assistito, ma sono completamente assenti quegli elementi di natura strettamente personale. Purtroppo è una situazione ricorrente: le persone che si recano in archivio presso l'Istituto degli Innocenti a cercare informazioni sul loro trascorso, per esempio, restano in parte deluse di non trovare, oltre al nome della madre, notizie di come erano da piccoli, cosa facevano, come erano fisicamente. Anelano di trovare un loro ritratto, disegni, lettere, oggetti, qualcosa di materiale per testimoniare la loro esistenza e permanenza in istituto. Talvolta è possibile integrare il fascicolo anche per vie indirette. Di recente, grazie all'intervento di una signora che ci ha contattati telefonicamente, è stato possibile arricchire la documentazione di un'ex assistita degli Innocenti. Negli anni '70 la signora fece da madrina, casualmente, al

battesimo di una neonata assistita dall'Istituto e in quell'occasione furono scattate delle fotografie come ricordo. La signora ne conservò personalmente quattro; a distanza di tempo, mossa da un dovere civico, le ha donate all'archivio dell'Istituto degli Innocenti. Purtroppo, però, la signora non ricordava più il nome della bambina. Abbiamo così dato inizio a un lavoro di ricerca nell'archivio parrocchiale di Santa Maria degli Innocenti. Mediante il nome della madrina, è stato possibile risalire a quello della battezzata e inserire le foto nel fascicolo personale della bambina, definita «un'illegittima riconosciuta», ossia riconosciuta solo dalla madre. La piccola fu poi data in adozione. Chissà, forse un giorno potrebbe presentare domanda di accesso alle informazioni sulle sue origini e chiedere di ricevere la documentazione che le appartiene. In tale circostanza troverà anche la sorpresa di vedere la foto del suo battesimo!

Le fotografie, in effetti, sono le testimonianze più ricercate dagli ex assistiti: la curiosità di conoscere l'aspetto di sé bambino è molto generalizzata. Qualcuno, anni fa, venendo in archivio si è accontentato di una fotografia che ritraeva dei bambini chinati in circolo, intenti a giocare con la sabbia. Alcuni erano ripresi di spalle e quelli girati di fronte avevano un cappellino che copriva loro gran parte del volto. Il richiedente, non possedendo alcuna immagine di sé da piccolo, non aveva la certezza di essere uno di quei bambini, però la cosa era molto plausibile: d'altra parte la foto era degli anni '60 e anche lui, in quel tempo, era ospite degli Innocenti e aveva più o meno l'età di quei bambini ritratti in foto. Avere la sensazione di percorrere strade conosciute e condivise aiuta a sentirsi meno soli e a ricomporre il puzzle della propria storia.

02 IL SERVIZIO SER.I.O.



Lucia Bianchi, Lucia Ricciardi
e Antonietta Varricchio
*Referenti sportello Ser.I.O.,
Istituto degli Innocenti*



RIFLESSIONI E PROSPETTIVE ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA DELLO SPORTELLO SER.I.O.

L'esperienza dell'attività condotta dallo sportello Ser.I.O., iniziata nel 2017 e documentata attraverso pubblicazioni che hanno avuto il pregio non solo di rendicontare le attività realizzate, ma anche di offrire una dimensione del fenomeno¹⁰, ci porta a formulare alcune considerazioni. Senza avere una pretesa di esaustività, si propongono alcune riflessioni su quanto il diritto di accesso alle origini abbia percorsi diversi nell'adozione nazionale e in quella internazionale: i soggetti coinvolti, i tempi, i costi e, non da ultimo, gli step del procedimento per ricercare le proprie origini. Nell'adozione internazionale, le informazioni sulla famiglia biologica sono da sempre in possesso della famiglia adottiva che è chiamata a svelare e raccontare la storia al bambino o della bambina durante il suo percorso di crescita; le informazioni

¹⁰ Cfr. Breschi, S. (a cura di) (2018). *Identità in costruzione. La ricerca delle informazioni sulle origini nelle adozioni: vissuti, sostegno professionale e prospettive di sviluppo*. Firenze, Istituto degli Innocenti, p. 33 e ss.

sono inoltre racchiuse in un dossier dettagliato depositato anche presso la Commissione per le adozioni internazionali, e tutto questo, come si può ben capire, cambia notevolmente le cose. In questi casi, per gli adottati non si rinviene quasi mai il desiderio di conoscere il nome, ricostruire un volto, o dare un nome a un ricordo, quanto quello di affrontare il viaggio verso il Paese di origine per rivedere e incontrare la famiglia naturale. Nell'eventualità che la famiglia abbia bisogno di essere supportata nello svelamento delle informazioni, l'ente autorizzato alle adozioni internazionali, su mandato della famiglia o del ragazzo adottato, può intervenire con gli strumenti più efficaci. La presenza degli enti autorizzati all'interno della rete dei soggetti protagonisti del processo adottivo, diventa indispensabile per una risposta corretta ed esaustiva.

Lo sportello si è rivelato un buon osservatorio per misurare le necessità alla luce dei cambiamenti intervenuti culturalmente e nella società. La richiesta di accedere alle informazioni da parte di coloro che sono stati adottati in Paesi stranieri si fa sempre più consistente: pertanto, per dare corrette informazioni, si rende necessario l'intervento fattivo e concreto degli enti autorizzati all'adozione internazionale.

Il progetto Ser.I.O., che trova nella Regione Toscana il principale interlocutore, in collaborazione con il tribunale per i minorenni, i Centri per le adozioni di area vasta e gli enti autorizzati alle adozioni internazionali ha contribuito positivamente, grazie al rafforzamento della rete, a una riflessione significativa e alla definizione di linee guida per offrire un'azione di orientamento omogeneo sul territorio regionale.

LE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO SER.I.O.: ALCUNI DATI DI RIFERIMENTO AL 31 DICEMBRE 2019

Sostenuto dalla Regione Toscana, il progetto Ser.I.O., nato nel 2017 come progetto sperimentale con il fine di offrire agli adottati, residenti in Toscana, un servizio strutturato, integrato ed efficace, si è sviluppato valorizzando due eccellenze del territorio: l'Istituto degli Innocenti – luogo di memoria storica e personale – e il sistema integrato dei servizi di accoglienza e sostegno per l'adozione, il cui livello di raccordo e coordinamento regionale è costituito dai quattro Centri per le adozioni di area vasta (Firenze, Prato, Siena e Pisa). Il progetto Ser.I.O., fin dalla sua nascita, ha previsto azioni di ricerca, di analisi, di formazione per gli operatori sociosanitari toscani sul tema in oggetto, nonché attività di approfondimento conoscitivo delle prassi e delle procedure dei tribunali per i minorenni italiani. Con il suddetto progetto, l'Istituto degli Innocenti ha reso possibile una proficua collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo (Tribunale per i minorenni di Firenze, operatori dei servizi sociali e sanitari, referenti degli enti autorizzati per l'adozione internazionale) e ciò ha rappresentato un'occasione preziosa per


implementare la rete e la comunicazione tra i medesimi, grazie alla quale sono poi scaturite indicazioni significative e nuove proposte condivise per lo sviluppo di un modello di intervento regionale. Il servizio intercetta in modo efficace il bisogno degli adottati di essere informati e accompagnati per poter conoscere la loro storia familiare e personale, nonché le loro radici. La ricerca delle origini è delicata, complessa e racchiude in sé l'intero percorso adottivo, coinvolgendo non solo l'adottato ma anche i genitori biologici e quelli adottivi. Alla luce della complessità dell'intero percorso, il progetto ha cercato di offrire all'utenza un adeguato accompagnamento; a tal fine l'Istituto degli Innocenti ha appositamente creato uno specifico sportello per offrire informazioni e orientamento sull'*iter* di accesso alle informazioni sulle proprie origini. L'attività principale degli esperti presso l'Istituto degli Innocenti è stata innanzitutto quella di ascolto dell'utenza, al fine di fornire informazioni e concreto supporto nella redazione dell'istanza da presentare al tribunale per i minorenni competente. Lo sportello è sempre stato aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; i colloqui, tranne per il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono svolti su appuntamento. Sul sito istituzionale dell'Istituto degli Innocenti sono indicati i riferimenti telefonici (055 2037266/397) e l'indirizzo di posta elettronica (serio@istitutodegliinnocenti.it) per eventuali contatti. Di seguito si riportano i principali dati riguardanti l'attività svolta dallo sportello informativo rilevati nel periodo gennaio-dicembre 2019 che possono essere letti in relazione alle precedenti rilevazioni¹¹.

La modulistica predisposta per raccogliere le informazioni, poi rielaborate in modo aggregato, è stata condivisa, fin dall'inizio della sperimentazione, con le referenti dei quattro Centri per le adozioni di area vasta. A fini statistici, ogni contatto è stato annotato su una scheda cartacea, nella quale sono stati registrati, in forma anonima, alcuni dati personali dell'adottato, tra questi a titolo esemplificativo: il genere, lo *status*, l'anno di nascita, la residenza, le motivazioni che lo hanno portato a intraprendere la ricerca, i suoi bisogni, la volontà di avere un colloquio di approfondimento con gli operatori o la richiesta di ricevere un facsimile dell'istanza da presentare al tribunale per i minorenni competente in base alla residenza degli adottati. Nel periodo gennaio-dicembre 2019¹² lo sportello Ser.I.O. ha registrato 226 utenti e la principale modalità utilizzata per contattare il servizio è stata quella telefonica, scelta da 150 persone; a seguire, quella per email, scelta da 73 persone. In via residuale, solo tre persone su 226 hanno contattato il servizio presentandosi personalmente allo sportello o inviando una lettera tramite il servizio postale.

11 Cfr. Breschi, S. (a cura di) (2018). *Op. cit.* Firenze, Istituto degli Innocenti. p. 107-114. La ricerca delle informazioni sulle proprie origini: riflessioni e prospettive di sviluppo del progetto Ser.I.O. (2019). Firenze, Istituto degli Innocenti. p. 10-16.


12 Per una completa ricostruzione dei dati statistici riferiti agli anni precedenti è possibile fare riferimento alle seguenti pubblicazioni: Cfr. Breschi, S. (a cura di) (2018). *Op. cit.* Firenze, Istituto degli Innocenti. p. 107-114; La ricerca delle informazioni sulle proprie origini: riflessioni e prospettive di sviluppo del progetto Ser.I.O. (2019). Firenze, Istituto degli Innocenti. p. 10-16.

Figura 1
Distribuzione degli interessati per modalità di contatto dello sportello



Se nel 2019 lo sportello Ser.I.O. presso l'Istituto degli Innocenti ha svolto in modo regolare la sua attività e ha potuto ricevere gli adottati in presenza, nel 2020 a causa dell'emergenza epidemologica da Covid-19, ha potuto espletare la sua attività esclusivamente tramite telefono e per via telematica. Gli adottati che si sono rivolti allo sportello nel 2019 risultano complessivamente 140 (64%), mentre sono state 42 (19%) le persone che hanno chiesto informazioni per conto di un adottato (nipote, amico, parente, nuora, genero, fidanzato/a ecc.). L'11% (25 persone) è costituito dai figli degli adottati e solo il 6% (12 persone) dai rispettivi coniugi.

Figura 2
Distribuzione degli interessati per tipo di relazione con l'interessato



Come già ricordato, legittimato ad accedere alle informazioni sulle origini e all'identità dei genitori biologici è l'adottato che ha compiuto 25 anni o il maggiorenne se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica.


Tali informazioni possono altresì essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, e al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e dell'urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. Allo sportello Ser.I.O. si sono rivolti in

prevalenza adottati ultraventicinquenni (81%) – a detta loro – in periodi peculiari della loro vita, spesso dopo essere diventati genitori o nonni, o dopo aver raggiunto l'età pensionabile che ha lasciato loro più tempo per ricordare e ripercorrere il loro vissuto, dando modo di affrontare quel dolore di fondo mai cancellato rappresentato dal trauma dell'abbandono. «Ora che comincio ad essere anziana ed ho più tempo per pensare (...) sento ancora di più bruciare in me la mancanza che ho avuto di lei nell'arco della mia vita» scrive la signora A. in una lettera indirizzata alla madre che non ha mai conosciuto e che desidera conoscere per riannodare i fili del suo vissuto e ricostruire il puzzle della sua storia. Tra gli adottati venuti a colloquio, pochi sono stati quelli di età compresa tra i 18 e i 25 anni: in cerca di una idealizzata famiglia di origine, contrapposta alla famiglia adottiva, spesso avvertita "troppo rigida" o non in linea con i propri bisogni e aspettative e talvolta anche violenta. Tra gli utenti, un trend in continua crescita è rappresentato dai ragazzi adottati con adozioni internazionali, desiderosi di conoscere i genitori naturali ed eventuali fratelli o sorelle biologiche. Tra gli adottati con adozione internazionale vi è la testimonianza di S.:

Non mi è mai mancato nulla e sono cresciuta con gioia, serenità e pace ma soprattutto felice di amare qualcuno e di essere amata. Crescendo mi incuriosiva sapere di me, delle mie origini e sapere come fossero andate le cose. Così ho deciso di fare ricerche, ma da dove iniziare? Non avendo i nomi dei genitori biologici e non sapendo come muovermi ho fatto molte ricerche su internet fino a trovare l'Istituto degli Innocenti di Firenze.


Anche se le adozioni sono felici, il bisogno di accedere alla ricerca delle proprie origini accompagna sempre ogni adottato.

Figura 3
Distribuzione interessati per età



Per quanto riguarda il genere, nel 2019 la prevalenza dell'utenza è data, come nel 2018 e nel 2020, dalla componente femminile (53 % contro il 37% di uomini).

Figura 4
Distribuzione contatti per genere



Si dà atto, che allo sportello Ser.I.O. si sono rivolte anche quattro madri abbandoniche che, senza voler minimamente interferire nella vita dei figli, volevano capire come fare a revocare volontariamente la dichiarazione di anonimato rilasciata al momento del parto.

Tale dichiarazione spesso è dovuta a un senso di inadeguatezza, altre volte è conseguenza di pressioni familiari, traumi irrisolti, impossibilità di prendersi cura da sole del neonato, e molto altro ancora. Le madri abbandoniche che ci hanno contattato sono ancora piene di rimpianto, sono state segnate anche loro dal trauma dell'abbandono maturato in un contesto emotivo di fragilità, pressioni familiari e culturali che non lasciavano loro altra possibilità. A distanza di tempo ancora ripensavano con grande dolore e rammarico all'evento dell'abbandono, che aveva inciso profondamente sulle loro vite. Sicuramente sarebbe importante che la donna che ha partorito in anonimato potesse conservare anche la facoltà di cambiare idea e revocare successivamente l'originaria dichiarazione, legittimando in tal modo l'adottato che lo vorrà, ad accedere alle informazioni che lo riguardano.

Il nostro ordinamento ancora non prevede la possibilità di revocare l'anonimato da parte della madre biologica, anche se i disegni di legge S. 922 del 2018¹³ e S. 1039 del 2019¹⁴ contengono disposizioni che espressamente prevedono per la madre naturale la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento. L'esigenza da parte di una madre abbandonica – e che aveva partorito in anonimato – di rilasciare una dichiarazione sottoscritta libera e spontanea per svelare la sua identità, si rinviene già nell'archivio del Regio Spedale dell'Istituto degli Innocenti in un documento degli anni '40 (si veda documento n. 1 in Appendice). Sono molte però anche le madri biologiche che decidono di non revocare l'anonimato, perché dopo aver abbandonato un figlio si sono ricostruite una vita, si sono sposate,

13 Atto Senato n. 922, *Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini* (in corso di esame in commissione).


14 Atto Senato n. 1039, *Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita* (in corso di esame in commissione).

hanno avuto altri figli e hanno nascosto al nuovo nucleo familiare il loro passato; hanno paura del giudizio dei familiari e non vogliono dover (nuovamente) affrontare quel trauma, che spesso è una ferita ancora aperta.

A seguito dell'interpello, forse molte madri abbandoniche avrebbero bisogno di un congruo tempo di riflessione, di un sostegno psicologico per capire cosa realmente desiderano fare, trovando la forza di vincere le loro paure e i loro timori. Nel caso in cui la madre non intenda revocare l'anonimato, sia deceduta o risulti incapace di rilasciare dichiarazioni o risulti irreperibile, assumono importanza fondamentale tutte le informazioni sanitarie, le anamnesi familiari, fisiologiche o patologiche con particolare riferimento a malattie ereditarie trasmissibili raccolte, al momento del parto, dai servizi sociosanitari relativamente alla madre e alla famiglia naturale.

Per quanto attiene lo *status* dei soggetti interessati a conoscere le proprie origini si dà atto che durante il 2019 sono state 183 su 226 le domande di ricerca sulle informazioni delle origini degli adottati, di cui 131 riguardanti gli adottati con adozione nazionale e 52 gli adottati con adozione internazionale, mentre 43 sono le richieste da parte dei non adottati, in prevalenza ex assistiti Istituto degli Innocenti.

Figura 5
Distribuzione interessati per *status*




Le motivazioni che hanno spinto le persone a mettersi in contatto con lo sportello Ser.I.O. sono state molteplici. La motivazione prevalente è la ricerca dell'identità familiare e la comprensione dei motivi dell'abbandono (153 persone su 226 contatti), poi l'identità della madre naturale (53 persone), seguono la conoscenza di eventuali fratelli e sorelle naturali (12 persone) e la ricerca del luogo/regione di provenienza della famiglia (6 persone). Numericamente irrilevanti (2 persone) – ma egualmente importante ai fini di un'indagine – risultano gli adottati desiderosi di avere indicazioni sul padre che non si è fatto carico del suo ruolo, affiancando e sostenendo la madre abbandonica.

Tuttavia le diverse motivazioni espresse dagli adottati spesso si intrecciano tra loro in uno stretto connubio, nella ricerca delle tessere mancanti della propria storia.

Numerosi sono stati gli adottati che contemporaneamente alla ricerca della madre o della famiglia naturale, hanno manifestato anche il desiderio di poter conoscere la loro anamnesi familiare, con particolare riferimento alle malattie ereditarie trasmissibili, per motivi personali o per i propri figli.


Figura 6
Distribuzioni dei contatti per tipo motivazione della richiesta



Gli utenti che lo sportello Ser.I.O. ha potuto prendere in carico sono stati esclusivamente gli adottati residenti in Toscana. È stato messo a loro disposizione un team di esperti per eventuali colloqui e domande sulla procedura da seguire, oltre un facsimile dell'istanza da depositare presso la cancelleria adozioni del Tribunale per i minorenni di Firenze.

I residenti in Toscana che nell'anno 2019 si sono rivolti allo sportello sono stati 146 su 226. La parte residua dei contatti (80 tra chiamate ed email) è giunta da altre regioni d'Italia, in particolare, il maggior numero di richieste proviene dall'Emilia Romagna (14) e a seguire dalla Lombardia (12), dal Lazio, dal Piemonte (10) e dal Veneto. Numerosi sono stati gli adottati non residenti in Toscana che hanno preso contatto con lo sportello Ser.I.O.; a questi, lo sportello ha fornito informazioni procedurali per telefono o email, e pur non potendoli prendere in carico, ha inviato loro il facsimile di istanza fornendo consigli sulla compilazione della medesima. Lo sportello ha inoltre fornito utili indicazioni anche ai non adottati desiderosi di avere informazioni sulle proprie origini.


Figura 7
Distribuzioni degli interessati per luogo di residenza



Nel 2019, 61 sono stati gli utenti che hanno fatto richiesta di poter svolgere un colloquio di approfondimento con il team dello sportello Ser.I.O.; sono stati accolti da personale adeguatamente formato per quanto attiene agli aspetti giuridici e storico-archivistici e, se richiesto, hanno potuto beneficiare di un supporto concreto nella compilazione dell'istanza da presentare presso il tribunale per i minorenni.

Altresì, per la maggior parte degli utenti (165) il compito dello sportello si è esaurito fornendo loro le informazioni richieste via email o per telefono, oltre il facsimile di istanza.

Figura 8
L'esito del contatto



I colloqui effettuati hanno dato tempo e modo agli adottati residenti in Toscana di trovare uno spazio accogliente e un tempo per raccontare i loro vissuti.

Dopo aver stabilito un contatto di tipo empatico con gli utenti, gli operatori dello sportello hanno cercato di fornire tutte le informazioni procedurali e giuridiche in riferimento agli specifici casi. Spesso si sono presentati accompagnati da una persona a loro vicina (figli, compagni, amici, genitori adottivi, ecc.) che ha dato loro supporto morale e incoraggiamento e li ha spinti a trovare la forza per realizzare un loro desiderio, troppo a lungo represso.

Il desiderio di conoscere le proprie origini non si è mai affievolito con l'età. Il mancato soddisfacimento di questa esigenza spesso ha dato luogo a paure, sofferenze psicologiche o talvolta a difficoltà relazionali.

La ricerca delle origini biologiche si rivela per gli utenti non solo una componente essenziale dell'identità personale, ma anche un aspetto funzionale alla formazione della loro personalità psicofisica, un aspetto in grado di condizionare il loro intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione.

I momenti della vita in cui si è manifestato il desiderio di conoscere le proprie origini sono per lo più: l'adolescenza; il momento della vita in cui si diventa genitori o nonni; l'età della pensione, in cui si ha più tempo per riflettere sul proprio passato.

Un altro dato ricorrente è che la ricerca delle origini degli adottati ha spesso inizio in seguito alla separazione dei genitori adottivi, per cui si cerca in qualche modo di colmare un vuoto affettivo o/e di ristabilire un equilibrio perduto, cercando di rintracciare in un viaggio a ritroso nel tempo la propria famiglia naturale. Altra causa che spinge a questa ricerca è la morte dei genitori adottivi. Infatti, sono numerosi gli adottati che ci hanno rivelato che «per evitare di deludere» i genitori adottivi, «per paura di creare dissapori», «di farli soffrire», «di tradire» in qualche modo la fiducia e le loro aspettative, hanno trovato il coraggio e la forza di ricercare le loro origini solo dopo che i genitori adottivi sono venuti a mancare.

La signora A., ricevuta allo sportello Ser.I.O. scrive una lettera a noi consegnata e indirizzata alla madre mai conosciuta:

Dopo la morte dei miei "genitori" mi sono fatta coraggio e ho salito gli scalini che portano all'Istituto degli Innocenti, non con l'intenzione di rintracciare te, perché ti confesso che la cosa mi avrebbe messo molto timore per le conseguenze che ne sarebbero potute derivare. Andai per sapere qualcosa di me, i primi mesi della mia vita come erano stati distribuiti, con chi sono stata, quando sono stata consegnata a quelli che mi avrebbero fatto da "genitori".
(Si veda documento n. 2 in Appendice).

Molti utenti ci hanno raccontato di essere stati ospiti di un istituto e talvolta accolti da una famiglia prima della loro adozione, senza sapere niente della loro storia preadottiva, dei loro genitori biologici, né tantomeno sapevano se la madre li aveva riconosciuti o meno alla nascita; spesso hanno appreso solo in tarda età di essere stati adottati.



La scoperta di essere stato adottato è avvenuta spesso in un momento successivo, a volte in modo traumatico. Molti di loro, soprattutto nella fascia di età 50-80 anni, hanno saputo di essere stati adottati solo per caso, dai compagni di scuola o dai vicini di casa o dai parenti; sovente l'adottato è cresciuto nella convinzione di essere figlio naturale della coppia.

In proposito, si riporta la testimonianza della signora A.:

Dal momento che sono venuta a sapere che quelli che io chiamavo babbo e mamma non erano i miei genitori, per me è cominciato un lungo tormento, il tormento di tutta la mia vita. Credo di non aver mai accettato di essere stata abbandonata, anche ora che sono anziana me ne faccio una croce. [...]. Mentre le mie coetanee sognavano il principe azzurro, io sognavo te.

Basti pensare che ancora negli anni '90 si registrava una contrarietà verso il tema della ricerca delle origini, poiché l'adozione era considerata irrevocabile ed era come una nuova nascita in grado di operare una cesura dei rapporti (giuridici e di fatto) con la famiglia di origine e con le pressioni psicologiche ed economiche di quest'ultima, che eventualmente ne potevano derivare. L'adottato non poteva avere accesso al vissuto precedente all'adozione e non poteva avere accesso alle informazioni sulle proprie origini.

Ci ha raccontato ancora la signora A.:

Sono cresciuta nella finzione, perché non mi è stato detto niente sulla mia condizione, mi è stato sempre nascosto e pure sbugiardato quando mi informò una mia amica. Stupita e tremante per lo choc ricevuto, lo dissi alla mia "mamma", avrò avuto 11 o 12 anni. Lei rimediò dicendo che mi aveva partorito in maternità che era vicino all'Ospedale degli Innocenti. In seguito è capitato altre volte che persone di poco tatto incontrandomi chiedevano se ero la bambina che i miei genitori avevano preso agli Innocenti; oppure: «Lo sai vero che questi non sono i tuoi genitori ma sei stata presa agli Innocenti? lo annuivo con la testa e mi allontanavo. Soffrivo tanto, anche perché non sapevo difendermi, ero mite di carattere, ma dentro di me li odiavo. Quando ero con i miei genitori e incontravamo amici e conoscenti, stavo sempre in pena che accennassero alla mia condizione, come infatti qualche volta è successo. È quella bambina che prendesti?» La mamma si impacciava e rispondeva: «No, quella la resi, questa l'ho fatta io». Poi ascoltavo il codazzo di bugie che seguivano.

Solo a seguito del modificarsi dell'impianto dell'adozione e del concetto di famiglia, è venuto meno l'oblio dei dati storici, il segreto. Dal 2001 il nostro ordinamento prevede che ai genitori spetti l'obbligo di informare gli adottati della loro storia di abbandono, nei modi e termini che essi ritengono più opportuni (articolo 28, comma 1, legge n. 184 del 1983 modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) diluendo nel tempo certe informazioni ma evitando, tuttavia, di nasconderle.

Un altro utente, B., ci ha testimoniato l'importanza del momento dello svelamento dello *status* adottivo:

Forse non erano i tempi giusti, i costumi, le consuetudini negavano la conoscenza e il diritto al protagonista principale della vicenda, dignità, rispetto, fiducia. Auspico veramente che non sia più così e mi rivolgo [...] a chi vuol intraprendere un percorso di adozione, fatelo consapevolmente in piena coscienza, ma vi scongiuro ditelo [...] spieгатelo [...] a quel bambino che accompagnerete a entrare nella vita [...] e sono sicuro che ve ne sarà riconoscente per tutta la vita. La conoscenza è vita (Si veda documento n. 3 in Appendice).

Oggi le adozioni nazionali e internazionali non sono più una seconda nascita. I genitori adottivi sono i depositari delle informazioni del vissuto del ragazzo, soprattutto nel caso di adozione internazionale, e hanno il dovere di filtrare le informazioni e trovare i tempi e l'età giusta per rivelare lo stato adottivo. La legge non disciplina né i tempi né i modi in cui questa rivelazione debba avvenire: questo delicato compito, affidato ai genitori, non è facilmente prevedibile o regolamentabile perché dipende dalle caratteristiche del bambino adottato, dalla sua età, dal suo grado di maturità, dalla sua capacità di comprensione e dalla sua storia preadottiva.

Tuttavia le storie che abbiamo raccolto dagli adottati ci testimoniano che i genitori spesso hanno preferito tacere e nascondere la verità perché avevano paura di perdere o di ferire i figli; forse si sono sentiti soli e inadeguati di fronte a questo compito, che avrebbe loro consentito di costruire una continuità tra la storia passata e presente del bambino o della bambina. Indubbiamente, le famiglie adottive devono essere aiutate in questo delicato compito, non devono essere lasciate sole nel tempo, in un percorso complesso che certamente non si conclude con l'atto di adozione, né con lo svelamento delle origini.

Pertanto, quanto più – al momento dell'adozione – i genitori saranno stati correttamente informati e formati, tanto più saranno in grado di comunicare correttamente e supportare il figlio adottato che desidera conoscere le proprie origini.

In crescita rispetto al 2018 sono state le richieste avanzate allo sportello Ser.I.O. da parte degli adottati provenienti da Paesi esteri, che volevano ricevere informazioni più dettagliate sulla loro storia preadottiva e sull'evento dell'abbandono.

Occorre qui premettere che il buon esito della singola ricerca delle origini nelle adozioni internazionali dipende molto anche dalle prassi e dalle normative nazionali dei Paesi di provenienza dei bambini e delle bambine, dal momento che ci sono Paesi che forniscono informazioni dettagliate sulla storia del bambino o della bambina, sulla sua situazione familiare preadottiva (es. Paesi del Sud America, Filippine), mentre altri sono molto meno generosi.

Per le adozioni internazionali la ricerca delle origini può rivelarsi complessa e non omogenea; pertanto spesso si rivela fondamentale il contributo degli enti autorizzati.

S. ci ha raccontato di essersi rivolta nella sua ricerca anche al Consolato e a un'associazione non profit:

Un ulteriore aiuto mi arrivò da una conoscente che lavorava come traduttrice presso il tribunale, lei mi parlò di un'associazione rumena non profit "The never forgotten romanian children" che usa i social come mezzo per la ricerca di familiari tramite la diffusione e condivisione di annunci. Quest'ultima strada mi ha permesso di rintracciare in breve tempo i miei genitori biologici e anche le mie sorelle e i fratelli. È stato tutto molto emozionante e inatteso, certo ho vissuto un misto di felicità e turbamenti ma alla fine sono contenta di averli trovati. Attualmente sono in contatto con loro e un giorno spero di poterli incontrare di persona per abbracciarli [...] Questa esperienza non ha scalfito l'amore verso i miei genitori adottivi, sono loro la mia vera famiglia, loro mi hanno accolta quando il mondo sembrava essersi dimenticato di me. Mi hanno cresciuta trasmettendomi i valori che mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi. Finalmente posso guardare indietro senza quei dubbi, tutte quelle domande che per anni mi ponevo.
(Si veda documento n. 4 in Appendice)



Molti adottati, soprattutto tra i più giovani venuti allo sportello Ser.I.O. hanno ammesso di aver provato a rintracciare la madre utilizzando ricerche fai da te sui social e sui siti dedicati al tema, per soddisfare il loro bisogno identitario.

Se da un lato i social network velocizzano tali ricerche e rendono apparentemente tutto facile e immediato, dall'altro, sovente mettono gli adottati in contatto con persone che talora rischiano di destabilizzarli e disorientarli ulteriormente, senza alcun filtro, senza alcuna forma di accompagnamento, di sostegno psicologico assicurato dai servizi sociali, che vengono così bypassati.

I giovanissimi spesso percepiscono la rete come la via più facile, rapida, immediata e gestibile, in quanto il dialogo con la madre o con parenti può essere cercato, aperto e interrotto a piacimento, in qualsiasi momento, tramite un semplice clic. Purtroppo, però, non sempre questo mezzo è sicuro e privo di insidie.

I social network, in generale si rivelano uno strumento utile se ne viene fatto un uso consapevole, ma nella ricerca delle origini possono rivelarsi pericolosi sia per motivi legati alla tutela della privacy dei dati sensibili immessi su internet, sia perché alcuni adottati ci hanno raccontato di essere stati contattati da sedicenti genitori o fratelli e sorelle che hanno generato in loro solo turbamento e confusione.

Tra le testimonianze vi è quella di un ragazzo adottato con adozione internazionale proveniente da un Paese dell'Est, che dopo essersi raccontato sul web in cerca di sua sorella biologica, comunicando i suoi dati personali su più social network, era stato contattato da più ragazze che affermavano di essere la sorella e si mostravano desiderosi di poter venire in Italia. Il ragazzo pertanto si è rivolto allo sportello in cerca di aiuto.

Tuttavia non è sempre l'adottato che cerca informazioni sulle sue origini; a volte è la stessa famiglia biologica, la madre o i fratelli e le sorelle, a cercare e a prendere contatti con l'adottato utilizzando i suoi dati personali immessi – per altri motivi – sui social network. Ecco, allora, che appare indispensabile accompagnare l'adottato nella ricerca delle proprie origini. Un ruolo cruciale lo rivestono sia i servizi sociali territoriali, sia gli enti autorizzati in caso di adozione internazionale, perché possono fornire una lettura consapevole della storia e del fascicolo dell'adottato in relazione al Paese di provenienza, evitando che il fai da te porti a conseguenze infelici e a momenti di scopenso con la famiglia adottiva. Un accompagnamento efficace si rivela fondamentale non solo per cercare persone fisiche o informazioni oggettive della storia preadottiva dell'utente, ma soprattutto per la narrazione, la contestualizzazione che se ne fa della storia.

Altresì un accompagnamento si rivela proficuo anche per tutti i ragazzi e le ragazze che vengono cercati dalle famiglie di origine, che hanno bisogno di trovare conferme e risposte sicure e affidabili alle loro domande, evitando inganni o delusioni.

03 I CENTRI PER LE ADOZIONI DI AREA VASTA: L'IMPEGNO PER LA RICERCA DELLE ORIGINI

Carlotta Catani
Centro adozioni Prato
Maria Letizia Ciompi
Centro adozioni Pisa
Aurora Funcasta
Centro adozioni Firenze
Antonella Venturini
Centro adozioni Firenze
Simona Viani
Centro adozioni Siena





I Centri per le adozioni di area vasta della Toscana costituiscono un punto di riferimento e di coordinamento per le attività dei servizi territoriali e di area vasta, assicurano interventi qualificati in tema di adozione sull'intero territorio regionale, che oggi spaziano dall'informazione e preparazione delle coppie adottive, allo studio di coppia per l'idoneità all'adozione, al sostegno post adozione; dalla ricerca delle informazioni sulle origini da parte dell'adottato, al sostegno e all'accompagnamento delle donne nel percorso Mamma segreta.

A partire dall'accordo di programma del 2002 l'operatività in materia di adozione si è flessibilmente discostata da una rigida applicazione dei modelli operativi predisposti per inglobare sempre più ampie competenze nel sistema dei servizi integrati per l'adozione, cogliendo i bisogni dei bambini e delle bambine che oggi arrivano in adozione (sia nazionale che internazionale). L'attenzione si è allargata alla dimensione del sostegno post adottivo, all'accoglienza scolastica, con l'obiettivo di poter rispondere in maniera sempre più adeguata alle diverse necessità di minorenni e famiglie.

La cornice organizzativa regionale in cui si colloca l'attività dei servizi socio-sanitari per l'adozione ha permesso, in tutti questi anni di esperienza, di poter contare su precise linee metodologiche di supporto all'operatività: al loro interno i punti focali di tutto l'impianto rimangono l'alta integrazione socio-sanitaria, che nella prassi vede unito e condiviso il lavoro professionale di assistenti sociali e psicologi, la formazione continua e qualificata offerta agli operatori, la proficua collaborazione con gli enti autorizzati, il raccordo stabile con la Regione Toscana e con il Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza presso l'Istituto degli Innocenti.

Da sempre i corsi di informazione e preparazione delle coppie aspiranti all'adozione rappresentano il fulcro di tutta l'attività, hanno il compito di sensibilizzare i futuri genitori adottivi stimolandoli alla condivisione e socializzazione in gruppo delle motivazioni di partenza, alla crescita di consapevolezza sulla portata della scelta adottiva preparandoli, già in questa fase, alla concreta eventualità che il figlio adottivo cerchi, un domani, la famiglia di origine.

Il tema della ricerca delle origini è parte integrante del lavoro dei Centri per le adozioni di area vasta e non potrebbe essere altrimenti in quanto l'adozione di un minore di età rappresenta per la coppia l'accoglienza *in toto*, anche della sua intera biografia, dei motivi che comportarono il suo stato di abbandono e la successiva adozione; informare e preparare la coppia all'adozione in una dimensione riparativa e trasformativa della storia del bambino o della bambina pertanto non può per nessun motivo tralasciare il tema della ricerca delle origini. Nei corsi di informazione e preparazione con le coppie si parla ripetutamente dei bisogni che i bambini e le bambine adottati hanno di conoscere la loro storia pregressa e la storia della loro famiglia di origine, si parla di come affrontarla nelle diverse fasi di crescita della filiazione adottiva, di come nutrire questa fame di conoscenza, di come reggere alle sfide e alle provocazioni in età adolescenziale. Gli operatori nello stimolare la riflessività nel gruppo dei partecipanti utilizzano sovente la metafora della tavola che nella famiglia adottiva dovrà essere sempre apparecchiata per cinque, non solo per tre (la coppia e il bambino adottato), ma anche per "gli altri due", i genitori biologici.

Perché non mi parli della mia mamma della Polonia? Io me la ricordo bene, sai? Guarda, se chiudo gli occhi sento il suo odore e la sua voce, lei è mia, la devo ritrovare. Non mi piace proprio per niente questo cibo, voglio le polpette che mi faceva la mia mamma, ma te la conosci? Io devo assolutamente ritrovarla perché le devo chiedere come si fanno le polpette.

L'età in cui arrivano i bambini e le bambine in adozione, in particolare in quella internazionale, d'altronde, è tale per cui i ricordi e le nostalgie sono frequenti, a volte struggenti, altre volte poco consolabili e nei corsi di preparazione parlare della ricerca delle origini diviene una tappa obbligata.

Sono stata adottata a 18 mesi, a voi che diventerete genitori adottivi vorrei dire che condividere con vostro figlio la verità sulle sue origini è un gesto tanto coraggioso quanto naturale, è un pensiero che ora non vi affligge più di tanto e che rimanderete al momento che vi sembrerà più consono, tuttavia è sempre meglio arrivare un po' preparati ed è per questo che ho deciso di parlarvi... E se lui/lei vorrà conoscere i suoi genitori biologici? Io li ho conosciuti 2 anni fa... Ho trovato molte delle risposte che cercavo e mi sono finalmente riappacificata con alcune insidiose domande che mi hanno tormentata per anni... Vorrei però rassicurarvi del fatto che nessuna somiglianza e nessuna risposta che troveranno saranno abbastanza da mettervi in secondo piano. Per quanta euforia avessi successivamente al ritrovamento dei miei genitori biologici, ho sempre portato in alto, dentro di me, i miei genitori adottivi, coloro che mi hanno cresciuto e che mi hanno dato una seconda possibilità di realizzazione. Per concludere vi auguro ore e ore di dialogo con i vostri figli, che la libertà e la fiducia siano la spina dorsale del vostro rapporto.

Oltre al contesto di formazione delle coppie è esperienza diffusa dei Centri per le adozioni di area vasta e dei servizi territoriali trattare la tematica della ricerca delle origini a fronte di richieste di informazioni e di consulenza da parte di una molteplice varietà di soggetti, un'attività preesistente alla recente nascita dello sportello Ser.I.O. presso l'Istituto degli Innocenti.

La nostra casistica riguarda sia accessi spontanei al servizio da parte di minori di età e famiglie adottive, sia precisi incarichi da parte del tribunale per i minorenni.

Si possono enucleare le seguenti tipologie:

- genitori adottivi in difficoltà di fronte a richieste pressanti dei figli di conoscere i genitori biologici o di rispondere a fratelli biologici rintracciati sui social;
- minorenni che attraversano importanti crisi adottive con dirompente aggressività e oppositività che motivano con il loro urgente bisogno di avere informazioni/ritrovare familiari biologici e che non intendono attendere il compimento del venticinquesimo anno di età per fare istanza al tribunale per i minorenni;
- adulti ultraventicinquenni che stanno pensando di presentare istanza in tribunale per i minorenni ma hanno bisogno di ascolto dedicato, oltre a informazioni tecniche, per alcuni di loro non è la prima volta che presentano l'istanza e certi hanno addirittura superato i 70 anni;
- tribunali per i minorenni che incaricano i servizi di svolgere «l'indagine sociofamiliare e psicologica sul ricorrente al fine di verificare le condizioni familiari e personali dello stesso e di valutare che l'accesso alle informazioni richieste non comporti grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente»;
- tribunali per i minorenni che incaricano i servizi di svolgere indagini di contesto anagrafico, sanitario, abitativo, previdenziale relative alla madre biologica;

- tribunali per i minorenni che incaricano i servizi di svolgere l'interpello della donna che partori in anonimato, previa verifica con la massima riservatezza delle condizioni di salute e della capacità di sostenerne il carico emotivo;
- tribunali per i minorenni che incaricano direttamente i servizi o inviano il ricorrente a chiedere il sostegno per predisporre la riunione madre-figlio.

Il lavoro dei Centri per le adozioni di area vasta e dei servizi sociali e sanitari è quindi strettamente connesso all'intero ciclo vitale dell'adozione: gli assistenti sociali e gli psicologi entrano in contatto, ascoltano, informano e accompagnano le donne nella difficile decisione di non riconoscere il neonato; preparano le coppie che accoglieranno quel neonato e gli altri bambini e bambine provenienti da Paesi lontani; seguono la nascita dei primi legami affettivi nell'inserimento post adozione; si fanno carico delle richieste di informazioni sulla ricerca delle origini che il tribunale per i minorenni invia loro su richiesta della persona adottata divenuta adulta, a volte curano la fase della *reunion*.

In tempi più recenti le competenze dei servizi sono state ulteriormente ampliate in quanto lo «svolgimento dell'indagine socio-familiare e psicologica della persona adottata» che presenta l'istanza al tribunale per i minorenni per accedere alle informazioni sulle origini biologiche, come stabilisce l'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, finora previsto solo per il comma 5, è stato esteso anche al comma 7.

A seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 278 del 2013, viene richiesto dal tribunale ai servizi di «svolgere un'indagine di contesto anagrafico, sanitario, abitativo, previdenziale della madre biologica, identificata dal tribunale per i minorenni per il comma 7» e «l'interpello della donna che ha partorito in anonimato per chiedere se intende recedere dal segreto». I Centri per le adozioni di area vasta, l'Istituto degli Innocenti e la Regione Toscana hanno dato avvio alla sperimentazione del progetto Ser.I.O. e collaborano, con ruoli e funzioni diverse e complementari, alla definizione di un modello regionale in tema di ricerca delle origini, nell'attesa che il legislatore provveda a disciplinare uno specifico procedimento per l'intero *iter* di accesso alle informazioni sulle origini. Grazie al contributo dei Centri per le adozioni di area vasta è stata messa in luce tutta la delicatezza della tematica in oggetto e sono state enucleate alcune criticità ancora irrisolte dal legislatore che complicano l'operatività nei servizi. Il progetto Ser.I.O. ha visto i Centri per le adozioni di area vasta attivi su vari fronti: nella costruzione di un linguaggio comune (condivisione della modulistica e della brochure preparata per accogliere gli adottati), nel monitoraggio degli utenti, nell'effettuare attività di formazione degli operatori sociosanitari, nel lavoro di confronto avviato con il Tribunale per i minorenni di Firenze e infine nell'elaborazione di nuove proposte di orientamento tese a delineare lo sviluppo del modello di intervento regionale sul tema della ricerca delle origini.

I dati relativi alle indagini sociofamiliari e psicosociali effettuate nel 2019, raccolti a cura dei quattro Centri per le adozioni di area vasta della Regione Toscana, relativamente agli adottati che hanno presentato istanza al tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 mostrano che nel 2019 i Centri per le adozioni di area vasta hanno condotto sul territorio regionale 25 indagini su richiesta del Tribunale per i minorenni di Firenze. Nello specifico, 14 riguardano indagini ai sensi del comma 5, articolo 28 della legge n. 184 del 1983, mentre 11 sono relative alle indagini ai sensi del comma 7, articolo 28 della stessa legge (parto anonimo). In tutti i servizi territoriali afferenti ai Centri per le adozioni di area vasta, gli operatori incaricati di svolgere le indagini risultano essere due: un'assistente sociale e uno psicologo, che tra loro si confrontano prima di stendere la relazione richiesta dal tribunale per i minorenni.

Questi due operatori ricevono dal competente Responsabile organizzativo adozioni di zona (Roaz) la richiesta inviata dal tribunale per i minorenni per lo svolgimento dell'indagine socio familiare e psicologica, al fine di valutare le condizioni dell'adottato per l'accesso alle notizie. Al momento non vi è una procedura omogenea tra i servizi, il numero di colloqui dipende dalle diverse situazioni, né esiste una modalità omogenea nello svolgimento separato o congiunto dei colloqui tra i due operatori. È auspicabile che il numero complessivo dei colloqui si attesti come standard minimo su un numero totale di tre colloqui con l'istante, di cui uno di restituzione finale prima dell'invio della relazione al Roaz che provvederà all'inoltro al tribunale per i minorenni. Un'altra criticità rilevata nell'esperienza dei servizi è relativa al fatto che dopo aver effettuato le indagini socio familiari e psicologiche, gli operatori non vengono più informati dell'*iter* dell'istanza, né sul suo esito.

Non conoscere l'esito dell'istruttoria e soprattutto l'*iter* dell'istanza, costituisce un limite all'accompagnamento della persona adottata che, in attesa di essere chiamata dal giudice, ricontatta sovente il servizio per conoscere eventuali aggiornamenti del procedimento che la riguarda, spesso per chiedere le cause dell'eccessivo procrastinarsi del tempo per ricevere una risposta da parte del tribunale per i minorenni:

[...] è tutta la vita che aspetto questo momento, vede, è un desiderio che mi accompagna da sempre, io non la giudico mica, non pretendo le sue scuse, io vorrei sentire che voce ha, vorrei vederla, vorrei parlarle... lo so che a quest'ora potrebbe essere deceduta ma allora vorrei parlare con chi l'ha conosciuta, con chi le è stato vicino, per capire che persona fosse, che carattere avesse, dove e come ha vissuto, e poi vorrei tanto sapere se di me, di quel bambino che lasciò, ne parlò mai, se con qualcuno si confidò, insomma, se a me pensò mai nella sua vita. [...] Ho bisogno di sapere, di ricomporre dei frammenti, è come se avessi iniziato a guardare un film che era già iniziato e mi sono persa l'inizio, ho bisogno di sapere che cosa mi sono persa [...].

A seguito delle indagini eseguite dalla procura per identificare la donna, i Centri per le adozioni di area vasta, attraverso i servizi territoriali, sono chiamati a svolgere con la massima riservatezza un'indagine di contesto anagrafico, sanitario, abitativo, previdenziale. Nei casi relativi al comma 7 dell'articolo 28, in assenza di una normativa e di un procedimento preciso che ne disciplini l'operatività i Centri per le adozioni di area vasta e i servizi territoriali, in primo luogo l'assistente sociale, si trovano a gestire anche l'interpello delle donne che si sono avvalse del diritto di partorire in anonimato.

Una volta individuate, queste vengono contattate in modo strettamente privato per informarle della ricerca in corso: con estrema cautela i servizi le invitano telefonicamente oppure tramite telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e viene consegnata una lettera predisposta dal Tribunale per i minorenni di Firenze. I servizi sociali possono optare per la visita domiciliare con il colloquio della donna senza parenti presenti e/o ulteriore invito presso la sede di lavoro dell'assistente sociale.

La donna è libera di esprimere la sua volontà: può decidere di mantenere il segreto o di revocarlo. Se la donna che ha espresso la volontà di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, revoca la sua decisione, l'adottato avrà accesso al fascicolo, ai suoi dati sanitari, e ai suoi dati identificativi; in caso contrario verrà inviata comunicazione da parte dell'assistente sociale che ha svolto l'interpello al tribunale per i minorenni con la dichiarazione della volontà della donna di mantenere l'anonimato.

Vi state sbagliando di grosso, non sono la persona che state cercando, dovete farlo presente in tribunale, è un errore madornale. E poi... anche se fossi io la donna che state cercando vorrei essere lasciata in pace [...].

R. V. legge con fatica la lettera consegnata dall'assistente sociale, mette meglio gli occhiali, rilegge e poi fa un salto di scatto sulla poltrona:

Caspita, se lo voglio vedere!! Oddio il mio bambino? Ma allora è vivo!!! Ma come è possibile? mi hanno sempre detto che era morto, lo voglio, certo che lo voglio vedere!!! Lo voglio!! Subito!!

Dopo la fase dei colloqui con gli operatori, con i giudici, dopo il lungo tempo dell'attesa delle informazioni, nella nostra esperienza capita sovente di assistere e di dover sostenere le persone davanti all'impatto con la cruda realtà, con le informazioni che il tribunale fornisce loro (informazioni che spesso non avrebbero mai immaginato, né voluto ricevere), davanti al crollo di difese psicologiche antiche, di idealizzazioni, di illusioni e di romantiche fantasie. L'accompagnamento e il sostegno alle persone è sempre molto complesso e delicato, la sinergia tra l'operatore assistente sociale e lo psicologo è obbligata, sia che si tratti della persona

che cerca, sia della donna che viene interpellata, sia che si trovino verità inaspettate sia che ci si debba misurare con un nuovo rifiuto.

No, stavolta non ce la posso fare, un altro no... ogni mattina mi sveglio con il pensiero fisso, io vorrei incontrarla, lo giuro, anche una sola volta, dottoressa la imploro, potrebbe proporre almeno un incontro al buio? Continuo a cercarla in tutte le donne che vedo per strada, che incontro sul bus o al semaforo, e se per una che potrebbe avere la sua età mi fissa [...] mi illumino, forse è lei [...].

In questi ultimi tempi crescono però anche bellissime esperienze di *reunion* presso i servizi, su richiesta del tribunale per i minorenni o su richiesta dei diretti interessati.

A volte si è trattato della messa in atto di graduali avvicinamenti accompagnati con tanta cautela dagli operatori, a volte anche con buone dosi di creatività, alcune di queste sono stati momenti di autentica felicità, situazioni coinvolgenti e commoventi per tutti.

Ecco perché i Centri per le adozioni di area vasta e i servizi del territorio per far fronte alle funzioni attribuite, necessitano di opportuna dotazione di personale adeguatamente formato, aggiornato e specializzato. Riteniamo occorra investire nella costruzione di équipes specialistiche, anche a livello zonale, in grado di seguire tutto il percorso dei vari attori coinvolti, assicurando competenza e continuità. Significativa in questo senso è stata la formazione per gli operatori sociosanitari toscani sul tema in oggetto svolta dall'Istituto degli Innocenti nell'ambito del progetto Ser.I.O., ma si auspica un sempre più proficuo coordinamento tra Centri per le adozioni di area vasta, servizi territoriali, tribunale per i minorenni, enti autorizzati all'adozione internazionale e sportello Ser.I.O.

A chi mi chiede se ne è valsa la pena rispondo che lo rifarei mille volte. Certo è stato complicato, ho sofferto e atteso molto, alla fine non ho trovato purtroppo mia madre in vita e nemmeno la conferma delle mie fantasie che la volevano proveniente da una famiglia aristocratica del Sud. Non avrei mai immaginato che avesse avuto una vita così triste, ma ho finalmente avuto informazioni, ho visto luoghi e parlato con persone che l'hanno conosciuta ed amata, ho allargato la mia famiglia attuale con la famiglia di mia madre, è diventata una unica famiglia. Vi devo ringraziare per aver ascoltato e supportato la mia mamma nelle sue ricerche, finalmente abbiamo una verità che davvero non speravamo di poter trovare fino a qualche anno fa... noi non ci siamo arrese ma è con tutti voi, operatori ed istituzioni che siamo riusciti a donarle il regalo più grande. Grazie, grazie mille, ho un profondo rispetto per il complesso lavoro che svolgete tutti i giorni.

SECONDA PARTE

APPROFONDIMENTI TEMATICI





Questa sezione raccoglie quattro saggi che ruotano attorno al tema del diritto di accesso alle informazioni sulle origini da parte di coloro che hanno vissuto in uno stato di abbandono. Si tratta di temi già affrontati nel tempo, in alcuni casi di nicchia, attenzionati dalla giurisprudenza oppure ancora non esaminati, ma che riscontrano un elevato interesse sul territorio. Si tratta di approfondimenti scelti anche in base ai suggerimenti e alle curiosità degli utenti che nel corso di questi anni si sono affacciati allo sportello Ser.I.O.

Il primo contributo, affronta il tema degli assistiti non adottati e la loro condizione giuridica. Inoltre, l'autore si impegna a delineare la ricostruzione del loro diritto di accesso alle informazioni sulle origini biologiche, portando interessanti novità su cui riflettere.

Il secondo contributo offre una cornice informativa riguardo la figura della madre di nascita e i diversi ruoli che essa occupa nel percorso della ricerca delle origini: da oggetto della ricerca da parte del figlio dato in adozione, a soggetto che ricerca a sua volta il figlio. La figura della madre è stata a lungo dimenticata, nonostante gli studi dimostrino quanto il vuoto dell'abbandono sia parimenti vissuto anche dalla stessa.

Il terzo contributo esamina il tema della ricerca delle origini nell'adozione internazionale muovendo dall'analisi di alcuni errori comuni in relazione al fenomeno, per dedicare il resto del capitolo ad approfondire le questioni chiave dei processi e delle attività coinvolte.

Il quarto e ultimo saggio affronta il complesso tema del raccontare alle bambine e ai bambini adottati il loro passato. L'autore analizza l'approccio con cui la famiglia informa i figli della loro condizione e della loro storia, spesso rinviando il racconto degli aspetti più delicati e scomodi a momenti successivi, quando saranno più grandi e meno turbabili. Viene affrontato anche il diverso approccio del parlare chiaro e in modo trasparente, sempre e comunque. Una modalità quest'ultima che non trova molti consensi, ma di cui l'autore caldeggia i risultati, per il rispetto dovuto al bambino e alla bambina.

04 I DIRITTI E LE DIFFICOLTÀ DEI MINORI DI ETÀ ABBANDONATI E MAI ADOTTATI IN CERCA DELLE INFORMAZIONI SULLE LORO ORIGINI

Luciano Trovato
*Presidente del Tribunale
per i minorenni di Firenze*



PREMESSA

Oggetto di questa nota è la condizione giuridica delle persone (minorenni o adulte) abbandonate e mai adottate. Per sviluppare il tema (afferente a un numero di casi percentualmente di ridotta entità ma non per questo meno importanti) e renderlo agevole anche per chi non fosse addetto ai lavori, mi è parso utile fornire, subito dopo queste righe introduttive, alcune informazioni generali sul percorso che, iniziato con l'abbandono, dovrebbe proseguire ordinariamente con l'affidamento preadottivo e concludersi con la pronuncia dell'adozione.

Oggetto della terza parte della nota è la ricostruzione del diritto all'accesso alle informazioni sulle origini delle persone (minorenni o adulte) abbandonate e mai adottate.

La quarta parte del testo è dedicata al confronto con una recente decisione della Corte di cassazione (n. 19824 del 2020) che, confermando le precedenti decisioni dei giudici di merito - in un caso in cui il ricorrente settanquattrenne, figlio di madre anonima, formalmente abbandonato e mai adottato, agiva per ottenere

la dichiarazione giudiziale di maternità – ha espresso il seguente principio di diritto:

in tema di diritto della donna a non essere nominata al momento del parto, nel periodo successivo alla sua morte, può essere promossa dal figlio biologico l'azione volta all'accertamento dello *status*, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 269 c.p.c., risultando recessiva la tutela degli eredi in particolare ove essa abbia dimostrato nei fatti di aver superato l'originaria scelta dell'anonimato, trattando il figlio come uno dei suoi (Rv. 658976 - 01).

L'esame della pronuncia mi ha portato a discostarmi da alcune conclusioni che, non riguardando la fattispecie oggetto della decisione, la Suprema Corte ha formulato indicando il principio generale secondo cui il segreto richiesto dalla madre al momento del parto è pervasivo e preminente sullo stesso diritto a promuovere azioni di *status* da parte del soggetto abbandonato e mai adottato. Ho destinato alla quinta parte (si veda p. 62) alcune sintetiche conclusioni.

IL PERCORSO ABBANDONO - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - ADOZIONE

L'abbandono di un bambino o di una bambina può essere dichiarato a partire da due diverse situazioni. La prima, prevista dall'articolo 11, comma 2, legge 4 maggio 1983, n. 184, ricorre quando «non risulti l'esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore (o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente)»: è indifferente a tal fine che la madre abbia dichiarato di non volere essere nominata o si sia limitata a non riconoscere il bambino o la bambina.

La seconda si verifica quando «sia accertata la situazione di abbandono (dei minori) perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi»: a tale situazione, così descritta nell'articolo 8, comma 1, legge n. 184 del 1983, è dedicato l'intero capo II della legge.

La prima condizione si verifica quando i bambini e le bambine nascono con parto anonimo ma anche quando i genitori, che pure non hanno richiesto l'anonimato, non provvedono al riconoscimento. Questo secondo non è un caso così raro come sembra: si verifica quando le madri, che non hanno dichiarato alcuna volontà, si allontanano dall'ospedale (spesso rendendosi irreperibili); quando nessuno dei genitori che ha richiesto la sospensione della procedura di adottabilità riconosce il figlio allo scadere della sospensione concessa (articolo 11, comma 2, legge n. 184 del 1983); quando le madri infrasedicenni, allo scadere dei termini assegnati, non riconoscono il proprio nato (articolo 11, comma 5); quando la madre premuore prima di potere manifestare alcuna volontà e nessun altro riconosce il bambino o la bambina o promuove la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

La seconda situazione è quella dei bambini e delle bambine dichiarati adottabili a seguito di una procedura di accertamento dello stato di abbandono che ha ormai assunto i caratteri propri del processo contenzioso.

Indipendentemente dalla circostanza che l'abbandono sia stato volontariamente operato dai genitori che non hanno effettuato il riconoscimento, ovvero che esso sia stato accertato dal tribunale per i minorenni, l'ordinamento propone un percorso ordinario, secondo cui:

1. lo stato di abbandono deve essere dichiarato dal tribunale per i minorenni con una sentenza che dichiara l'adottabilità del minore di età;
2. divenuta definitiva la sentenza, il minorene adottabile viene accolto in affidamento preadottivo (quasi sempre preceduto da un affidamento cosiddetto a rischio) in una famiglia;
3. decorso positivamente l'anno di affido preadottivo il minorene viene adottato.

Merita ricordare come, al raggiungimento dei singoli step della procedura di adottabilità, maturano condizioni finalizzate a favorire il difficile innesto del minore di età nella nuova situazione familiare.

Rispetto ai minorenni non riconosciuti, per quanto il riconoscimento sia sempre possibile, l'articolo 11, comma 7, prima parte, legge n. 184 del 1983 prevede che, intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento resti privo di efficacia. E lo stesso comma 7, nella seconda parte, continua disponendo che, ove fosse stata promossa una procedura per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità del minorene non riconosciuto questa sarebbe sospesa di diritto e si estinguerebbe a seguito della sentenza di adozione definitiva.

Con la definitività di questa sentenza, l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, e cessano i rapporti con la famiglia d'origine (articolo 27, legge n. 184 del 1983)¹⁵.

¹⁵ Legge n. 184 del 1983, articolo 11, comma 7, «Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva»; articolo 27, «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali».

DEL DIRITTO ALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI DELLE PERSONE (MINORENNI O ADULTE) ABBANDONATE E MAI ADOTTATE

Non sempre le cose si svolgono secondo il percorso che potremmo definire virtuoso ipotizzato dal legislatore: emersione dello stato di abbandono di un minorenni, attivazione da parte del pubblico ministero di una procedura di accertamento della concretezza di tale condizione a cui, ove riconosciuta, consegue la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'adottabilità; al consolidamento della predetta sentenza, seguono affidamento preadottivo e, infine, adozione.

Infatti, mentre la prima fase fino alla sentenza dichiarativa dell'adottabilità, è esclusivamente giudiziaria, (il pubblico ministero ha l'obbligo di agire e, di converso, il tribunale deve accertare – o respingere – la domanda proposta dal pubblico ministero), l'effettivo collocamento del minorenni adottabile in affidamento preadottivo e la sua successiva adozione da parte di una coppia, sono subordinate alla concreta esistenza di famiglie che accolgono e adottano i minori di età adottabili. Va ricordato, a tal proposito, che per quanto possano essere residuali, non sono pochi i casi dei minorenni abbandonati e mai adottati, nonostante l'impegno dei tribunali e dei servizi sociali.

Deve pertanto essere chiarito se e quali diritti hanno i soggetti abbandonati e mai adottati.

È ormai principio acquisito in giurisprudenza che

il diritto del figlio ad uno *status* filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza su tale *status* può determinare una condizione di disagio ed un *vulnus* allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita.

La sfera all'interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno *status* filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (articolo 2 della Costituzione e articolo 8 Corte europea dei diritti dell'uomo)

intesi nella dimensione individuale e relazionale (Cassazione, n. 24292 del 2016; conf. Cassazione n. 11887 del 2015, Cassazione n. 4020 del 2017 e da ultimo Cassazione n. 19824 del 2020).

A tacere del fatto che l'acquisizione di uno *status* filiale, oltre a essere rilevante ai fini del raggiungimento di una piena identità personale, ha riflessi significativi sul diritto a ricevere mantenimento, istruzione ed educazione dai genitori in quanto figlio, e in generale sui diritti patrimoniali e successori connessi allo *status*.

Il tema dell'accesso alle informazioni sulle origini da parte della persona abbandonata e mai adottata richiede un chiarimento preliminare.

La condotta abbandonica non deve aver creato rischi anche solo potenziali al bambino o alla bambina perché altrimenti il comportamento sarebbe penalmente rilevante *sub art.* 591 l e uc cp che sanziona fino a 7 anni e 6 mesi di reclusione la condotta intenzionale, attiva od omissiva, del genitore da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del bambino o della bambina. In questi casi le generalità della madre (e anche del padre se presente al parto) saranno ricercate attivamente, in quanto oggetto delle indagini, da parte della polizia giudiziaria impegnata nell'accertamento del reato. Esclusa pertanto l'ipotesi che l'abbandono sia stato realizzato con una condotta penalmente rilevante, deve esaminarsi la possibilità che la madre abbia utilizzato la facoltà di dichiarare di non volere essere nominata al momento del parto.

Il tema è strettamente intrecciato con l'evoluzione del diritto di famiglia che solo con la legge 19 maggio 1975, n. 151 trova finalmente una riforma organica. Prima di allora, nell'ordinamento previgente (codice del 1865), la stigmatizzazione sociale e giuridica delle unioni illegittime¹⁶ era alla base del fenomeno dell'abbandono dei minori di età, alimentava il numero dei casi e poteva giustificare condotte abbandoniche illecite. Pur tuttavia in quell'ordinamento non mancavano norme finalizzate alla tutela della relazione madre-figlio oltre che giustificate dalla necessità di ridurre un massiccio fenomeno (regio decreto 8 maggio 1927, n. 798, *Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono* e nel relativo regolamento regio decreto 29 dicembre 1927 n. 2822)¹⁷.

16 I figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse, al tempo del concepimento, legata in matrimonio con altra persona non potevano essere riconosciuti, articolo 180; il divieto proseguiva, salvo eccezioni, con il codice del 1942, articolo 252, fino al 1975.

17 Tra quelle più rilevanti per il tema trattato: regio decreto 8 maggio 1927, n. 798, articolo 9: «Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo, a norma degli articoli da 1 e 4 del presente decreto, la direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve compiere, nei modi che ritenga congrui, riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurarne all'infante l'allattamento materno o d'indurre la madre stessa a riconoscere il figlio. La levatrice e il medico, che hanno prestata assistenza durante il parto alla madre dell'infante, sono tenuti a rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini. In caso di rifiuto, si applica l'art. 210 del Codice penale. È rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertarne la maternità degli illegittimi, ed è fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli articoli 163 e 177 del Codice penale. Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 190 e seguenti del Codice civile concernenti le indagini sulla maternità e l'azione per la dichiarazione di maternità». Regio decreto 29 dicembre 1927 n. 2822, articoli 21-24: art. 21. «Le indagini per l'accertamento della maternità, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto legge 8 maggio 1927 n. 798, debbono essere possibilmente compiute per mezzo di ispettori sanitari o di apposite assistenti visitatrici di comprovata serietà e riservatezza»; art. 22. «Agli effetti dell'accertamento di cui nell'articolo precedente, si deve cautamente e con ogni possibile delicatezza interrogare la persona che presenta l'infante ed, occorrendo, svolgere verso di essa una paziente opera di persuasione, per indurla a fornire tutte quelle notizie che valgano ad identificare la genitrice dell'infante medesimo, facendole presenti gli scopi ai quali tende la ricerca, la sua utilità e l'obbligo per gli organi dell'assistenza, di tenere segreto l'esito delle indagini. Nei casi in cui riesca

Non era comunque negata alla madre la possibilità di restare anonima. Nel regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, articolo 73¹⁸ si chiarisce che la dichiarazione di nascita del figlio nato da unione illegittima doveva essere personalmente resa soltanto per il genitore che la faceva (dimostrando che nulla osta al riconoscimento *alias* di non essere uniti in matrimonio con altra persona) e si rinviene il primo accenno al consenso dei genitori a essere nominati che doveva essere «fatto constare per atto pubblico».

Certamente la natura di illegittimo nel regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'*Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono*¹⁹, comportava significative conseguenze. Il numero degli illegittimi era tale che lo Stato si era prefisso il compito di ridurre il numero e comunque di garantire loro l'allattamento disponendo modalità strutturate di ricerca delle madri abbandoniche mediante

possibile identificare la levatrice e il medico che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, le persone incaricate delle indagini, a termini dell'art. 21, devono procedere al loro interrogatorio, allo scopo di accertare le condizioni sanitarie della puerpera»; art. 23. «Nei riguardi degli infanti nati negli istituti di maternità od in altri pubblici istituti ospedalieri, le indagini di cui all'art. 21, da condursi analogamente al disposto dell'art. 22, saranno più specialmente preordinate presso i detti istituti. All'uopo l'amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere preventivi speciali accordi con le amministrazioni degli istituti di maternità e di quelli ospedalieri. Per l'accertamento della maternità degli infanti abbandonati o rinvenuti in luoghi pubblici, si dovrà attendere il compimento delle indagini dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria, per avvalersene nei limiti consentiti dalle leggi»; art. 24. «Le indagini per la ricerca della maternità, a termini degli artt. 22 e 23, si faranno di preferenza verbalmente. I risultati di tali indagini saranno registrati solo in quanto si riferiscano direttamente o indirettamente allo stato fisiologico e patologico del neonato, senza riferimento alle generalità della madre. Qualora le indagini debbano essere fatte per iscritto, le carte relative dovranno conservarsi in piego suggellato, con le firme di due componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto e di due impiegati dell'ufficio che attende al servizio di ricezione».

- 18 Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, *Ordinamento dello stato civile*, articolo 73: «Se la nascita è da unione legittima, nell'atto relativo, oltre le indicazioni di cui all'art. 71, si devono enunciare il nome e cognome, l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione e la residenza del padre e della madre. Se la nascita è da unione illegittima, le enunciazioni sopra indicate dovranno essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendono la dichiarazione di nascita, o che hanno fatto constare per atto pubblico del proprio consenso ad essere nominati, ferma in ogni caso la disposizione dell'art. 83, comma primo, parte prima» (la norma citata disponeva che «chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento a sensi di legge [...]»).
- 19 La nozione di illegittimo era molto ampia per il regio decreto legge citato. In generale erano tali i fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono e altresì erano considerati illegittimi: «a) i fanciulli abbandonati, figli di ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della Provincia; b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei Comuni della Provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile, come figli di ignoti; c) ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di povertà e provveda inoltre direttamente all'allattamento o allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, o gravi motivi d'ordine morale».

accertamenti riservati la cui segretezza era presidiata penalmente. La normativa del 1927 deve ritenersi abrogata in quanto riservata a una categoria di illegittimi che oggi è sparita. In ogni caso il divieto di cui all'articolo 9, comma 4 del regio decreto legge n. 798 del 1927 riguardava «l'esito delle indagini compiute per accertarne la maternità degli illegittimi», indagini che il regolamento aveva disposto fosse eseguite «da parte degli ispettori sanitari o di apposite assistenti visitatrici di comprovata serietà e riservatezza». Letteralmente il divieto era dunque limitato a quelle indagini e non ad altre fonti di informazione come l'archivio dei brefotrofi o qualunque altro ente sanitario o sociale, pubblico o privato che sia in possesso di informazioni utili. Peraltro va segnalato che il Tribunale di Milano con ordinanza n. 14/31973 aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, in riferimento all'articolo 30, comma 3, della Costituzione nel corso di un giudizio per *dichiarazione di maternità naturale* in quanto, alla luce della norma citata, non riteneva di poter superare il rifiuto, da parte del brefotrofo che aveva accolto all'epoca il bambino abbandonato, di fornire informazioni sulla identità della madre.

La Corte costituzionale, esaminando la questione con sentenza n. 207/1975, rilevava che l'esatta portata e il preciso significato della norma deve rinvenirsi nel fine di agevolare la ricerca della maternità dei fanciulli illegittimi abbandonati per assicurar loro una migliore assistenza. Ed è ovvio che questo fine può essere più agevolmente conseguito attribuendo il carattere della massima riservatezza alle indagini svolte dall'istituto ricoverante.

Proprio perché tali finalità rientrano secondo la Corte nella tutela sociale garantita ai figli nati fuori dal matrimonio dall'articolo 30, comma 3 della Costituzione, la questione doveva essere dichiarata non fondata. Se il giudice delle leggi fosse investito nuovamente di una questione analoga difficilmente potrebbe disconoscere l'implicita abrogazione delle norme del 1927 (o comunque la loro incostituzionalità), dopo l'emanazione della legge n. 184 del 1983 e la parificazione dei diritti dei figli (naturali e legittimi, adulterini o incestuosi) intervenuta con la legge 10 dicembre 2012 n. 219 e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Tanto più perché, mentre si sviluppava l'evoluzione dell'ordinamento italiano, sono giunti ulteriori stimoli dalle convenzioni internazionali a partire dal 1989. Nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 7 si legge che il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. Gli Stati vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia. All'art. 8 si precisa che gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo e della fanciulla a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come

riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Se una fanciulla o un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati «devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile».

La ricostruzione dei diritti delle persone abbandonate e mai adottate può avvalersi anche delle norme convenzionali sugli adottati che offrono varie suggestioni utilizzabili anche, e a maggior ragione, per chi non è stato mai adottato.

Nella convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ratificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, nell'articolo 30 si legge:

Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.

Con la raccomandazione 1443, adottata il 26 gennaio 2000 in materia di *Adozione internazionale: rispetto per i diritti dei bambini*, il Consiglio d'Europa invitava gli Stati membri ad assicurare il diritto dei bambini e delle bambine adottati a sapere delle proprie origini al più tardi al raggiungimento della maggior età e a eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria. Infine nel 2008 è stata approvata dal Consiglio d'Europa la Convenzione europea sull'adozione dei minori 7 maggio 2008 (non ancora ratificata dall'Italia) che opera una revisione della convenzione internazionale del Consiglio d'Europa in materia di adozione di bambini e bambine e mira a fornire un efficace complemento in particolare alla Convenzione de L'Aja del 1993; nel testo (articolo 22²⁰) si trova un più esplicito riconoscimento

20 Convenzione europea sull'adozione dei minori, 7 maggio 2008, articolo 22, *Accesso e divulgazione di informazioni*: «1. Possono essere previste delle disposizioni per consentire che l'adozione sia portata a termine senza rivelare l'identità dell'adottante alla famiglia di origine del bambino. 2. Saranno adottate delle disposizioni per autorizzare o prescrivere che la procedura di adozione si tenga a porte chiuse. 3. Il bambino adottato ha accesso alle informazioni in possesso delle autorità competenti relativamente alle proprie origini. Quando i suoi genitori di origine hanno il diritto legale di non rivelare la loro identità, sarà facoltà delle autorità competenti, nei limiti consentiti dalla legge, determinare se negare tale diritto e divulgare informazioni di identificazione, tenuto conto delle circostanze e per i rispettivi diritti del bambino e dei suoi genitori di origine. Orientamenti adeguati possono essere forniti ad un bambino adottato che non abbia raggiunto la maggiore età. 4. L'adottante e l'adottato devono essere in grado di ottenere un documento che contiene estratti di registri pubblici che attestino la data e il luogo di nascita del bambino adottato, ma che non rivelino espressamente il fatto dell'adozione o l'identità dei suoi genitori di origine. Gli Stati contraenti possono decidere di non applicare questa disposizione alle altre forme di adozione di cui all'articolo 11, comma 4, della presente Convenzione. 5. Visto il diritto di una persona a conoscere la sua identità e l'origine, le informazioni riguardanti l'adozione devono essere raccolte e conservate per almeno 50 anni dopo che l'adozione sia divenuta definitiva. 6. I pubblici registri devono essere conservati e, in ogni caso, il loro contenuto riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non hanno un interesse legittimo a conoscere se una persona è stata adottata

del diritto di ogni persona a conoscere la sua identità e origine. A oggi nell'ordinamento italiano la possibilità offerta alla madre di dichiarare di non voler essere nominata subito dopo il parto (e indirettamente al padre quando questi è cosciente dell'abbandono) complica notevolmente e può nei fatti impedire l'esercizio del diritto del figlio a uno *status* filiale corrispondente alla verità biologica. In questo caso il diritto del figlio deve confrontarsi con le norme che tutelano la segretezza del parto richiesta dalla madre, segreto tutelato dall'articolo 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396²¹, articolo 93, comma 2 e 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196²². Alle predette norme si aggiunge l'articolo 28, comma 7, legge 4 maggio 1983 n. 184 che, essendo inserito nel capo IV dedicato alla dichiarazione di adozione parrebbe riferirsi unicamente alle persone abbandonate e adottate. Invero la circostanza che una prima stesura del testo, introdotto con la legge 28 marzo 2001, n. 149 in cui si menzionava espressamente la condizione dell'adottato, sia stata sostituita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 con un testo in cui è caduto il riferimento predetto, consente di concludere che esso possa estendersi anche alle persone abbandonate e non adottate. Soprattutto inducono a ritenere che si estendano a questi ultimi le statuizioni della sentenza della Corte costituzionale 18-22 novembre 2013, n. 278 che, prevedendo la necessità di un interpellato della madre anonima per verificare l'intenzione di una eventuale revoca dell'anonimato, fa riferimento generico al figlio, senza specificare che sia stato o meno adottato.

In particolare la Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*), come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente

o no, e se le informazioni sono rese, l'identità del suo o dei suoi genitori di origine».

- 21 Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 30, comma 1: «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata».
- 22 Decreto legislativo n. 196 del 2003, articolo 93: comma 2, «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento»; comma 3, «Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile».

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127* – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Una diversa conclusione che escludesse le persone abbandonate e mai adottate dalla possibilità di chiedere l'interpello della madre anonima come previsto dall'articolo 28, comma 7, come integrato dalla Corte costituzionale, non reggerebbe a una valutazione di costituzionalità sotto il profilo del principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione). Invero non si comprende perché la persona abbandonata e mai adottata, dovrebbe godere di un diritto di accesso alle informazioni sulle origini diverso e meno ampio di quello spettante alla persona abbandonata e adottata: per chi non è mai stato adottato non sussiste la necessità di quelle particolari precauzioni finalizzate alla tutela dei genitori adottivi e della tranquillità del nuovo assetto familiare²³. Pertanto, traendo le conclusioni da quanto fin qui premesso, il diritto all'accesso alle informazioni sulle origini della persona abbandonata e mai adottata potrà essere esercitato con due modalità diverse: a seconda che sia figlio di madre anonima o che sia stato partorito da una donna che non l'ha riconosciuto ma non ha chiesto l'anonimato. Nella prima ipotesi, parafrasando il comma 7 dell'articolo 28, raggiunta l'età di 25 anni (18 se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica), potrà chiedere al giudice di interpellare la madre ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione; se dagli accertamenti svolti risulti che la madre è deceduta potrà ottenere le informazioni raccolte; se risultano fratelli o sorelle anche questi ultimi dovranno essere interpellati per esprimere il loro consenso. Nella seconda ipotesi la persona abbandonata raggiunta l'età di 25 anni (18 se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica) potrà chiedere direttamente agli enti detentori di informazioni copia degli atti. A favore del minore abbandonato e non adottato, alla luce del comma 6 dell'articolo 28, il soggetto esercente la responsabilità genitoriale (tutore o ente designato) potrà ottenere informazioni sull'identità dei genitori biologici su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerterà che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore di età.

²³ In tal senso, per una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 28 si veda Tribunale per i minorenni di Firenze n. 1219 del 2018, cron. inedito.

DEL DIRITTO DELLE PERSONE (MINORENNI O ADULTE) ABBANDONATE E MAI ADOTTATE A PROMUOVERE LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ; CONFRONTO CON UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

L'ultima pronuncia della Suprema Corte già citata²⁴ offre validi spunti per districarsi nella ricostruzione del diritto spettante al soggetto abbandonato e mai adottato, anche figlio di madre anonima, di chiedere la dichiarazione giudiziale di maternità.

Sembrirebbe che la Cassazione voglia ratificare il principio che tutti i soggetti non riconosciuti, anche figli di madre anonima, abbandonati e dichiarati adottabili, minorenni o già adulti, se non sono stati concretamente adottati hanno diritto di promuovere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità regolata dagli articoli 269 e seguenti del codice civile.

Nella fattispecie risulta che il ricorrente (nato nel 1934 e dunque settantaquattrenne alla data del ricorso presentato nel 2008), dopo che la madre era deceduta, aveva promosso domanda di dichiarazione giudiziale di maternità; è pacifico che lo stesso, fin da bambino, era stato accolto in famiglia e cresciuto come un figlio dalla madre biologica che, partorendolo (nel 1934), aveva dichiarato di non volere essere nominata.

I motivi che avevano indotto la madre a una tale condotta possono solo essere intuiti alla luce del contrasto emerso per motivi ereditari con la sorella riconosciuta. Dalla sentenza emerge che i giudici di merito di primo e secondo grado avevano ritenuto che le prove raccolte (consulenza immunogenetica, deposizioni di testi non legati da vincoli di parentela e/o affinità, verbale di testamento olografo) integrassero plurimi indizi gravi, precisi e concordanti nell'unico senso che il ricorrente era figlio della donna da lui indicata che l'aveva peraltro cresciuto al pari degli altri figli. La stessa pronuncia, opportunamente, ci ricorda come

la previsione della imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale sia della maternità che della paternità – unitamente a quella che la prova può essere data con ogni mezzo, a norma dell'articolo 269, comma 2, del codice civile – dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela a tale diritto, riconoscendo l'interesse all'accertamento dello *status* di filiazione corrispondente alla verità biologica, in quanto componente essenziale del diritto all'identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta.

Fin qui la decisione del caso sottoposto all'esame dei giudici. Peraltro la suddetta pronuncia sembra dare per scontato che l'azione di dichiarazione giudiziale di maternità non possa essere

24 Cassazione, sezione I, 30 gennaio - 20 settembre 2020 n. 19824; presidente Valitutti; estensore Fidanzia; pubblico ministero Soldi. (Conf.) <http://app.go.wolterskluwer.com/er?s=1364398973&lid=138523&elq=~eloqua..type--emailfield..syntax-recipientid..encodeFor--url~->.

promossa nei confronti della madre anonima fin quando essa è in vita

in quanto nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di filiazione, quello della madre a mantenere l'anonimato al momento del parto si ponga comunque in posizione preminente. Quest'ultimo diritto, infatti, come sopra già evidenziato, è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l'anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un'azione di accertamento giudiziale della maternità. Dunque, in tale prospettiva e per garantire ampia tutela alla donna che compie tale difficile scelta, il diritto all'anonimato non può essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre.

Salvo poi dovere riconoscere che la regola appena esposta

può essere, al limite, derogata (consentendo quindi l'esercizio dell'accertamento giudiziale della maternità) solo ove fosse stata proprio la madre – come, peraltro, è accaduto nel caso che forma oggetto del presente procedimento – con la propria inequivocabile condotta, ad aver manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa, di rinuncia alla genitorialità giuridica, accogliendo nella propria casa il bambino come un figlio.

A parere dello scrivente, mentre è apprezzabile la decisione assunta nel caso specifico, non possono essere condivise, nonostante l'autorevolezza del giudice che l'ha adottata, le ulteriori conclusioni, non rientranti nell'area decisionale della fattispecie sottoposta all'esame e come tali qualificabili come *obiter dictum*.

Basti dire che, nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, ove il ricorrente avesse voluto procedere ex articolo 269 del codice civile quando la madre era ancora in vita, non avrebbe avuto alcun bisogno di agire ex articolo 28, comma 7, legge 4 maggio 1983, n. 184 per chiedere l'interpello della madre anonima al fine di acquisire l'eventuale consenso al disvelamento del segreto, in quanto, almeno per lui e la ristretta cerchia dei familiari, la verità sull'origine biologica era ben nota. Anche se l'azione fosse stata proposta prima del 2006, vigente l'articolo 274 del codice civile, il ricorrente avrebbe ben potuto produrre in giudizio circostanze specifiche (da valutarsi alla stregua di criteri di verosimiglianza e non di certezza secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione) che pure avrebbero superato il vaglio dell'ammissibilità dell'azione di cui all'articolo 274 del codice civile, ove la norma fosse stata ancora in vigore²⁵.

²⁵ Per inciso l'articolo 274 del codice civile, è stato definitivamente cancellato dalla Corte costituzionale con sentenza 10 febbraio 2006, n. 50, in cui

Invero la stessa Cassazione, n. 19824 del 2020, sottolinea come l'azione di dichiarazione giudiziale andava accolta

raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.

Nelle conclusioni della pronuncia citata (n. 19824 del 2020), indicando il principio secondo cui «al di fuori del caso limite sopra enunciato, la tutela del diritto all'anonimato della madre, per tutta la durata della vita della stessa, deve essere, come detto, massima» la Cassazione sembra voler disegnare una sorta di immunità dall'azione di dichiarazione giudiziale della maternità e paternità. Una tale immunità è sconosciuta nell'ordinamento ed è pertanto inammissibile.

Il legislatore ha disposto la segretezza della documentazione sanitaria ma non può vietare che la conoscenza della verità sull'origine biologica della persona mai adottata sia ricavabile da altre fonti (testimoniali, documentali o scientifiche) come se il segreto del certificato di assistenza al parto comporti il divieto a chi ne ha interesse di produrre prove raccolte *aliunde* a sostegno dei propri diritti.

Una diversa soluzione cozzerebbe con l'articolo 30 della Costituzione commi 1 e 3: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [...]. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima». E sarebbe inoltre in palese contrasto con l'articolo 24 della Costituzione secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».

In ogni caso, a tacer d'altro, l'applicazione del principio esposto porterebbe a conseguenze irragionevoli. Si pensi ai casi (rari ma realmente accaduti) di bambini e bambine riconosciuti dal solo padre mentre la madre aveva optato per il parto in anonimato. In questi casi le generalità della madre sono, per ovvi motivi, ben note al padre, che potrebbe addirittura avere preenziato allo stesso parto, e magari a molte altre persone ovvero convalidate da accertamenti scientifici (come nel caso esaminato dalla Suprema Corte).

Non può condividersi pertanto l'opinione di chi ritiene che la domanda di dichiarazione giudiziale della maternità debba essere respinta ovvero dichiarata inammissibile perché, nell'ottica di un corretto bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco, il diritto al mantenimento del figlio risulta certamente recessivo rispetto

è ben descritta la tormentata evoluzione della norma, che è stata ritenuta confliggere con la Costituzione per violazione degli articoli 3, comma 2, 24 e 111.

alla primaria e imprescindibile garanzia di tutela della vita e della salute della madre e del figlio sottesa alla protezione del diritto all'anonimato della madre che abbia inteso non essere nominata (in tal senso si veda Tribunale di Milano 14 ottobre 2015, n. 11475).

Si pensi inoltre ai casi, purtroppo non infrequenti, di bambini e bambine nati con malformazioni connesse alla irregolare condotta della madre durante la gravidanza (sono provati gli effetti teratogeni dell'assunzione di alcol e sostanze prima del parto). In queste ipotesi la giurisprudenza riconosce al figlio, tramite il suo rappresentante/curatore, la possibilità di attivare un'azione di risarcimento del danno alla propria salute. Ma se si trattasse di minorenni abbandonato e mai adottato, e per ipotesi risultasse *aliunde* l'identità della madre (come succede in casi simili a quello esaminato dalla Cassazione citata), ciononostante l'azione sarebbe praticamente impedita dall'aver la donna scelto di partorire in anonimato, scelta che potrebbe essere stata maturata come tentativo di liberarsi da responsabilità, ben sapendo di essere stata causa di quel danno.

A sostegno dell'intoccabilità del diritto della madre di partorire in anonimato si usa dire che tale diritto mira da un lato ad assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e dall'altro a distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi e che in tal senso è ragionevole che la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione.

Mi è già capitato di osservare²⁶ che tale argomento, in realtà, prova troppo, specialmente se confrontato con l'esperienza pratica. L'esperienza, invero, consente di osservare che la maggior parte delle donne che, avendo deciso di abbandonare il proprio figlio, si avvicinano alle strutture ospedaliere, è completamente all'oscuro della normativa che regola la vicenda e viene piuttosto informata dei suoi diritti dagli operatori dei servizi sociali ospedalieri immediatamente prima o, più frequentemente, per motivi oggettivi, solo dopo il parto. Inoltre non risulta che sia mai stata segnalata una differenza significativa tra le statistiche degli infanticidi nei Paesi che riconoscono più o meno ampiamente, ovvero negano, il parto in anonimato.

Dovrà viceversa riconoscersi che il parto in anonimato è tra le prime cause che favoriscono i non pochi casi di alterazione di stato, tanto da avere indotto il legislatore a predisporre gli strumenti preventivi previsti dall'articolo 74, legge 4 maggio 1983, n. 184

26 AA.VV. (2016). L'attuale formulazione dell'articolo 28 alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Possibili linee ricostruttive, in *Diritto di famiglia e minorile*. Torino, 275 e ss.

CONCLUSIONI

Alla luce delle osservazioni svolte si possono trarre le seguenti sintetiche conclusioni:


- per quanto il legislatore non l'abbia espressamente previsto, non può dubitarsi che ai minori di età abbandonati e non adottati spetta lo stesso diritto dei minorenni adottati di richiedere, al compimento del diciottesimo anno di età (per motivi di salute) e comunque del venticinquesimo anno di età, l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Se figlio di madre anonima, il ricorrente dovrà richiedere al tribunale per i minorenni del luogo di residenza l'interpello della madre ai fini dell'eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata; se la madre anonima fosse deceduta il tribunale fornirà le informazioni; in presenza di una richiesta esplicita di informazioni su eventuali fratelli questi dovranno essere interpellati per prestare il loro consenso. Se la madre non avesse richiesto l'anonimato le informazioni potranno essere richieste direttamente agli enti titolari delle informazioni e comunque autorizzate dal tribunale;
- l'azione tesa alla dichiarazione giudiziale di maternità (per quanto rari possano essere i casi di conoscenza delle origini ricavata *aliunde*) non può ritenersi inammissibile solo perché la donna aveva optato per il parto in anonimato. A differenza dei minori di età adottati²⁷, i minori di età abbandonati e mai adottati, anche da adulti, mantengono il diritto imprescrittibile di agire per la dichiarazione giudiziale di maternità e paternità, che siano vivi o meno i genitori e che si tratti o meno di madre anonima. La scelta di non essere nominata da parte della madre al momento del parto priverà il ricorrente della possibilità di acquisire i documenti segreti, resterà pertanto suo onere provare il fondamento delle sue ragioni (la prova può essere data con ogni mezzo, come da articolo 269 codice civile) rispettando i canoni della copiosa giurisprudenza formatasi sull'argomento.

²⁷ I minori di età adottati, a seguito dell'adozione, hanno interrotto i rapporti verso la famiglia d'origine (articolo 27, legge 184 del 1983, salvi i divieti matrimoniali) e pertanto per loro è preclusa ogni possibilità di azione di *status*.

05 LE MADRI BIOLOGICHE NELLA RICERCA DELLE ORIGINI



Raffaella Pregliasco
*Ricercatrice,
Istituto degli Innocenti*



Il nostro ordinamento riconosce un diritto di accesso alle origini, disciplinato sia dalle normative internazionali che nazionali²⁸,

28 In particolare, nelle raccomandazioni espresse dal Comitato ONU sui diritti del fanciullo, più volte il nostro Paese è stato chiamato a rivedere la propria disciplina interna in direzione più garantista rispetto all'esercizio del diritto di cui all'articolo 7 della Crc: «1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia [...]. Ma la tutela del diritto all'accesso delle informazioni sulle proprie origini non deriva solo dall'articolo 7 della Crc ma anche da altre disposizioni interne alla stessa e da un insieme di richiami normativi contenuti in altri strumenti internazionali, in particolare riferibili alla disciplina dell'adozione». Articolo 8 della Crc: «1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze. illegali. 2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati Parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile». Ricordiamo, innanzitutto, quanto previsto dalla Convenzione de L'Aja del 1993 sulla tutela dei minori di età e la cooperazione in materia di cooperazione internazionale che – all'articolo 16, comma 1,

che ha come attore principale il soggetto adottato e incontra un limite di bilanciamento esterno nel diritto all'identità della persona che non vuole essere nominata, che è unica titolare dei propri dati²⁹. Non vi è viceversa un diritto dei genitori biologici alla ricerca della propria discendenza in caso di adozione poiché la normativa nazionale all'articolo 28, comma 4, vieta la divulgazione di notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa derivare rapporto di adozione. Il nostro ordinamento riconosce, infatti, e privilegia come diritto, che non entra in bilanciamento con altri diritti di terzi, il diritto alla privacy dei minori di età adottati³⁰.

lettera a), e agli articoli 30 e 31 – dedica un'articolata disciplina della materia prevedendo un'adeguata archiviazione e conservazione dei dati inerenti l'identità del minore di età in adozione e le informazioni sulla sua storia personale e l'accesso del minore di età o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.


Articolo 16, comma 1, lettera a), «L'Autorità centrale dello Stato di origine redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonché circa le sue necessità particolari».

Articolo 30, «1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. 2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato».

Articolo 31, «Salvo quanto previsto dall'art. 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi».

A livello europeo, anche la Convenzione sull'adozione dei minori del 1967 – così come modificata nel 2008 – pone un accento particolare sul diritto all'identità riconoscendo ai minorenni adottati il diritto di accedere alle informazioni sulle proprie origini, e precisando che, in caso di richiesta di anonimato, siano le autorità competenti a decidere se e quali informazioni siano accessibili per gli adottati.

- 29 Cassazione civile, sez. unite, sentenza del 20 dicembre 2016, n. 1946/2017, dep. il 25 gennaio 2017. Le sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».
- 30 L'articolo 50 del d.lgs n. 196 del 2003 prevede il divieto di pubblicazione e di divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie e immagini che consentano di giungere all'identificazione di un minore coinvolto in un procedimento giudiziario anche diverso da quello penale. Inoltre l'articolo 38 del Regolamento generale sulla protezione di dati dispone che «i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori ai fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali



Questo principio può essere considerato di portata generale e trova espresso riconoscimento, oltre che nelle norme *ad hoc* citate, anche nell'esame delle norme relative al diritto all'identità personale. L'articolo 16 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, stabilisce che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze». D'altra parte, si riscontra da tempo, accanto al desiderio – da parte dell'adottato – di conoscere il suo contesto di nascita, una generale esigenza delle famiglie biologiche, in particolare di fratelli e sorelle, di raccogliere informazioni su coloro che sono stati dati in adozione³¹.

relativi ai minori all'atto di utilizzo di servizi forniti direttamente ad un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente ad un minore».

31 Interessante, in materia di accesso alle informazioni a parti invertite (cioè, da parte della madre biologica), è la pronuncia del TAR Toscana dell'8 ottobre 2018. (TAR Toscana, sezione I, Firenze, sentenza dell'8 ottobre 2018, n. 1269) Il caso riguardava una madre che aveva abbandonato in giovane età la figlia, al momento del parto, la quale era successivamente stata data in adozione. A distanza di anni la madre, per conoscere l'identità della figlia, ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge n. 241 del 1990, nei confronti dell'azienda ospedaliera ove aveva partorito. A fronte del diniego la signora ricorreva al TAR sostenendo che, poiché la Corte costituzionale

Accade infatti sempre più frequentemente, in particolare a causa dell'uso diffuso dei social media, che venga violata la privacy del minore di età attraverso la divulgazione dei suoi dati anagrafici o anche di immagini da parte dei genitori biologici o dei fratelli, con la conseguenza di esporre così il minore coinvolto a una improvvisa, incondizionata e incontrollata diffusione di informazioni relative alla propria identità personale. Tale fenomeno è purtroppo in espansione e alla portata ormai di soggetti di tutte le età con consapevolezza spesso limitata dei possibili rischi e distorsioni propri della rete; inoltre, la presenza di sempre più numerosi gruppi online e offline che sostengono le attività di ricerca, non solo dell'adottato, ma sempre più spesso delle famiglie biologiche, rende opportuna una immediata presa di conoscenza della portata del fenomeno e la messa a sistema di servizi e strumenti *ad hoc*, senza limitarsi a richiamare un dato normativo che, pur presente, non è in grado di contenere il fenomeno³². Lungi dal soffermarsi su considerazioni valoriali ed etiche, è opportuno però interrogarsi su ciò che spinge le famiglie biologiche a raccogliere informazioni, su quale impatto può avere tale ricerca sulle famiglie stesse e sull'adottato, su quali rischi e soprattutto quali strumenti attivare per rispondere, nel rispetto di quello che oggi prevede la normativa italiana, a questi bisogni espressi. Limitiamoci qui a prendere in esame la posizione delle madri che non hanno riconosciuto alla nascita il proprio figlio/a, a cui sovente si fa riferimento come madri abbandoniche, con un chiaro riferimento valoriale assai discutibile in quanto non rispecchia in linea generale i diversi vissuti che portano, in gran parte dei casi, alla decisione di anonimato o di non riconoscimento. Va innanzitutto ricordato che la ricerca di informazioni da parte delle madri biologiche non è fenomeno recente³³ ma certamente solo negli ultimi tempi è emerso all'attenzione delle cronache e di quanti lavorano nel settore.

aveva riconosciuto la possibilità per il figlio di conoscere l'identità dei genitori naturali, la medesima possibilità dovrebbe essere riconosciuta anche a parti inverse. A detta del TAR, tuttavia, nel giudizio amministrativo prevale la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, legge n. 241 del 1990, secondo cui l'accesso agli atti deve essere negato quando sussista un divieto di divulgazione, come quello di cui all'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. Il TAR, inoltre, ha precisato che la legittimità costituzionale del divieto non può essere questionata in quella sede, essendo il giudice ordinario, in sede di volontaria giurisdizione, competente a tutelare la riservatezza dell'adottato. Per tali ragioni, il TAR ha rigettato il ricorso per l'annullamento del diniego di accesso agli atti presentato nei confronti dell'azienda ospedaliera.

- 32 Attualmente, in caso di pubblicazione sui social media di dati relativi a un minore di età adottato, è possibile chiedere l'intervento del Garante della privacy ai sensi degli articoli 141-144 del d.lgs n. 196 del 2003 chiedendone la rimozione per trattamento illecito dei dati personali ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento generale sulla protezione di dati dispone. In caso di rigetto da parte del Garante è possibile esperire ricorso all'autorità giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152 del d.lgs n. 196 del 2003 entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato del rigetto da parte del Garante.
- 33 Nell'archivio dell'Istituto degli Innocenti è conservata ampia documentazione che testimonia la continua e sempre presente, attraverso i secoli, ricerca delle madri biologiche, che spesso lasciavano in dotazione all'Istituto i cosiddetti "segnî" attraverso i quali il figlio in futuro poteva tentare di rintracciarle. Cfr. Pregliasco R. (a cura di) (2013). Alla ricerca delle proprie origini. Roma, Carocci.

Tale evidenza, se unita alla considerazione che l'utilizzo dei social media per la ricerca online è generalmente caratteristico di soggetti più giovani, spesso minori di età, si arriva facilmente a dedurre che notizie e aspetti così delicati vengono trasmessi senza particolari tutele a un'utenza molto giovane che si presume abbia meno risorse per proteggersi da richieste di contatti non desiderati e che sia emotivamente meno strutturata per farvi fronte. Vi è un'altra caratteristica che negli ultimi tempi ha caratterizzato la ricerca di informazioni sul figlio biologico. L'utilizzo dei social media ha aperto alla possibilità di effettuare ricerche anche in caso di adozione internazionale. Tale situazione introduce ulteriori variabili di rischio non solo e non tanto nella ricerca ma soprattutto nel possibile contatto che potrebbe instaurarsi, variabili legate alle differenze culturali, linguistiche, ai contesti normativi di riferimento, alla veridicità, spesso, delle informazioni raccolte.

Fin qui abbiamo parlato della ricerca di informazioni sul proprio figlio biologico da parte delle madri, quindi di una ricerca in cui le madri assumono la funzione di soggetto attivo. Veniamo ora ad analizzare il caso in cui le madri siano soggetto passivo di una ricerca effettuata dal figlio biologico. È importante evidenziare che, in base alle ultime ricerche in materia, quando la ricerca si pone l'obiettivo di rintracciare i familiari biologici, la persona con la quale si vuole più spesso entrare in contatto è la madre. L'eventuale incontro con i fratelli viene sentito come meno impegnativo del punto di vista emotivo, mentre la figura paterna suscita scarso interesse. Sappiamo, come ricordato in apertura, che l'attuale testo dell'articolo 28 consente l'accesso alle informazioni sulle proprie origini, ivi comprese quelle identificative della madre naturale, al figlio adottato riconosciuto alla nascita. La più recente giurisprudenza ha consentito, anche in caso di parto in anonimato, ma solo laddove non vi sia una perdurante volontà della madre a mantenere il segreto, a conoscere l'identità di quest'ultima. Il diritto alla privacy della madre biologica rimane in ogni caso un diritto meritevole di tutela e occorre quindi, come già precisato anche qui, delineare strumenti non solo normativi ma anche prassi idonee a garantirne il suo pieno rispetto. Quale può essere infatti, anche in questo caso, l'impatto – generalmente a distanza di molti anni, spesso decenni – di una richiesta di contatto da parte di un figlio biologico perduto? Lungi dal voler indagare qui le implicazioni psicologiche di tali situazioni, ci limitiamo a porre con forza in evidenza che sia nel caso di ricerca della madre da parte del figlio che in caso di ricerca del figlio da parte della madre, sono in gioco vissuti, fragilità, bisogni specifici che devono essere presi in considerazione da tutti coloro – magistrati, operatori dei servizi territoriali, esperti degli enti autorizzati – che in questa ricerca vengono coinvolti. In via generale occorre condividere l'importanza di un'attività di supporto e accompagnamento specialistica, indirizzata non solo all'adottato e alla famiglia adottiva ma anche alle madri e alle famiglie biologiche.



In particolare, per venire incontro alle esigenze delle madri che cercano sarebbe innanzitutto opportuno fornire un'informazione approfondita e articolata in particolare a quelle donne che non intendono riconoscere il proprio figlio o che si avvalgono di un parto in anonimato. Perché la decisione sia consapevole, occorre innanzitutto informare adeguatamente sulle conseguenze giuridiche di tale decisione. Un intervento di supporto psicologico è richiesto, però, non solo al momento in cui matura la decisione di effettuare un parto in anonimato e di non riconoscere il bambino o la bambina ma anche nell'espletamento delle procedure di interpello (che devono prevedere idonee tutele per la madre) e soprattutto quando, nel corso della propria vita, emerge l'esigenza di sapere, di conoscere, di raccogliere qualche informazione sul figlio biologico. La madre deve essere messa a conoscenza che possono esistere sul territorio servizi che non giudicano ma che aiutano a rielaborare una ferita ancora aperta. Nel caso infine in cui siano gli adottati a cercare le madri, è fondamentale che queste ultime possano trovare, laddove lo desiderino, un interlocutore in un servizio specialistico che possa rispondere a eventuali dubbi e domande.

Con riferimento alle madri cui occorre verificare la perdurante volontà di anonimato, queste dovrebbero in ogni caso venire avvicinate da servizi appositamente formati in grado di spiegare

le conseguenze di una revoca del segreto, dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista emotivo. Soprattutto in quest'ultimo caso, è necessario concedere tempo e spazio adeguati di riflessione per una presa di consapevolezza effettiva della propria decisione, senza forzature. Infine, è fondamentale prevedere la possibilità di un supporto professionale e adeguato sia nelle fasi di avvicinamento sia in quelle di primo contatto tra madre/famiglia di origine e figlio biologico che rivestono carattere di grande delicatezza e che possono, nonostante una preparazione preventiva adeguata, portare a galla vissuti difficili da gestire in solitudine che necessitano spesso di un confronto con professionisti del settore.

In conclusione, l'attività di accompagnamento è uno strumento estremamente importante e prezioso. Tale intervento può essere realizzato dai tribunali per i minorenni, che svolgono questo compito in genere attraverso i giudici onorari specializzati, ma soprattutto dai servizi sociali sul territorio; spesso anche gli enti autorizzati sono chiamati a svolgere un'attività di supporto specialistico per la ricerca delle origini, per ciò che concerne l'adozione internazionale.

Sono sorti, in alcuni territori e presso qualche ente autorizzato, sportelli di accompagnamento alla ricerca delle proprie radici, ma il percorso per garantire un sostegno efficace e adeguato ai bisogni di coloro che intraprendono la strada della ricerca delle origini necessita di una maggiore consapevolezza e di sempre rinnovato impegno.

06 LA RICERCA DELLE ORIGINI NELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE: IL PERCORSO E I PROCESSI DI ACCOMPAGNAMENTO





La vita delle persone adottate è per molti aspetti come quella di qualunque altra persona. La differenza più importante – anche se ovvia – è riconducibile al fatto che chi viene adottato è cresciuto in una famiglia diversa da quella in cui è nato e da cui è stato separato, spesso dopo esperienze di grande avversità che hanno reso necessaria la suddetta separazione.

È proprio da questa separazione che emerge il nucleo centrale di questo capitolo: la ricerca delle origini. È un insieme di processi e attività che interessano le persone adottate nel corso della loro vita e che rappresenta uno dei compiti vitali più caratteristici dell'adozione. Individueremo prima alcuni errori comuni in relazione alla ricerca delle origini delle persone adottate, per dedicare il resto del capitolo ad approfondire le questioni chiave dei processi e delle attività coinvolte.

Alcuni degli errori menzionati sono i seguenti:

- la ricerca delle origini è il risultato della curiosità degli adottati;
- gli adottati nel mondo occidentale hanno la fortuna di crescere in società libere dalla xenofobia e dai pregiudizi sull'adozione;
- la ricerca delle origini è caratteristica dell'adolescenza;
- solo gli adottati infelici della loro famiglia adottiva hanno interesse della loro vita prima dell'adozione;
- poiché la ricerca delle origini ha a che fare con il desiderio di conoscere, la risposta degli adottanti deve essere quella di fornire all'adottato tutte le informazioni che hanno sulla sua storia precedente;
- cercare le origini significa recarsi nel Paese di nascita per incontrare persone della famiglia in cui si è nati;
- il ruolo fondamentale degli enti autorizzati all'adozione internazionale consiste nell'accompagnare gli adottati in quel viaggio nel Paese di origine, dando loro il necessario sostegno.

Non è curiosità, è identità. Il termine curiosità implica il desiderio di conoscere qualcosa di natura superficiale e talvolta indiscreta. Ciò che suscita la nostra curiosità è raramente essenziale, e le curiosità insoddisfatte, di solito, non influenzano la nostra vita. Al contrario, la ricerca delle origini degli adottati ha a che fare con l'identità, qualcosa che definisce profondamente la nostra essenza individuale. L'identità è un puzzle complesso che ha a che fare con chi siamo, quali sono le nostre radici e la nostra storia, gli eventi più importanti della vita che ci hanno plasmato come siamo, tutto ciò che ci differenzia dagli altri. Nelle persone adottate, la ricerca delle origini si riferisce a quegli aspetti dell'identità che hanno a che fare con la loro realtà preadottiva (chi, perché, dove, come), ma anche con la loro vita successiva e attuale (atteggiamenti degli adottanti, attuali realtà delle persone in relazione alle proprie origini, possibilità di ricerca, sentimenti in relazione all'adozione). L'aspetto più comune è che si tratta di un puzzle in cui mancano dei pezzi e la ricerca delle origini è proprio il tentativo di colmare quelle lacune.

Le differenze fondamentali con la curiosità sono due: da un lato, il carattere profondo e profondamente significativo dell'identità; dall'altro, mentre la curiosità può essere soddisfatta facilmente e subito accedendo alle informazioni in questione, la ricerca delle origini degli adottati comporta – solitamente – il tentativo di accedere a informazioni molto difficile, se non impossibile, da recuperare, soprattutto nei casi di adozione internazionale, e prevede processi a lunghissimo termine che sottendono molti “viaggi” intrapresi dalle persone adottate nel corso della loro vita.

RICERCA DELLE ORIGINI NEL CONTESTO SOCIOCULTURALE

Il processo di ricerca delle origini non può essere ben compreso se considerato come qualcosa che si limita alla sola sfera personale dell'adottato e a quanto accade all'interno della sua famiglia adottiva. Tre esempi serviranno a illustrare il fatto che si tratta di un processo inserito nel contesto socioculturale degli adottati:

L'adozione e la ricerca delle origini sono molto frequenti nelle riviste, nei reportage e nei film, con una visione del processo tanto romanzata quanto problematizzata, amplificando tipicamente la forza dei legami di sangue. Queste storie risuonano in modo speciale nello spettatore adottato, che, inevitabilmente, si rapporta a questi contenuti con una certa inquietudine.

Adottata in Cina, i suoi compagni di classe o di giochi hanno fatto a Beatrice molte volte domande che non fanno al resto dei suoi compagni di classe, domande sulla sua "vera" madre, sul suo "vero" Paese di origine, sulle circostanze in cui è stata "consegnata". Se Beatrice dice alla sua migliore amica che sta pensando alla sua madre biologica da un po', potrebbe ricevere risposte come: «Perché pensi a qualcuno che ti ha abbandonato o ti ha ferito? Dimentica il passato e goditi la fortuna della famiglia che ti è toccata», che produrrebbero in lei grande confusione. Il termine microaggressioni è stato usato per riferirsi a molti di questi episodi, il che implica che causano danni a coloro che li ricevono.

Arrivato nella sua famiglia adottiva italiana dall'Etiopia con pochi mesi di vita, Maurizio prende l'autobus diretto all'Università. Pieno di italiani bianchi, sul retro dell'autobus c'è un gruppo di emigranti neri vestiti con i loro abiti da lavoro. Maurizio vive quello che Lee (2003) ha definito il «paradosso dell'adozione transrazziale»: culturalmente e socialmente, è italiano come tutti gli altri italiani sull'autobus, ma razzialmente è nero come il gruppo marginale sullo sfondo. Di tutti i viaggiatori, solo Maurizio si chiede a quale gruppo appartenga, da che parte dovrebbe essere, sentendosi confuso e sorpreso.

I tre esempi precedenti illustrano il fatto che la ricerca delle origini avviene in un contesto sociale e culturale non neutrale rispetto all'adozione, al valore dei legami di sangue o alle differenze razziali, come hanno dimostrato Godon-Decoteau e Ramsay (2020). Cercare le origini suppone, tra l'altro, affrontare tutto questo, con atteggiamenti e valori sociali che fanno vivere all'adottato dubbi e ambivalenze, rendendo ancora più difficile un compito già molto complesso.

PRIMA, DURANTE E DOPO L'ADOLESCENZA

Arrivati da piccoli nella loro famiglia adottiva, a Beatrice e Maurizio i genitori adottivi hanno raccontato in modo semplice e simpatico una storia che parlava di un bambino in attesa, di genitori che desideravano esserlo, di un viaggio di due persone all'andata, che sono diventate tre al ritorno, della stanza preparata meticolosamente e amorevolmente, della gioiosa nuova vita di famiglia. Un racconto senza conflitti, senza spazi bianchi, magari sorretto da una fotografia dell'incontro o da un video emozionale riprodotto mille volte.

Durante i primi anni, il processo adottivo è stato per loro una storia analoga a quella che era stata raccontata, senza spigoli o conflitti. Ma un giorno, tipicamente tra i 5 e gli 8 anni, emergono i processi legati al pensiero logico e con essi la capacità di porre domande, per le quali le risposte precedenti erano insufficienti. In quel periodo, ad esempio, la visita annuale di Babbo Natale come si raccontava inizialmente, goduta per anni, comincia a essere insostenibile, specie se coltivata non nella bianca Lapponia, ma nell'arida Puglia. Qualcosa di simile accade a Beatrice e Maurizio per quanto riguarda la storia della loro adozione, i cui bordi e spazi vuoti iniziano ora a risaltare alla luce del pensiero logico.



Brodzinsky, Schechter e Henig (1993), nel loro libro sullo sviluppo dell'identità adottiva nel corso della vita, pongono in questi primi anni di scuola dell'obbligo l'emergere di sentimenti di perdita nati dalla consapevolezza che nella loro vita ci sono state due famiglie: l'una in cui sono nati, l'altra in cui la loro vita è continuata.

Diversi anni prima dell'adolescenza, si sviluppa quello che quegli stessi autori chiamavano un processo di «ricerca interiore», un primo viaggio mentale ed emotivo caratterizzato da domande e sentimenti sulle proprie origini. A seconda del clima comunicativo sull'adozione nella famiglia, e che analizzeremo di seguito, quelle domande e quei sentimenti saranno espressi in misura maggiore o minore, ma, come le visite annuali di Babbo Natale, la storia della loro adozione sarà abbandonata per sempre come una storia ingenua e piena di soli componenti felici.

Successivamente, negli anni dell'adolescenza, il pensiero si apre a nuovi orizzonti, allargandosi all'universo dell'ipotetico: ci si pone domande su cosa possa essere successo prima dell'adozione, ma anche che cosa potrebbe succedere in futuro, cosa si potrebbe fare, quali reazioni ci potrebbero essere, ecc. Quando la comunicazione sull'adozione in famiglia era meno aperta e più ristretta, queste erano le età in cui alcuni adottati cominciavano a manifestare il desiderio di conoscere (attraverso ricerche esterne): questo ha indotto a identificare la ricerca delle origini con questa età della vita (l'adolescenza), come se il viaggio fosse solo quello e il processo limitato a queste età. In realtà, come abbiamo visto, il viaggio di ricerca era iniziato prima e proseguirà negli anni successivi, in occasione di qualche nuova informazione apparsa, di qualche esperienza concreta, della scoperta di qualche nuova possibilità di ricerca, o, ad esempio, con motivo di accesso alla maternità o paternità, che può portare a quesiti sulla trasmissione genetica di caratteristiche sconosciute. Un esempio è un caso di adozione nazionale conosciuto di recente dall'autore di questo testo: un uomo di 65 anni si rivolge per la prima volta ai servizi di post-adozione chiedendo aiuto per accedere alle informazioni sulle sue origini. Adottato a livello nazionale e cresciuto in una famiglia che si era limitata a raccontargli la semplice storia dei primi anni, non si era mai sentito autorizzato ad andare oltre. Scomparsi i suoi adottanti e da poco rimasto vedovo, si è sentito libero, per la prima volta, di provare a cercare risposte ad alcune domande che si era sempre posto internamente e che non aveva mai osato esprimere: avrò dei fratelli? Potrei conoscerli e magari trovarli?

TUTTI CERCANO

Non è vero che solo chi è scontento della propria adozione cerca le proprie origini. In effetti, la domanda su quante persone adottate cercano le proprie origini ha una risposta semplice: 100%. È impossibile sapere di essere adottato e non porsi mai una domanda sulla propria storia, perché ciò equivarrebbe a non aver mai provato alcun dubbio o alcun sentimento sulla propria identità. Ma se fare domande o provare sentimenti sulla propria storia è del tutto normale, c'è una grande diversità nella frequenza, nell'intensità e nelle attività di ricerca, così come nei sentimenti associati. Ad esempio, nella ricerca di Dunbar e Grotevant (2004) sull'adozione nazionale, il 50% degli adottati non ha mostrato grande interesse per i temi della loro adozione, sui quali si sono sentiti a proprio agio e tranquilli; il 30% erano ricercatori attivi con sentimenti positivi sulla loro storia adottiva e il 20% erano caratterizzati dall'intensità della loro ricerca e dai loro sentimenti negativi sull'adozione. Non sorprende che coloro che hanno espresso sentimenti positivi riguardo alla loro adozione abbiano anche sperimentato un maggiore benessere personale. Pertanto, se tutti si pongono una domanda e sperimentano un sentimento in relazione alla propria adozione, la forma, la frequenza e l'intensità di questi vari viaggi e le sensazioni associate sono molto variabili.

Le differenze tra alcuni adottati e altri hanno a che fare con le caratteristiche personali e l'ambiente comunicativo della famiglia adottiva, ma anche con la possibilità di ricerca. Le domande che gli adottati si pongono nel corso della loro vita possono incontrare barriere o facilitatori. Gli atteggiamenti evitanti o il rifiuto della ricerca delle origini da parte degli adottanti sono un chiaro esempio di limitazioni. I facilitatori della ricerca, invece, possono essere ricondotti ad atteggiamenti più aperti e comunicativi degli adottanti, a storie e libri che facilitano la comunicazione sull'adozione, a maggiori informazioni sulla storia stessa nei documenti relativi all'adozione, al ruolo dei servizi post-adozione che facilitano la ricerca, a media informali come Facebook, alla possibilità di rivolgersi a banche del Dna che aiutano a identificare le origini etniche e geografiche, nonché a eventuali parenti stretti per via sia materna che paterna. La maggiore presenza di atteggiamenti e mezzi facilitanti consente agli adottati di sentirsi abilitati a porre domande e, se interessati, a promuovere una ricerca attiva.

MOLTO PIÙ CHE TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI

Adottati molti anni prima, la storia preadottiva sia di Beatrice che di Maurizio era racchiusa in una sola pagina. Poiché non avevano molte informazioni più concrete da trasmettere, la comunicazione sulle loro origini tra gli adottanti e Beatrice si è limitata a dirle quel poco che si sapeva, evitando di tornare sull'argomento in seguito. Con simili informazioni di partenza, gli adottanti di Maurizio mostravano atteggiamenti molto diversi: le fotografie che facevano nel Paese di origine e nell'orfanotrofio erano in giro per casa, c'erano riviste o vedevano reportage su quel Paese, preparavano del cibo che ricordasse quella cultura, lo hanno incoraggiato a parlare dei commenti degli altri sui suoi capelli ricci e la pelle scura. Quando Maurizio faceva domande per le quali non avevano una risposta concreta, immaginavano possibili risposte con lui, suggerivano la possibilità di cercare maggiori informazioni dove e quando si potevano trovare, empatizzavano con la sua rabbia per non poter sapere, facevano commenti che mostravano profondo e sincero rispetto per la sua famiglia e il Paese di origine, così come i suoi sentimenti per le reazioni degli altri. Man mano che Maurizio cresceva, la comunicazione diventava più ricca e complessa.

Se, a parità di informazioni di partenza, la comunicazione sull'adozione è molto diversa in quei due casi, le ragioni devono essere ricercate nel fatto che nel primo si individuava una comunicazione con trasmissione di informazioni (e siccome si sapeva poco, c'era poco da raccontare), mentre nella seconda la comunicazione consisteva non solo nel trasmettere informazioni conosciute, ma anche nel condividere, legittimare, esplorare, incoraggiare l'espressione di esperienze e sentimenti (dando luogo a una comunicazione ricca, aperta ed empatica). È possibile avere molte informazioni sulla storia preadottiva e trasmetterle in modo molto poco comunicativo (in modo freddo, evidenziando gli aspetti negativi delle circostanze preadottive, evitando di parlare di nuovo di quegli argomenti una volta che l'informazione è stata trasmessa), oppure puoi avere pochissime informazioni su fatti concreti, ma essere in grado di mantenere una comunicazione molto ricca, empatica e il più frequente possibile su tutto ciò che riguarda l'adozione. La ricerca ha dimostrato che più si è aperti alla comunicazione, più si è disposti a entrare in empatia con le domande e i sentimenti dei propri figli circa le proprie origini e la propria adozione, maggiore è il benessere e l'adattamento psicologico degli adottati.

Sappiamo tutti come comportarci quando qualcuno che conosciamo perde una persona cara. Abbiamo anche interiorizzato alcuni rituali sociali di accompagnamento al dolore, che servono anche come supporto emotivo per le persone che affrontano queste perdite. Una delle difficoltà molto spesso vissute dalle persone adottate – la cui storia è parte di una perdita di partenza, senza la quale l'adozione non sarebbe avvenuta – è che non esistono riconoscimenti sociali, né rituali

di accompagnamento quando a un certo punto della loro vita sperimentano dolore o ambivalenza di fronte a quella perdita. È molto probabile che questi sentimenti non vengano riconosciuti o legittimati, minimizzando la loro importanza, se non negandola, il che accentua la confusione della persona adottata e la sua tendenza a non condividere nuovamente sentimenti incompresi. La comunicazione aperta ed empatica sull'adozione e tutte le sue implicazioni include la possibilità di esprimere e condividere facilmente tutti questi sentimenti.

Non solo riguardo alle origini, ma anche riguardo agli atteggiamenti che incontrano nei confronti della loro condizione adottiva o delle loro differenze etniche, atteggiamenti che, soprattutto negli anni scolastici, sono così importanti per gli adottati, per i quali devono essere preparati e debitamente supportati. Indipendentemente dalle informazioni specifiche che si possiede, quella che contiene tutto ciò che riguarda l'adozione non può essere una stanza chiusa che non viene mai visitata o ventilata, perché l'atmosfera densa e buia delle stanze chiuse beneficia di luce e ventilazione di tanto in tanto. Gli adottanti hanno la chiave di quella stanza, la possibilità di aprire le finestre e condividere tutti i loro contenuti a beneficio degli adottati.

Cercare di comprendere la propria storia, provare sentimenti di perdita in relazione a un passato di cui la perdita fa parte, fare domande e provare frustrazione per l'assenza di risposte, provare gioia per la loro adozione o il dolore per l'incomprensione, per il rifiuto o il colore della propria pelle, sono processi completamente naturali. Né la ricerca delle origini, né i sentimenti per l'adozione sono di per sé indicatori di salute mentale, soddisfazione dell'adozione o della famiglia adottiva. Le forme disadattate ed emotivamente negative di quella ricerca e di quei sentimenti sono una minoranza e possono essere ridotte con atteggiamenti comunicativi aperti ed empatici da parte degli adottanti, che devono comprendere l'importanza di andare oltre la mera trasmissione di informazioni. Più che nelle informazioni concrete a disposizione, è nell'atteggiamento e nei comportamenti comunicativi che sta la differenza.

Dopo tutta l'analisi precedente, dovrebbe essere facile comprendere che, nelle sue varie manifestazioni e modalità i "viaggi" verso la storia adottiva e lo stato adottivo iniziano presto e sono presenti con frequenza, intensità e contenuto variabili per tutta la vita dell'adottato. Mentre il viaggio fisico lo fanno solo alcune persone adottive, quello che fanno con la loro intelligenza e le loro emozioni lo fanno tutti, chi prima e chi dopo, chi con una certa frequenza e chi molto raramente, chi con maggiore intensità e chi con meno intensità emozionale. Contenuta in tutte le considerazioni precedenti, la risposta alla domanda su come fare qualcuno di questi viaggi è semplice: emotivamente ben accompagnati.

Ogni famiglia adottiva deve trovare il modo di accompagnare che meglio si adatta alle esigenze del figlio o della figlia, nonché alle proprie preferenze e al proprio stile personale. Ad esempio, i genitori di Beatrice potrebbero preferire intraprendere il viaggio verso l'identità etnica della figlia affrontandola a casa, attraverso l'esposizione a fatti e realtà del Paese di origine. Quelli di Maurizio potrebbero aggiungere la loro appartenenza a un'associazione di adottanti in Etiopia, alle cui riunioni annuali vanno con il figlio, dove ne incontra molti altri con lo stesso aspetto e con storie simili, con alcuni dei quali potrebbe finire per fare amicizia. Se tutti gli adottanti dovrebbero essere incoraggiati ad accompagnare i propri figli adottati nei loro processi di ricerca e verso la conoscenza della loro condizione adottiva, dovrebbero anche essere incoraggiati a farlo nel modo e con la frequenza che meglio risponde ai bisogni che gli adottati manifestano e con cui loro stessi si sentono a proprio agio.

Chi decide di fare il viaggio fisico deve prendere decisioni su quando e come. Sebbene per la maggior parte degli adottati i tentativi di contatto diretto con le persone della propria famiglia di origine tendano a essere più un compito nella tarda adolescenza e, più frequentemente, in età adulta, la variabilità da un caso all'altro è grande, forse solo con un tratto comune già noto: il bisogno di accompagnamento. Certo, accompagnare è molto più che occuparsi di acquistare i biglietti e sedersi nel posto accanto a te. Soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza, implica prendere decisioni sul momento migliore e sulle circostanze più appropriate, evitando, ad esempio, fasi di grande instabilità emotiva nell'adottato, che possono essere intensificate dal viaggio e dalle sue circostanze. Nel Paese di origine puoi trovare più o meno informazioni, puoi o meno visitare luoghi o incontrare persone, il che comporta grande incertezza e intense emozioni. Accompagnare implica preparare tutto ciò, anticipando, empatizzando, condividendo preoccupazioni ed emozioni, smarrimenti, gioie e frustrazioni prima, durante e dopo il viaggio, un terremoto che sarà seguito da inevitabili scosse di assestamento, sia positive che negative.

L'ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ENTI AUTORIZZATI

In tutto questo dobbiamo tenere presente anche il ruolo degli enti autorizzati per l'adozione internazionale, che va ben oltre la gestione dei documenti, garantendo che gli adottanti non si sentano persi nel loro viaggio verso l'incontro, facilitando l'abbinamento e il ritorno. Il loro ruolo è essenziale nella preparazione all'adozione, nelle attività da svolgere durante il viaggio per concretizzare l'adozione, nel processo di integrazione dopo l'arrivo e nel successivo accompagnamento, compresa la ricerca delle origini.

Se il "viaggio" alle origini di tutti gli adottati è molto più lungo e complesso del viaggio fisico di alcuni, i compiti di preparazione da parte degli enti autorizzati devono andare ben oltre la gestione logistica e amministrativa.

Dopotutto, il bagaglio più importante per chi sta per adottare non è quello che va dentro la valigia. Gli adottanti si avvicinano all'adozione con l'evidente intenzione di essere genitori, ma con idee e atteggiamenti che, a volte, sono tanto intenzionalmente buone quanto fuorviati. Ad esempio, possono pensare che ci sia una certa componente salvatrice nell'adozione di cui l'adottato sarà sempre grato. Possono credere che tutto l'affetto che indubbiamente daranno sarà immediatamente ricambiato con affetto della stessa intensità. Possono pensare che i bambini e le bambine si adattino rapidamente (soprattutto quando passano dalle carenze all'abbondanza) e che l'adattamento sarà immediato. Possono aspettarsi che una buona educazione in famiglia si traduca in un buon comportamento.

Dal momento che avranno molti stimoli in famiglia, possono aspettarsi risultati accademici ottimali dai loro figli. Potrebbero pensare che la cosa migliore che un adottato può fare sia dimenticare il proprio passato pieno di difficoltà e godersi un presente pieno di possibilità. Possono credere che, con la società odierna, libera da pregiudizi e razzismo, il loro figlio o la loro figlia non li sperimenteranno mai. Possono immaginare che l'unica differenza tra il proprio figlio e qualsiasi altro bambino o bambina è che proveniva da un'altra famiglia e da un altro Paese. Sappiamo bene che la realtà è completamente diversa da tutto questo, che i bisogni degli adottati sono molto più complessi e di durata molto più lunga. È assolutamente essenziale preparare gli adottanti a questa complessità, lavorando sulla loro comprensione di cosa implica l'adozione, sui loro atteggiamenti e comportamenti, su come facilitare l'integrazione e l'attaccamento, su aspettative realistiche e benefiche, sull'adattamento scolastico e sull'adattamento sociale in un ambiente etnicamente molto omogeneo.

Tutto ciò che riguarda la ricerca delle origini e la condizione adottiva deve far parte di quella preparazione, aprendo prospettive che vanno ben oltre la trasmissione delle informazioni e che favoriscono un atteggiamento di apertura comunicativa, empatia, legittimazione e adeguata "ventilazione" nei confronti

dell'adozione che sono stati discussi in questo capitolo. Nel Paese di origine, prima dell'arrivo degli adottanti per l'incontro, gli enti autorizzati dovrebbero per quanto possibile raccogliere informazioni sulle origini e sulle circostanze preadottive dei ragazzi e delle ragazze, trasmettendo idealmente tali informazioni nell'ambito del *matching*. Allo stesso modo, la permanenza degli adottanti nel Paese di origine in occasione dell'incontro, dovrebbe essere utilizzata per raccogliere informazioni e testimonianze (grafiche o di altro tipo) che potranno poi essere utilizzate per facilitare il riconoscimento e l'accettazione di quel passato, nonché forse la successiva ricerca per maggiori informazioni. L'accompagnamento e il successivo supporto per adottanti e adottati saranno fondamentali per fare buon uso di tutte queste informazioni, ma anche per far sì che gli atteggiamenti e i comportamenti promossi durante il momento della preparazione siano mantenuti una volta che il bambino o la bambina è a casa, sia in relazione alla ricerca delle origini, come per qualsiasi altro contenuto pertinente. Qualora si verificasse il viaggio fisico nel Paese di origine, sarà di primaria importanza anche l'accompagnamento degli enti autorizzati nella forma più opportuna e adeguata a ogni caso, in modo da aiutare adottanti e adottati di fronte alle tante circostanze che possono incontrare e vivere, alcune più positive di altre.

L'esistenza di procedure e protocolli per la ricerca delle origini negli enti autorizzati è essenziale per un accompagnamento attivo che eviti ricerche impulsive e piene solo di alta intensità emotiva, facilitando processi di mediazione che impediscano a chi cerca, ad esempio, di imporre il proprio desiderio di incontrare persone che, in questo momento, potrebbero preferire altre modalità o forme di contatto. Per quanto legittimi possano essere le circostanze e i desideri di coloro che cercano, quelli delle persone ricercate non possono essere ignorati.

Si è già accennato alla presenza di barriere e facilitatori per la ricerca delle origini. Il ruolo facilitatore degli enti autorizzati è essenziale per adottanti e adottati. Il loro buon lavoro nell'accompagnamento può fare la differenza in un processo complesso e importante come i vari viaggi in cui le persone adottate cercano le proprie origini, cioè la costruzione della propria identità.

07 IL VALORE DELLA TRASPARENZA NEL RACCONTO DELLA STORIA ADOTTIVA



Marco Chistolini
*Psicologo e psicoterapeuta
familiare*



PREMESSA

Parlare ai propri figli della loro storia passata è uno dei compiti più complessi e affascinanti che un genitore adottivo debba affrontare. Confrontarsi con questa pezza di vita che non si è condiviso per farlo diventare un patrimonio comune della famiglia adottiva, è un aspetto essenziale per costruire un significato comune sull'essere diventati genitori e figli.

Quel bambino o bambina, infatti, non avrebbe dovuto essere lì e avere quei genitori. Altri avevano il diritto e il dovere di crescerlo e amarlo. Conoscere e comprendere quali ragioni abbiano reso necessario un cambiamento così rilevante e doloroso nella sua vita è, quindi, di fondamentale importanza per permettere alla persona adottata di accettare la propria condizione con serenità e senza sensi di colpa.

Sappiamo che raccontare la storia pre-adoptiva richiede che siano affrontate tre diverse dimensioni (Brodzinsky, 2006; Chistolini, 2003; 2010):

- la dimensione del conoscere, relativa alla trasmissione delle informazioni, è centrata sul cosa è successo;
- la dimensione del comprendere, relativa al fornire una chiave di lettura degli avvenimenti accaduti, è centrata sul perché è successo;
- la dimensione della condivisione emotiva, relativa al poter esplorare, esprimere e condividere i propri pensieri e le proprie emozioni connesse a questa realtà, è centrata sulla sintonizzazione emotiva.

Tutte e tre le dimensioni sopra riportate sono importanti e costituiscono ingredienti necessari per poter costruire un racconto veritiero ed efficace del passato dell'adottato, accompagnandolo e sostenendolo nel percorso di comprensione e accettazione della sua storia.

Nel presente contributo intendo concentrarmi sulla prima delle tre dimensioni sopra riportate, in quanto il tema di quanto sia opportuno raccontare la verità ai figli adottivi (ma potremmo dire ai bambini, alle bambine e ai ragazzi e alle ragazze in generale) è un argomento molto controverso, che interroga e fa discutere sia i genitori sia i professionisti, sovente restii a riferire verità scomode ai bambini e alle bambine. Vediamo, a questo proposito, due esempi.

Miguel è un ragazzo di 14 anni adottato in Colombia quando ne aveva 4. Un giorno che il padre e la madre sono usciti lui, trovandosi solo in casa, si mette a cercare il fascicolo della sua adozione e, dopo vari tentativi, lo trova ben nascosto in fondo a un armadio nella camera dei suoi genitori. Lo apre, comincia a leggere e scopre che, contrariamente a quanto gli era sempre stato raccontato, in Colombia aveva dei fratelli. I genitori adottivi non glielo avevano detto pensando che questa informazione avrebbe aumentato il suo senso di perdita e di nostalgia.

Anna è stata adottata in Italia quando aveva 18 mesi. Del suo passato ha sempre saputo pochissimo, essendo stata inserita in una casa famiglia quando aveva appena un mese dalla quale era poi stata accolta nella famiglia adottiva. Anna si è chiesta molte volte che cosa fosse accaduto nella sua famiglia di origine e per quali ragioni i suoi genitori naturali avessero deciso di abbandonarla, ma il papà e la mamma adottivi le hanno sempre detto di non sapere nulla del suo passato. Al compimento del venticinquesimo anno di età la ragazza manifesta la sua intenzione di recarsi in tribunale per chiedere l'accesso al suo fascicolo. Quando lo comunica ai suoi genitori la loro reazione la spiazza: appaiono preoccupati e imbarazzati e, confusamente, cercano di farle cambiare idea. Insospettita dal loro atteggiamento li mette alle strette e loro "confessano" di non averle mai detto che la sua mamma naturale si era suicidata subito dopo la sua nascita e il padre aveva preferito non riconoscerla.

I nonni materni cercarono di averne l'affidamento avviando una battaglia legale per averla con loro, ma il tribunale decise per l'adozione che venne poi confermata nei successivi gradi di giudizio.

Precisano che queste informazioni erano state date loro dal giudice e dagli operatori psicosociali con la raccomandazione di non riferirle alla figlia.

Sono, quelli sopra riportati, due degli innumerevoli casi in cui mi sono imbattuto durante la mia esperienza di lavoro nel campo dell'adozione. Infatti, se è ormai comunemente accettata l'idea che i figli adottivi debbano essere informati della loro condizione, così come peraltro prescrive la legge³⁴, opinioni molto diverse continuano a sussistere in merito all'opportunità che ricevano informazioni complete e veritiere sul loro passato. Sono molti i genitori adottivi che, come nei due esempi sopra riportati, preferiscono celare al figlio notizie in loro possesso per il timore che fornendogliene ne turberebbero l'equilibrio psicologico. È interessante notare che tale opinione è condivisa anche da molti professionisti del settore, i quali raccomandano ai genitori adottivi di attendere che siano il bambino o la bambina a fare domande sulla loro storia, evitando di affrontarla se lui o lei non chiedessero di parlarne e/o ritengono che alcune informazioni particolarmente delicate non debbano essere fornite. La ragione che sta alla base di questo atteggiamento è quella di voler proteggere i bambini e le bambine da informazioni eccessivamente dolorose e disturbanti che potrebbero metterne a rischio la serenità. È facile osservare come questa convinzione sia, fondamentalmente, dello stesso tenore di quella che conduceva, in passato, a nascondere la condizione adottiva: evitare che il bambino o la bambina venisse stressato da un'informazione oggettivamente dolorosa.

Prima di chiarire le ragioni che sostengono l'opportunità di un approccio aperto e trasparente con i figli adottivi (ma anche biologici, ovviamente) vediamo di comprendere meglio le motivazioni che portano ancora oggi tanti genitori a non dire la verità ai loro figli adottivi, spesso sostenuti, come abbiamo detto, dall'autorevole opinione di molti professionisti

34 Articolo 28, legge n. 184 del 1983, comma 1, «Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni».

LE RAGIONI PER OMETTERE

Cominciamo col dire che la difficoltà degli adulti a parlare con i bambini e le bambine di argomenti difficili e dolorosi è piuttosto diffusa e non riguarda soltanto il mondo dell'adozione. Gli adulti pensano, generalmente, che i piccoli debbano essere protetti da stimoli che potrebbero farli soffrire e, indubbiamente, dar loro un certo tipo di informazioni è sicuramente una causa di sofferenza e disagio. Inoltre, è molto diffusa la convinzione che i bambini e le bambine, in quanto tali, non siano in grado di capire argomenti complessi e, pertanto, sia meglio evitare di parlarne con loro. Effettivamente questa preoccupazione è fondata e merita di essere considerata attentamente. Non possono esservi dubbi, infatti, che si debbano proteggere i bambini e le bambine da informazioni eccessivamente cruente che potrebbero essere non tollerabili e sappiamo bene che nelle storie adottive molte volte possiamo trovarci in situazioni di questo tipo. In particolare vi sono diverse categorie di informazioni che possono essere particolarmente difficili da comunicare a un minorenne. Vediamo più in dettaglio:

- informazioni di realtà negative e/o dolorose. È, questa, una condizione molto comune nell'adozione in cui nella gran parte dei casi, verrebbe da dire la totalità, la storia pre-adoptiva è caratterizzata da eventi dolorosi a cominciare dalla stessa esperienza dell'abbandono alla quale, frequentemente, si aggiungono altri eventi drammatici come la trascuratezza, il maltrattamento, l'abuso sessuale, la violenza assistita;
- informazioni che ledono l'immagine dei genitori biologici. Ci riferisce a tutte quelle situazioni in cui l'immagine dei genitori naturali verrebbe danneggiata e/o sminuita dall'acquisizione di determinate informazioni, ad esempio nei casi in cui essi fossero affetti da dipendenza da alcol o droga, o avessero commesso dei reati o avessero dei problemi personali in qualche modo stigmatizzanti;
- informazioni che ledono l'immagine del bambino o della bambina. Si tratta di quei casi in cui il bambino o la bambina ha subito delle condizioni che possono suscitare in lui o in lei comprensibili dubbi sul proprio valore. L'esempio più classico è quello del bambino o della bambina lasciato in una discarica della spazzatura o, ancor di più, all'interno di un cassonetto. Oppure, meno drammaticamente, il caso del bambino o della bambina abbandonato in istituto a fronte di fratelli o sorelle rimasti in famiglia;
- informazioni che possono rafforzare il legame con la famiglia biologica. Questa condizione si verifica in quelle fattispecie in cui, per esempio, i parenti del minore di età hanno contrastato la decisione delle autorità di destinare il bambino o la bambina all'adozione opponendosi a tale soluzione;
- informazioni che possono mettere in dubbio la legittimità dell'adozione. È quanto può accadere nei casi in cui, peraltro

pochi nella mia esperienza, il minore di età si sia trovato solo per essersi perso e, quindi, non abbia sperimentato una effettiva condizione di abbandono né è stato allontanato per intervento delle istituzioni o laddove la famiglia di origine si opponeva all'adozione;

- informazioni che possono influenzare la costruzione dell'identità personale. Infine, la fattispecie più dolorosa e difficile è sicuramente rappresentata da quei casi in cui il concepimento del bambino è frutto di una violenza sessuale e/o di un incesto, condizioni che possono, se non correttamente gestite, minare in profondità l'immagine di sé del minore di età.

A questi aspetti oggettivamente critici se ne aggiungono altri relativi alle soggettive fatiche che genitori e figli adottivi possono avere nell'affrontare il racconto della storia precedente al loro incontro. Per quanto concerne i genitori adottivi le difficoltà più frequentemente riscontrate possono così essere così riassunte:

- il timore ad affrontare temi dolorosi facendo soffrire il figlio;
- il timore di giudicare;
- il dolore causato dalla loro condizione di sterilità che, se non adeguatamente elaborata, viene sollecitata dal confronto con i genitori biologici;
- il desiderio di superare l'eccezionalità dell'adozione diventando una famiglia come tutte le altre;
- i pregiudizi sulle capacità di comprensione dei bambini e delle bambine, che possono spingerli a evitare di trattare certi temi perché considerati eccessivamente complessi;
- la scarsa preparazione specifica che li fa sentire inadeguati al compito, incrementando la paura di sbagliare.

Infine, è necessario considerare anche le fatiche dei bambini e delle bambine che, non di rado, oppongono resistenze dall'essere avvicinati a una materia complicata e fonte di sofferenza. È importante essere consapevoli di questo aspetto e non dare per scontato che le resistenze del bambino o della bambina, il suo rifuggire dal parlare della sua storia personale, debba essere sempre attribuito alle ansie dei genitori adottivi, come spesso si è portati a pensare che sia.

Molte volte i bambini e le bambine presentano un forte desiderio di sentirsi come i loro coetanei, rifiutando tutto ciò che li fa percepire diversi. Un altro fattore che può fortemente influire sull'atteggiamento del minore di età è il bisogno di appartenenza alla famiglia adottiva che fa vivere il richiamo alla storia e ai legami pregressi come qualcosa che indebolisce l'essere figlio.

Infine, ma non certo per importanza, si riscontra spesso il timore di ferire i genitori adottivi qualora si manifestasse interesse nei confronti della famiglia di origine.

Come si vede sono molti e significativi i fattori che possono rendere complesso parlare del passato del figlio adottivo e

comunicargli informazioni rilevanti e difficili. Non stupisce, pertanto, che così frequentemente la scelta dei genitori sia quella di omettere aspetti cruenti e/o dolorosi della storia del minorenne, spesso con il conforto degli operatori. Non è raro, infatti, incontrare genitori e professionisti convinti che, in taluni casi, sia sicuramente preferibile non rivelare determinate informazioni al bambino o alla bambina per evitare di turbarlo e farlo soffrire, almeno fin tanto che non sarà diventato grande e più in grado di capire e tollerare. Va sottolineato che il rinviare nel tempo, per quanto possa essere sensato, finisca con il determinare una situazione che comporta la necessità di dare luogo, un determinato giorno, a una rivelazione della verità. È facile comprendere che, nella realtà, è assai difficile compiere questa operazione, sia per la difficoltà a definire quando, finalmente, il minore di età sia divenuto pronto a ricevere quelle informazioni precedentemente celate, sia per l'impatto potenzialmente destabilizzante che può avere sull'individuo l'essere messi di fronte a dati nuovi e non conosciuti che obbligano a ripensare la propria storia personale. E così si finisce quasi sempre per rimandare in attesa di un giorno propizio che, solitamente, non si presenta mai.

IL VALORE DELLA TRASPARENZA

Conviene allora chiarire bene quali motivi sostengono l'opportunità di parlarne con sincerità e trasparenza ai propri figli (Chistolini, 2006; Wiemann, 2006). Innanzitutto va precisata una semplice ma importante questione: parlare della sua storia personale con un bambino o una bambina adottato comporta sempre (o quasi), inevitabilmente, un costo emotivo. Il punto, pertanto, non è stabilire quale opzione, tra dire e non dire, sia in grado di evitare qualsiasi sofferenza, bensì individuare quella che ha il miglior rapporto tra costi e benefici, non tanto nel breve termine, ma soprattutto nel medio e lungo periodo. Ebbene, vi sono fondate ragioni per sostenere che, nel lungo termine, essere sinceri con i propri figli, affrontando senza reticenze temi anche oggettivamente dolorosi, sia quanto di meglio possiamo fare per assicurare loro una crescita psicologica armoniosa ed equilibrata. Le ragioni che sostengono tale posizione sono sostanzialmente tre e possono così essere riassunte.

Entrare in contatto con i propri stati interni

Non bisogna dimenticare che la propria storia il minore di età adottato l'ha vissuta in prima persona sulla sua pelle. Ne consegue che il suo cervello ha fatto delle esperienze e immagazzinato delle informazioni che, ricordate o meno che siano consciamente, sono comunque presenti in lui o in lei e ne influenzano il modo di sentirsi e di comportarsi (Van der Kolk, 2015; Ammaniti e Ferrari, 2020).

Quindi, parlargli apertamente del suo passato, di quello che gli è successo, lo aiuta a comprendere e dare senso ai suoi comportamenti, così come ai pensieri e alle emozioni che può capirgli di provare. In questo modo si favorisce nel minorene la capacità introspettiva sostenendo la sua abilità a mentalizzare acquisendo un pensiero riflessivo, in grado di “tenere in mente la mente” (Bateman e Fonagy, 2019; Schore, 2001, 2010). Tale competenza è molto importante per poter imparare a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, a regolare gli affetti e avere un rapporto più equilibrato e consapevole con se stessi (Hill, 2017). Vediamo un esempio che può meglio chiarire questi concetti.

Marianna è una bambina di 5 anni adottata quando ne aveva 3. Nella sua famiglia di origine ha vissuto condizioni di grave trascuratezza ed è stata coinvolta, seppure marginalmente, in situazioni di promiscuità sessuale. Attualmente Marianna mostra una marcata diffidenza nei confronti del contatto fisico.

Spiegarle cosa le è capitato quando era piccola le consentirà di dare un significato corretto alle emozioni che prova e al modo in cui il suo corpo reagisce, evitandole di colpevolizzarsi per non rispondere in modo appropriato all’offerta di amore e vicinanza dei suoi genitori adottivi.

Se non si parlasse alla bambina dicendole cosa le è capitato, la si lascerebbe nella condizione di dover trovare da sola un significato ai suoi stati interni, con la probabile conseguenza che ella scelga di non pensarci, mettendo in atto una pericolosa inibizione cognitiva, oppure attribuisca la ragione del suo disagio all’esterno, deducendone che i suoi genitori non sono così amichevoli come vorrebbero sembrare, oppure all’interno, immaginando che sia lei a essere “sbagliata e cattiva”, in quanto non capace di rispondere affettivamente alla mamma e al papà.

Possiamo affermare, quindi, che essere sostenuti e incoraggiati nell’imparare a riconoscere e monitorare i propri stati interni, riuscendo a comprenderli, potendo avere un’adeguata chiave di lettura degli stessi, rappresenta un importantissimo fattore di salute psicologica e di competenza nell’instaurare sane relazioni con gli altri (Fonagy e Target, 2001).

Imparare a leggere la mente degli altri

Una seconda importante ragione per parlare ai bambini e alle bambine con franchezza si basa sulla convinzione che non sia possibile “mentire sinceramente”. Con questo ossimoro intendo dire che quando non diciamo la verità la nostra comunicazione non verbale è solitamente distonica con quanto stiamo affermando a parole, inviando in questo modo al bambino o alla bambina una comunicazione contrastante tra il livello verbale e quello analogico. In questa situazione egli si troverà di fronte a un drammatico dilemma: credere alla propria percezione e non fidarsi del genitore o credere al genitore e non fidarsi della propria percezione (Watzlawick Alt., 1978). È facile comprendere che entrambe le ipotesi presentano una grave controindicazione.



Nel primo caso, infatti, il bambino o la bambina non potrà affidarsi con fiducia agli adulti di riferimento, percependo che essi non sono autentici su una questione per lui o per lei di vitale importanza, come le sue origini.

Nel secondo caso il minore di età dovrà dubitare della sua capacità di interpretare correttamente ciò che accade nella mente degli altri, con una grave conseguenza sullo sviluppo della competenza di mentalizzazione, che costituisce un requisito fondamentale per poter costruire relazioni efficaci con gli altri. Vediamo un esempio.

José è un bambino di 7 anni adottato in Perù quando ne aveva 3. I suoi genitori adottivi hanno deciso di non dirgli che il padre biologico ha ucciso la mamma quando lui aveva solo un anno e per questa ragione José è stato inserito in un istituto. Quando il bambino fa domande sulla sua storia i genitori rispondono raccontando che lui è stato portato all'istituto da una donna che aveva detto di non poterlo tenere, probabilmente la sua mamma naturale, ma la loro espressione tradisce il fatto di sapere di non star dicendo la verità. Il bambino percepisce il loro imbarazzo e la loro incertezza ma non può riconoscerli perché se lo facesse dovrebbe dubitare della loro attendibilità, preferendo pensare che sia lui ad avere una percezione sbagliata. Questa esperienza, che si ripeterà nel tempo e all'interno di una relazione per lui fondamentale come quella che lo lega ai suoi genitori, comporterà che José perderà fiducia nella sua competenza a comprendere cosa gli altri pensano e sentono o, viceversa, che comincerà a diffidare dei suoi genitori.

Il rispetto per il bambino

Una terza ragione per raccontare la verità al figlio adottivo consiste nel fatto che, in questo modo, gli si fa un'attestazione di rispetto e considerazione. Si pensi che questi bambini e bambine si sono trovati, in diversi passaggi importanti della loro vita, a subire le decisioni degli adulti senza che fossero minimamente ascoltati e accompagnati a comprendere ciò che stava accadendo. Queste esperienze inducono nel bambino e nella bambina un senso di impotenza e il sentirsi in balia degli eventi, non potendo essere co-attori efficaci della propria esistenza. Pertanto, avere cura di spiegare e far partecipare il figlio agli eventi della famiglia, raccontandogli cosa è successo nel suo passato, rappresenta una modalità importante per farlo sentire un soggetto degno di attenzione e considerazione. Questa terza motivazione può, ragionevolmente, essere valutata come meno importante delle due prima esposte, ma è comunque rilevante e merita di essere tenuta in debita considerazione.

Sergey è stato adottato in Russia 3 anni fa quando ne aveva 5. È un bambino intelligente e vivace, costantemente bisognoso di avere sotto controllo la situazione in cui si trova, chiede continue delucidazioni e rassicurazioni su cosa sta succedendo e quale sarà il programma della sua giornata. È evidente che Sergey, a causa delle esperienze precedentemente vissute, ha la percezione di vivere in un mondo imprevedibile e potenzialmente ostile che tenta di rendere più comprensibile e sicuro, cercando di sapere cosa gli accadrà. Avere dei genitori trasparenti e sinceri lo aiuterà a ridurre il suo senso di insicurezza consentendogli, nel tempo, di ristrutturare la sua percezione di sé e degli altri.

CONCLUSIONI

In questo breve contributo ho cercato di chiarire le ragioni che sostengono la necessità di parlare con franchezza e trasparenza alle persone adottate della loro storia pregressa. Abbiamo visto che vi sono ragioni, serie e comprensibili, che possono spingere gli adulti a decidere di omettere informazioni delicate e dolorose con l'intenzione di proteggere il bambino o la bambina.

Consapevoli che il tema della storia pre-adottiva comporti inevitabilmente un certo grado di fatica e sofferenza, abbiamo discusso i motivi che rendono l'approccio basato sulla sincerità e la trasparenza decisamente più utile a sostenere un equilibrato sviluppo psicologico nel bambino e della bambina. È evidente che questo approccio si scontra con un sentire ancora molto radicato, nella nostra e in altre culture, basato sulla convinzione che i bambini e le bambine non capiscano e debbano essere tenuti lontani da realtà particolarmente complesse e cruente. C'è da augurarsi che il progressivo cambiamento nella direzione di una cultura più attenta e rispettosa dei bisogni e dei diritti dei bambini e delle bambine porti a superare queste resistenze.

TERZA PARTE

08 VERSO LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA REGIONALI

Lucia Bianchi, Lucia Ricciardi
e Antonietta Varricchio
*Referenti sportello Ser.I.O.,
Istituto degli Innocenti*



PROPOSTE DI LINEE GUIDA REGIONALI IN TEMA DI RICERCA DELLE ORIGINI

La Regione Toscana ha sostenuto il progetto Ser.I.O. per migliorare e facilitare i percorsi di orientamento e accompagnamento delle persone adottate che intendono accedere alle informazioni sulle proprie origini; mentre l'Istituto degli Innocenti, grazie al contributo prezioso dei Centri per le adozioni di area vasta, ha promosso e realizzato sul tema una campagna di sensibilizzazione e informazione, ha reso l'utenza interessata maggiormente consapevole dei propri diritti, ha svolto ricerca giurisprudenziale e normativa in tema di ricerca delle origini degli adottati, ha effettuato una ricognizione delle prassi e procedure dei tribunali per i minorenni italiani in tema di ricerca delle origini, ha provveduto ad aggiornare professionalmente gli operatori sociosanitari interessati al processo adottivo e infine ha documentato il lavoro effettuato tramite due pubblicazioni.

Il progetto ha provveduto a condividere un linguaggio, a realizzare una modulistica utile, chiara e diretta sia per gli operatori che per l'utenza. Forte dei risultati ottenuti in questi anni e dell'esperienza pluriennale maturata dai Centri per le adozioni di area vasta e dall'Istituto degli Innocenti, il servizio Ser.I.O. è stato chiamato a fare un ultimo sforzo. Obiettivo prefissato è quello di individuare delle linee guida volte a definire procedure e prassi omogenee sul territorio toscano, in grado di orientare in maniera sicura e fattiva sia l'utenza che i servizi e gli operatori coinvolti a ogni livello.

A tal fine, è stato redatto un documento condiviso, che ha come punto di partenza la normativa vigente, volto a diventare uno strumento utile di lavoro per tutti coloro che, a vario titolo, operano nell'ambito della ricerca delle origini sul territorio toscano, in quanto sintetizza il raggiungimento di un *modus operandi* condiviso. L'analisi effettuata dell'intera procedura mostra tutta la complessità del tema e le variabili a esso connesse. Tale sforzo ha rappresentato per Ser.I.O. una preziosa opportunità di confronto da cui sono scaturite indicazioni significative, criticità e proposte nuove e interessanti su cui ulteriormente confrontarsi.

I soggetti coinvolti in questa fase sono stati: il Tribunale per i minorenni di Firenze a cui fanno riferimento tutte le province della Regione Toscana, fatta eccezione per la Provincia di Massa-Carrara, che ricade nella competenza del Tribunale per i minorenni di Genova; i Centri per le adozioni di area vasta, che coordinano tutti i soggetti e le azioni attinenti l'*iter* adottivo nelle sue varie fasi; i servizi territoriali, che si occupano in particolar modo delle indagini psicosociali sia nell'*iter* adottivo dell'aspirante coppia, sia nella ricerca delle origini; l'Istituto degli Innocenti, che è una delle più antiche istituzioni in Italia dedicate alla tutela dell'infanzia. A oggi, quest'ultimo svolge molteplici attività educative e assistenziali, nonché attività di ricerca, documentazione, analisi e monitoraggio su tutti i fenomeni che riguardano bambini, bambine e adolescenti. Anche gli enti autorizzati alle adozioni internazionali firmatari del protocollo della Regione Toscana, che svolgono una funzione di preparazione e supporto alle aspiranti coppie adottive nel complesso percorso dell'adozione internazionale, sono soggetti che rivestono un ruolo fondamentale nella redazione delle linee guida. Essi informano, formano e affiancano i futuri genitori adottivi, anche in collaborazione con i centri di adozione; seguono lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione internazionale; li assistono davanti all'autorità competente nel Paese di origine dell'adottato e li sostengono nel percorso post adottivo, ma soprattutto sono in grado di guidare – anche fisicamente – l'adottato nel suo viaggio a ritroso alla ricerca della propria identità. La stesura di linee guida è il frutto della collaborazione, della comunicazione costruttiva tra i soggetti istituzionali che ne hanno preso parte e contribuirà a dare risposte certe e omogenee agli adottati sul territorio regionale, rafforzando la rete tra i soggetti istituzionali coinvolti.

LA PROCEDURA VIGENTE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI

Secondo la normativa vigente, e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 e delle più recenti pronunce giurisprudenziali, le persone legittimate a presentare istanza di accesso alle origini presso il tribunale per i minorenni della città di residenza sono: l'adottato ultra venticinquenne riconosciuto alla nascita (comma 5); l'adottato maggiore di anni 18 riconosciuto alla nascita, solo per gravi e comprovati motivi inerenti la salute psicofisica (comma 5); i genitori adottivi, solo se sussistono gravi e comprovati motivi (comma 4); il responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore di età (comma 4); l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili (comma 8); gli adottati non riconosciuti alla nascita (comma 7); agli adottati non riconosciuti alla nascita i cui genitori biologici (o anche uno solo di essi) abbiano dichiarato di "non voler essere nominati" (comma 7).

In Toscana, le informazioni sulla procedura da seguire sono rilasciate da:

- la cancelleria adozione dei Tribunali per i minorenni di Firenze e Genova;
- i Centri per le adozioni di area vasta di Firenze, Pisa, Siena e Prato;
- gli enti autorizzati alle adozioni internazionali e le associazioni che si occupano di adozione;
- l'Istituto degli Innocenti, a seguito del ruolo di sportello informativo riconosciuto dal progetto Ser.I.O., ma anche in virtù delle pluridecennali attività e competenze maturate nell'ambito dell'adozione e dell'accoglienza familiare.

Lo sportello Ser.I.O. mette a disposizione degli adottati anche un facsimile dell'istanza, che una volta compilata e corredata dei documenti necessari (documenti di identità e marche da bollo), dovrà essere depositata presso la cancelleria del tribunale per i minorenni; nello specifico presso la cancelleria adozioni (o altro ufficio a ciò preposto). Una volta che l'adottato ha depositato l'istanza, il presidente del tribunale per i minorenni la assegnerà a un giudice che la prenderà in carico.

Il richiedente dovrà sottostare a una valutazione psicosociale, che può essere effettuata in sede di audizione direttamente dal giudice onorario o da quello togato ai sensi del comma 6 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983; a volte, su autorizzazione del giudice, anche dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indagine sociofamiliare e psicologica aiuta a capire se l'accesso alle notizie sulle proprie origini non comporti grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente.

A seguito del riscontro effettuato dell'ufficiale di stato civile, il giudice avrà certezza sullo *status* dell'adottato – riconosciuto o meno alla nascita – e verrà a conoscenza del fatto che sia stata espressa, da parte della donna, la volontà di rimanere anonima. In caso di adottato riconosciuto alla nascita, il giudice titolare del fascicolo autorizza o meno l'istante all'accesso agli atti, così come previsto dalla normativa vigente, comunicandogli l'esito dell'istruttoria. In caso di adottato non riconosciuto alla nascita, la cui madre risulta essersi avvalsa del diritto di restare anonima, il giudice, su richiesta del figlio dovrà interpellare la madre biologica al fine di un'eventuale revoca dell'anonimato. Prendono avvio le indagini della procura per rintracciare la donna.

Gli agenti della procura incaricata dal giudice indagano e raccolgono le informazioni presso gli ospedali, gli enti e gli istituti dove l'adottato ha trascorso il periodo preadottivo. A seguito delle indagini possono presentarsi tre possibili scenari:

1. madre deceduta: se dalle indagini svolte la madre risulta deceduta e senza altri figli, il giudice potrebbe concedere all'interessato informazioni sull'identità della donna, in virtù delle varie pronunce della Corte di cassazione succedutesi negli ultimi anni nelle quali si afferma che con la morte della donna decade il suo diritto all'anonimato³⁵. In mancanza di un'espressa previsione normativa dell'interpello e delle sue modalità procedurali, preme qui sottolineare la divergenza di procedura tra il Tribunale per i minorenni di Genova e quello di Firenze in caso che la madre biologica deceduta che abbia altri figli/eredi. Il Tribunale per i minorenni di Genova non concede all'interessato informazioni identificative della madre, ma solo elementi di contesto che emergono dal fascicolo, di contrario avviso è il Tribunale per i minorenni di Firenze;
2. madre irreperibile: nel caso di irreperibilità della madre (da intendersi come mancanza di informazioni e dati identificativi per la ricerca da parte della procura), i due tribunali che operano sul territorio toscano, assumono procedure diversificate. A oggi, il Tribunale di Firenze valuta caso per caso, mentre quello di Genova non concede informazioni sull'identità della madre;
3. madre viva e identificata: nel caso in cui la madre risulti in vita e venga identificata, il Tribunale di Firenze incarica il servizio sociale territoriale di svolgere, con la massima riservatezza, le indagini di contesto al fine di ottenere informazioni sul suo stato di salute, sul contesto ambientale di vita, per valutare che non vi siano motivi ostativi all'interpello.

Il Tribunale per i minorenni di Firenze, ricevute le informazioni richieste sull'identità della madre che ha voluto rimanere anonima, procede all'invito della donna tramite una lettera in busta chiusa da consegnare esclusivamente nelle sue mani.

³⁵ Tra le ultime cfr. Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 22838 del 2016; Corte di cassazione, sezione I, sentenza n. 19824 del 2020.

Si tratta di un'operazione delicatissima, in cui viene coinvolto direttamente il Roaz (Referente operativo per l'adozione di area vasta), che richiede la massima riservatezza da parte degli operatori e capacità di gestire con opportune modalità la situazione specifica. Con l'interpello si informa la donna che è in corso una procedura di ricerca delle origini, spiegandole che potrà decidere di revocare l'anonimato o di confermarlo. In quest'ultimo caso, il giudice comunicherà al figlio il diniego della stessa, ma non potrà svelare l'identità della donna, riferendo solo elementi di carattere sanitario. Se la donna, invece, revoca l'anonimato, il giudice svelerà al figlio l'identità materna. Il tribunale, su richiesta degli interessati, potrà gestire l'incontro direttamente o tramite servizi territoriali da lui delegati.

Illustrato in sintesi il percorso previsto dalla normativa alla luce della giurisprudenza e degli orientamenti del Tribunale di Firenze e di quello di Genova si ritiene proficuo illustrare alcune criticità emerse a seguito dell'esperienza del servizio Ser.I.O., dal confronto con gli utenti.

Un primo e grande *vulnus* per gli adottati in cerca delle loro origini è la mancanza di informazioni, "come e dove" presentare istanza, ecc. Nonostante negli ultimi tempi il tema sia stato affrontato da più punti di vista, a livello istituzionale, tramite i media, la stampa, ecc., il messaggio resta ancora poco efficace. Sarebbe auspicabile fornire agli adottati un'efficace e corretta informazione, capace di soddisfare i bisogni essenziali delle persone che sono in "cerca" e che non sanno a chi possono rivolgersi per ricevere informazioni sull'*iter* procedurale della ricerca delle proprie origini.

Ci si affida così al web e alle varie piattaforme social in cui la riservatezza e la *privacy* finiscono con l'essere irrimediabilmente violate a fronte della necessità di far giungere le proprie informazioni e il proprio appello in ogni angolo del mondo, spesso in maniera non controllata. Pertanto, a fronte delle nuove tecnologie e dell'uso diffuso dei social network da parte di giovani adolescenti, sarebbe opportuno prevedere – presso i servizi territoriali – un'équipe di professionisti formati e aggiornati, capaci di intercettare e dare risposte tempestivamente ai bisogni di ricerca delle origini del minore di età nella fase post adottiva, spesso adolescenziale.

Si rileva inoltre la mancanza di una previsione normativa che consenta alle persone abbandonate, non riconosciute alla nascita e mai adottate, di poter presentare istanza per accedere alle informazioni sulle proprie origini. Ancora oggi, questa particolare categoria di persone attende risposte. Il diritto positivo non li contempla fra i soggetti legittimati a presentare istanza e sta alla discrezionalità del giudice accogliere la domanda tramite un'interpretazione analogica della norma.

Sarebbe auspicabile quanto prima un intervento del legislatore che disciplini il diritto di accesso alle informazioni per i figli non riconosciuti, includendo in questa categoria tutti i bambini e le bambine non riconosciuti alla nascita, sia quelli dati in adozione

sia quelli mai adottati cresciuti spesso in un istituto. Altro punto di riflessione è dato dalle madri abbandoniche. Gli orientamenti giurisprudenziali e i disegni di legge dell'ultima legislatura³⁶ prendono in considerazione la madre naturale, quale storia non cancellabile di un vissuto della persona adottata. Un momento particolare è rappresentato dal tempo di riflessione da concedere alla donna, nella fase dell'interpello a seguito dell'istanza presentata dal figlio, per decidere se rinunciare al diritto di anonimato o se, invece, confermarlo.

Inoltre, un aspetto su cui porre attenzione è la distinzione tra parto anonimo e parto omissivo in precedenza illustrata.

In passato le due tipologie sono state spesso equiparate, creando confusione. Il Tribunale di Genova, nel settembre del 2018, ha inviato una circolare a tutti i reparti di neonatologia per articolare in maniera più dettagliata la dichiarazione di anonimato operando una distinzione tra la *dichiarazione di anonimato* e la *dichiarazione di anonimato accompagnata dalla volontà della madre di non voler essere nominata*:

La condizione della persona abbandonata e adottata è privata – salvo ripensamento della madre – della conoscenza delle origini: ma tale situazione ha conseguenze ancora più gravi per il soggetto che è stato abbandonato alla nascita e che non è stato adottato. In tale caso l'annotazione del parto anonimo impedisce a quest'ultimo l'azione di dichiarazione giudiziale della maternità e della paternità³⁷.

In entrambi i casi si parla di figli non riconosciuti, ma nel secondo caso non vi sarebbero ostacoli normativi e giuridici al rilascio di informazioni sulle origini nell'eventualità che il figlio adottato presentasse istanza. Difatti, in quest'ultimo caso, il Tribunale per i minorenni di Genova procede a rilasciare all'istante informazioni sull'identità della madre senza procedere all'interpello della stessa. Invece, il Tribunale per i minorenni di Firenze rilascia all'istante informazioni sull'identità della madre e, al contempo, procede all'interpello della stessa.

A fronte dell'istanza presentata dall'adottato, i tempi di attesa dell'*iter* procedimentale costituiscono un'altra criticità. L'adottato resta sospeso per un tempo non quantificato tra speranze e aspettative in vista dell'esito del procedimento senza alcun tipo di accompagnamento o sostegno psicologico. Questo periodo potrebbe essere, forse, colmato fornendo al ricorrente un sostegno professionalmente competente, capace di dare un supporto psicologico all'istante e un senso all'attesa.

36 Cfr. sia il disegno di legge n. 922 del 2018 che il disegno di legge n. 1039 del 2019, prevedono espressamente per la madre naturale la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento.

37 Dott. Luca Villa, Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova.

L'IMPORTANZA DELLA RETE NEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI

L'esperienza di Ser.I.O. ha rappresentato nel lavoro di team una preziosa opportunità di confronto, nonostante qualche iniziale difficoltà di collaborazione. Il lavoro di squadra, la capacità di cooperare e di fare rete, costituiscono uno strumento operativo fondamentale in ogni contesto organizzativo. Talvolta le sfide più grandi da superare sono state rappresentate dalle paure di ingerenza e di perdita del controllo del proprio ruolo, dagli individualismi e dalla ritrosia del mettere a disposizione le proprie competenze acquisite. Fondamentale è stata la convinzione che ogni soggetto coinvolto costituisca un tassello determinante per la buona riuscita del progetto stesso e che ogni professionalità, mettendosi in gioco, contribuisce ad apportare miglioramenti sostanziali e a fornire risposte chiare e univoche all'utenza. Non si è trattato di una duplicazione dei ruoli, ma della capacità di completarsi gli uni con gli altri pur mantenendo inalterate le differenze e prerogative di ciascuno. È nella circolarità di informazioni e di competenze che un servizio acquisisce la forza per promuovere l'obiettivo prefissato. Per un lavoro di rete – e Ser.I.O. lo ha dimostrato – è stato necessario condividere un linguaggio comune e una modulistica chiara e funzionale che ha consentito periodicamente – con costanza, metodo e obiettivi precisi – di raccogliere dati e di analizzarli per avere una visione di insieme del fenomeno dell'accesso alle informazioni sulle origini a livello regionale. Alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale e dello studio dei dati e dei colloqui con gli utenti, è stato possibile rendere il servizio al passo con la realtà e più vicino alle esigenze degli adottati o delle persone che cercano informazioni sulle proprie origini.

Dunque, la rete è stata alimentata con una costante attività di:

1. condivisione di un linguaggio comune e una modulistica capace di rispondere alle esigenze dell'utenza;
2. incontri e confronti, perché le divergenze, tra i vari soggetti, hanno costituito momenti di crescita collettiva e di chiarezza. Le criticità sono state superate mettendo i soggetti nella condizione di credere sia nel progetto di cui sono stati parte sia nel loro contributo specialistico, finalizzato all'arricchimento degli intenti comuni;
3. formazione al lavoro di squadra, riconoscendo la capacità di fornire alle persone coinvolte nel progetto strumenti metodologici e operativi per aumentare la loro produttività. Investire sul lavoro di squadra è stato un elemento determinante per raggiungere l'obiettivo del progetto anche se non sono mancate resistenze e problemi da affrontare. Collaborare è sicuramente faticoso, perché implica mettersi in gioco, mettersi in ascolto degli altri, scendere a compromessi; è stato però anche un momento di crescita importante per tutti i soggetti coinvolti;

4. studio, ricerca normativa e giurisprudenziale e analisi del fenomeno di accesso alle informazioni sulle origini. Aver investito su quest'attività di studio ha permesso di mantenere aggiornato il panorama normativo e giurisprudenziale sul tema, di instaurare relazioni di confronto con esperti in modo da fornire risposte esaurienti a situazioni concrete. È proprio quest'attività di studio del fenomeno che ha consentito la stesura di un documento condiviso sulle prassi operative da adottare sul territorio toscano e ha contribuito a formare gli operatori sociosanitari;
5. aggiornamento professionale per gli operatori sociosanitari. Come già specificato, le competenze in materia sono trasversali: giuridiche, psicologiche, sociologiche, educative, procedurali e procedimentali, pertanto anche gli operatori hanno necessità di essere aggiornati e riqualificati periodicamente.

Pertanto, la finalità del presente lavoro è stata quella di promuovere delle forme di collaborazione proficue tra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono nel percorso adottivo, al fine di avviare una rete integrata di servizi dedicati all'adozione.

Verso linee guida condivise

I soggetti pubblici che hanno preso parte al lavoro, si sono impegnati a intensificare la collaborazione tra loro e con l'Istituto degli Innocenti per giungere alla definizione di linee guida propedeutiche alla messa a punto di un modello regionale.

Fermo restando tutti gli accordi stipulati nel tempo³⁸, le linee guida sottolineano ulteriormente la rete di collaborazione.

Il Tribunale per i minorenni di Firenze acconsente, tramite un accordo con la Regione Toscana e in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti e i Centri per le adozioni di area vasta, a una rilevazione semestrale quantitativa e qualitativa delle istanze di accesso alle informazioni sulle origini depositate in cancelleria, facendo fronte alle domande da parte degli adottati sul "tempo di attesa". Altresì il tribunale per i minorenni offre la sua disponibilità a collaborare con l'Istituto degli Innocenti e i Centri per le adozioni di area vasta sia per la definizione di procedure e strumenti condivisi a livello regionale sia per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociosanitari

38 Cfr. Accordo di programma tra la Regione Toscana, i comuni capofila delle zone sociosanitarie, le Comunità montane e le aziende Ausl per l'applicazione delle leggi in materia di adozione del 2002 in riferimento al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 128 del 29 maggio 2002; la deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 27 dicembre 2011 che ha approvato lo schema per l'Accordo di collaborazione in materia di servizi per l'adozione tra la Regione Toscana, i quattro Centri per le adozioni di area vasta e gli enti autorizzati operanti in Toscana; gli accordi di collaborazione tra enti autorizzati e Centri per le adozioni di area vasta, stabiliti nell'Accordo di collaborazione in materia di adozione tra la Regione Toscana, i Comuni capofila di Firenze e Prato, le società della salute pisana e senese e gli enti autorizzati all'adozione internazionale operanti in Toscana del 19 aprile 2017.



e di tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di accesso alle informazioni sulle origini. I Centri per le adozioni di area vasta si impegnano a collaborare con tutti gli altri soggetti pubblici e gli enti autorizzati alla definizione di modelli di intervento, procedure omogenee e strumenti operativi condivisi a livello regionale, a partire dalla fase di raccolta delle informazioni sulla madre che ha partorito in anonimato. Inoltre si impegnano a mantenere in ogni fase della procedura un'efficace rete di comunicazione sia con il tribunale competente, sia con l'Istituto degli Innocenti.

D'altro canto, gli enti autorizzati per le adozioni internazionali operanti in Toscana hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare, non solo con i Centri per le adozioni di area vasta come previsto dagli accordi sottoscritti, ma anche con l'Istituto degli Innocenti per informare correttamente e supportare gli utenti adottati nei paesi stranieri. Gli enti hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare in modo concreto alle iniziative e ai vari interventi di informazione, formazione, sensibilizzazione sul tema dell'accesso alle origini degli adottati.

L'Istituto degli Innocenti si fa promotore della formazione continua di aggiornamento professionale, rivolto agli operatori socioassistenziali e agli operatori che, a vario titolo, si occupano di accesso alle informazioni sulle origini. Svolgerà in continuità attività di raccolta della documentazione di, ricerca e analisi del fenomeno, anche attraverso iniziative di confronto e approfondimento con gli altri soggetti istituzionali coinvolti.

Ulteriore impegno sarà quello di raccogliere/elaborare proposte per la definizione di un modello di intervento regionale in grado di delineare procedure e strumenti omogenei. Inoltre provvederà a mantenere un'efficiente rete di comunicazione e collaborazione tra soggetti che operano nel settore dell'adozione sia nazionale che internazionale.

RIFERIMENTI

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bateman, A., Fonagy, P. (2019). Mentalizzazione e disturbi di personalità. Una guida pratica al trattamento. Milano, Raffaello Cortina.
- Brodzinsky, D. (2006). Family Structural Openness and Communication Openness as Predictors in the Adjustment of Adopted Children. *Adoption Quarterly*, n. 9. Routledge.
- Brodzinsky, D.M., Schechter, M.D., Henig, R.M. (1993). Being adopted. The lifelong search for self. New York, Anchor Books.
- Chistolini, M. (2003). Le informazioni nell'adozione. *Minori giustizia*, n. 3/2003.
- Chistolini, M. (2006). Le difficoltà degli operatori psicosociali nell'informare e accompagnare i bambini dalle difficili storie familiari: un'ipotesi esplicativa alla luce della teoria dell'attaccamento. *Terapia familiare*, n. 80.
- Chistolini, M. (2008). La conoscenza della propria storia nei bambini, un diritto tutelato in ambito europeo? *Minori giustizia*, n. 2.
- Chistolini, M. (2010). La Famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerla. Milano, FrancoAngeli.
- Chistolini, M., Pistacchi, P. (2013). L'accompagnamento all'accesso alle origini nelle più recenti esperienze di studio, ricerca e intervento, in R. Pregliasco (a cura di), *Alla ricerca delle proprie origini*. Roma, Carocci.
- Dunbar, N., Grotevant, H.D. (2004). Family stories and the life course: Across time and generations, in M.W. Pratt, B.H. Fiese (edited by), *Adoption narratives: The construction of adoptive identity during adolescence* (p. 135-161). Mahwah (NJ), Lawrence Erlbaum.
- Fonagy, P., Target, M. (2001). Attaccamento e funzione riflessiva. Milano, Raffaello Cortina.
- Godon-Decoteau, D., Ramsey, P. (2020). The Routledge Handbook of Adoption, in G.M. Miller, E. Helder, E. Marr (edited by), *Transracial adoptees. The rewards and challenges of searching for their birth families* (p. 238-252). New York, Routledge.
- Hill, D. (2017). Teoria della regolazione affettiva. Un modello clinico. Milano, Raffaello Cortina.
- Lee, R. (2003). The transracial adoption paradox. History, Research, and Counseling Implications of Cultural Socialization. *The Counseling Psychologist*, n. 31 (p. 711-744).

Schore, A.N. (2001). The Effects of Early Relational Trauma on Right Brain Development, Affect Regulation, and Infant Mental Health. *Infant Journal of Mental Health*, n. 22 (p. 201-269).

Schore, A.N. (2010). I disturbi del Sé. La disregolazione degli affetti. Roma, Astrolabio.

Van der Kolk, B. (2015). Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nella elaborazione delle memorie traumatiche. Milano, Raffaello Cortina.

Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1978). Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi. Roma, Astrolabio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa internazionale

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione del 20 novembre 1989, n. 44/25 - Art. 7 "Diritto del minore a conoscere, nella misura del possibile, i propri genitori sin dalla sua nascita".

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 - Art. 30.

Normativa europea

COE. Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ed entrata in vigore il 1° luglio 2000.

COE. Assemblea parlamentare, Raccomandazione 26 gennaio 2000, n. 1443, *International adoption: respecting children's rights*.

Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, Odièvre c. Francia, 13 febbraio 2003, n. 42326/98.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Godelli c. Italia, 25 settembre 2012, n. 33783/09

Corte europea dei diritti dell'uomo, Călin e altri c. Romania, sentenza del 19 giugno 2016, n. 25057/11, 34739/11 e 20316/12.

Normativa nazionale

Legge 4 maggio 1983, n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, come modificata dalla legge 476/1998 e dalla legge 149/2001, articolo 28.

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, articoli 29, 30, 31, 32, 38, 42.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, artt. 52 e 93, commi 2 e 3.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, articolo 9.

Carta Costituzionale

Articolo 2 Diritti inviolabili dell'uomo

Articolo 3 Diritto di uguaglianza formale e sostanziale

Articolo 22 Diritto alla capacità giuridica, alla cittadinanza, al nome

Articolo 30 Ricerca della paternità

Articolo 31 c. 2 Protezione maternità e infanzia

Articolo 32 Diritto alla salute

Codice Civile

Libro I - Delle Persone e della Famiglia, Titolo I Delle persone fisiche

Articolo 1 "Capacità giuridica"

Articolo 6 "Diritto al nome"

Libro I - Delle Persone e della Famiglia, Titolo VII - Della filiazione

Articolo 250 "Riconoscimento"

Articolo 254 "Forma del riconoscimento"

Codice Penale

Articolo 591 "Abbandono di minori o incapaci"

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Corte Costituzionale

Sentenza 25 novembre 2005 n. 425

Sentenza 18 novembre 2013, n. 278

Corte di cassazione

Cass., Civ. 21 luglio 2016, n. 15024

Cass., Civ. 9 novembre 2016, n. 22838

Cass., Sez. Un. Civ. 25 gennaio 2017, n. 1946

Cass., Sez. VI Civ. 7 febbraio 2018, n. 3004

Cass., Sez. I Civ. 20 marzo 2018, n. 6963

Cass., Sez. I Civ. 22 settembre 2020, n. 19824

Cass., Sez. I Civ. 9 agosto 2021, n. 22497

Normativa e disposizioni Regione Toscana

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 31, *Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza*.

Delibera 23 luglio 2001, n. 798, *Protocollo d'intesa fra Regione Toscana e il Tribunale per i minorenni di Firenze. Sperimentazione di flussi informativi nell'area dei minori* (art. 4 su adozione e affidamento).

Decreto dirigenziale n. 8145 del 24 dicembre 2004 delib, gr n. 1053/2004 - PIR Azione di sostegno alla natalità-Mamma Segreta: contributo ai Comuni capofila Aree Vaste Comuni di Firenze, Prato, Pisa e Siena realizzazione di azioni connesse al Progetto "Mamma Segreta". Impegno di Spesa.

Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41, *Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale* (artt. 1, 2, 5, 7, 8, 15).

Legge regionale 1° marzo 2010, n. 26, *Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza*.

Deliberazione della Giunta regionale 3 Settembre 2012, n. 792, *Percorso regionale integrato di sostegno ed intervento Mamma Segreta - Indirizzi metodologici in materia di prevenzione degli infanticidi e degli abbandoni traumatici alla nascita, diritto al non riconoscimento e tutela del neonato. Approvazione - Allegato A.*

Deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 815, *Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e il Tribunale per i minorenni di Firenze per la collaborazione ai fini della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per lo sviluppo del sistema informativo regionale sui minori*.

Decreto 26 settembre 2012, n. 4488, *Deliberazione Giunta Regionale 792/2012: approvazione indirizzi metodologici in materia di tutela del parto in anonimato; documentazione per le segnalazioni di legge in caso di parto in anonimato da parte dei servizi territoriali al Tribunale per i Minorenni. Approvazione - Allegati A, B, C, D.*

Deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 91, *Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR)*, prorogato ai sensi dell'art. 29 della Lr n. 1 del 2015.

Deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2017, n. 1092, *Accordo di collaborazione tra Regione Toscana ed Istituto degli Innocenti finalizzato alla sperimentazione del progetto di interesse regionale "Ser.I.O. - Servizio di rilievo regionale per la ricerca di informazioni sulle origini".*

Decreto 23 ottobre 2017, n.15681, *Accordo di collaborazione tra Regione Toscana ed Istituto degli Innocenti finalizzato alla sperimentazione del progetto di interesse regionale "Ser.I.O. - Servizio di rilievo regionale per la ricerca di informazioni sulle origini" - impegno di spesa.*

Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R, *Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).*

Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2018, n. 1049, *Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti di cui alla D.G.R. 1092/2017. Approvazione atto integrativo.*

Deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2019, n. 73, *Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020.*

Deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2019, n. 1547, *Programmazione multilivello: strumenti di governance e nuovo ciclo di programmazione a seguito del PSSIR 2018-2020.*

Deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2019, n.184, *Schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, il Tribunale per i minorenni di Firenze e l'Istituto degli Innocenti di Firenze per la collaborazione in materia di tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per lo sviluppo del sistema informativo regionale sui minori. Approvazione.*

Deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2019, n. 187, *Schema di accordo di collaborazione tra la regione toscana e l'istituto degli innocenti di Firenze ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 31 del 20 marzo 2000. Approvazione.*

Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2019, n. 353, *Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione degli interventi regionali di promozione e sostegno rivolti all'infanzia e all'adolescenza; convenzione per l'anno 2019 in riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 31 del 20/03/2000.*

Legge regionale 6 agosto 2020, n. 81, *Promozione delle politiche giovanili regionali*.

Regolamento 22 marzo 2021, n. 12/R, *Modifiche al DPGR 2/R del 9 gennaio 2018 (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale")*.

Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 21, *Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e l'Istituto degli Innocenti di Firenze per la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per lo sviluppo del sistema informativo regionale Asso-Asmi dedicato ai minori accolti in comunità. Approvazione*.

ALLEGATI

La sezione comprende alcuni documenti elaborati nel corso degli ultimi anni e ritenuti utili a orientare i processi di accesso alle informazioni sulle origini da parte di chi è interessato a ricostruire la propria storia identitaria. Nello specifico vengono presentate:

- due istanze che possono essere compilate dal richiedente e consegnate alla cancelleria del Tribunale per i minorenni (la prima è rivolta agli utenti che hanno superato i 25 anni di età, mentre la seconda è indirizzata a soggetti minori della suddetta età)
- tre schede (A, B, C) utilizzate all'interno del progetto Ser.I.O. per la raccolta di informazioni e il monitoraggio del fenomeno a livello regionale

In chiusura di questa raccolta è stato inserito un documento di orientamento, ancora in forma propositiva, in cui si vanno a delineare gli aspetti caratteristici che contraddistinguono i processi di accesso alle informazioni sulle origini in Regione Toscana.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE, CANCELLERIA ADOZIONI
50123 Firenze - Via della Scala, 79

Istanza ex art. 28 legge n. 184 del 1983, così come modificato dall'art. 24 legge n. 149 del 2001

Il/la sottoscritto/a nato/a il
residente a in via/piazza
n. tel./cell. mail

PREMESSO

CHE È STAT... ADOTTAT... IN DATA DAI CONIUGI SIGG.RI:

1) nato a il
residente a; (ovvero deceduto il))

2) nata a il
residente a; (ovvero deceduta il))

tutto ciò premesso

CHIEDE

Che, avendo raggiunto l'età di 25 anni, l'Illustrissimo Tribunale per i minorenni di Firenze, ai sensi dell'art. 28, comma 5 e ss. legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificato dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149 , assunte le necessarie informazioni, al termine dell'istruttoria, voglia autorizzare con decreto l'accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici

CHIEDE

Inoltre, di autorizzare l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
a rilasciare copia dell'atto di nascita (art. 28, comma 3, legge n. 184 del 1983 e ss.mm.ii.)

Chiede, infine, ai sensi della legge sulla privacy che tutte le comunicazioni siano inviate al sottoscritto tramite posta elettronica e/o telefono.

Si allegano:

- fotocopia della carta di identità
- **una marca da €. 27,00 (diritto forfettario) ed una marca da €. 98,00 (contributo unificato)**

Firenze, il

.....(firma)

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE, CANCELLERIA ADOZIONI
50123 Firenze - Via della Scala, 79

Istanza ex art.28 legge n. 184 del 1983, così come modificato dall'art.24 legge n. 149 del 2000

Il/la sottoscritto/a nato/a il
residente a in via/piazza
n. tel./cell. mail

PREMESSO

CHE È STAT... ADOTTAT... IN DATA DAI CONIUGI SIGG.RI:

- 1) nato a il
residente a; (ovvero deceduto il)
- 2) nata a il
residente a; (ovvero deceduta il)

tutto ciò premesso

CHIEDE

- che, pur non avendo raggiunto l'età di 25 anni, l'Illustrissimo tribunale per i minorenni di Firenze, ai sensi dell'art. 28, comma 5, legge n. 184 del 1983 nella parte in cui si specifica che *Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica*, così come riconfermato dall'art. 24 della legge n. 149 del 2001 di modifica, assunte le necessarie informazioni, al termine dell'istruttoria, voglia autorizzare con decreto l'accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici, nonché informazioni di carattere sanitario
- di autorizzare l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di a rilasciare copia dell'atto di nascita (art. 28, comma 3, legge n. 184 del 1983 e succ. modif.)
- che ai sensi della legge sulla privacy che tutte le comunicazioni siano inviate al sottoscritto tramite posta elettronica e/o telefono.

Si allegano:

- fotocopia della carta di identità
- una marca da € 27,00 (diritto forfettario) e una marca da € 98,00 (contributo unificato)

Firenze, il

.....(firma)

**PROGETTO Ser.I.O.
Scheda A - Richiesta informazioni**



(Informazioni da raccogliere in modo aggregato e anonimo rispetto alle richieste di informazioni rivolte al servizio sia telefonicamente sia via mail)

Contatto del N. progressivo

F M

Modalità della richiesta:
 telefono e-mail di persona

Condizione della persona di cui si cercano le origini:
 adottati non adottati affiliati

Età della persona di cui si cercano le origini:
 anno di nascita

Relazione di chi chiama con la persona che ricerca le proprie origini:
 coniuge figlio/a altro (specificare)

Comune di residenza adottato (prov.)

Motivazioni della richiesta:
.....
.....
.....

Esito del contatto:
 rinvio a successivo colloquio fine del contatto
 altro (specificare)

Questionario compilato da:
Nome e cognome

Ruolo/funzione

Tel E-mail

**PROGETTO Ser.I.O.
Scheda B - Contatto**



N.B. I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori

<p>Dati anagrafici:</p> <p>Cognome e nome *</p> <p>Data e luogo di nascita *</p> <p>Comune di residenza * (prov.)</p> <p>Contatti *: cell./tel. email</p>
<p>Adottato* <input type="checkbox"/> Affiliato* <input type="checkbox"/> Non adottato* <input type="checkbox"/></p>
<p>È la prima volta che si rivolge a un servizio per ricevere informazioni sulle proprie origini?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Alla domanda va allegata la fotocopia del documento di identità* del richiedente.

Compilando la scheda, l'utente afferma conferma di aver preso visione e di concordare pienamente con i contenuti dell' informativa resa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003.

Consapevole dei diritti riconosciuti ai sensi dell' articolo 7 della norma medesima, l'utente acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili forniti per il perseguimento delle finalità contenute nell'informativa.

Accetto* **Non accetto***

Firenze, il

.....(firma)

Informativa ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali

I dati forniti dall'utente al momento di richiesta informazioni sono conservati, archiviati e/o registrati su database elettronici di proprietà dell'**Istituto degli Innocenti**, con sede in P.za SS. Annunziata, 12, 50121 Firenze. Il titolare del trattamento è l'Istituto degli Innocenti, con sede in P.za SS. Annunziata, 12, 50121 Firenze, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Giuffrida Maria Grazia.

Il responsabile del trattamento è il Direttore di Area: Dott. Aldo Fortunati, e mail: fortunati@istitutodeglinnocenti

I dati personali dell'utente verranno utilizzati dall' Istituto degli Innocenti, nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia.

Il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, monitoraggio degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.

L'eventuale rifiuto dell'Utente a fornire i dati personali e sensibili o l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti dal progetto Se.r.I.O.

In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:

- fornire i servizi previsti dal progetto;
- soddisfare la richiesta di accesso alle proprie origini da parte dell'interessato;
- soddisfare indagini interne di monitoraggio dell'utenza.

Il trattamento dei dati dell'Utente per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.

I dati saranno conservati, in relazione alla finalità del trattamento, per un periodo di 5 anni presso l'Istituto degli Innocenti e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità.

L'utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'**art. 7 d.lgs n. 196 del 2003**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2;

- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'utente potrà esercitare i diritti di cui all'**art. 7 del d.lgs n. 196 del 2003**, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e 2° capoverso), rivolgendosi all'Istituto degli Innocenti, P.zza SS Annunziata 12, Firenze oppure mandando un'e-mail al seguente indirizzo dell'Istituto degli Innocenti di cui sopra.

Firenze, il(firma)

Scheda B - Colloquio

1. SITUAZIONE SOCIOFAMILIARE

Stato civile:

- celibe nubile coniugato/a
- vedovo/a divorziato/a convivente
- familiari a carico

2. FORMAZIONE E TITOLO DI STUDIO

Stato civile:

- licenza elementare
- licenza media
- qualifica professionale
- diploma di istruzione secondaria
- diploma universitario (triennale)
- laurea (vecchio o nuovo ordinamento)

3. DOMANDE RELATIVE ALL'ADOZIONE

In che anno è stato adottato

Prima dell'adozione era ospite:

di un istituto di una famiglia altro (specificare).....

È stato riconosciuto alla nascita?:

Sì No

4. DOMANDE RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE ORIGINI

L'adottato ha presentato istanza di accesso alle informazioni sulle proprie origini presso il TM?

Sì No

Se sì:

una o più volte? quando?.....

presso il TM di

Dopo la presentazione dell'istanza, l'adottato è stato convocato dal Giudice?:

Sì No

Se sì, quando?

L'adottato rivela quali sono le motivazioni che lo spingono a cercare informazioni sulla propria storia personale?

Sì No

Se sì, quali:

- diventare genitori
- raggiungimento età matura
- richiesta dei figli di conoscere la storia familiare
- anamnesi familiare
- altro (specificare)
-
-

Perchè l'adottato si è rivolto al servizio Ser.I.O.?

- ricerca madre biologica
- ricerca padre biologico
- ricerca fratelli/sorelle
- scopo terapeutico/sanitario

- disagio psicologico
- conoscere le ragioni dell'abbandono
- curiosità
- altro (specificare)
-
-

L'adottato ha condiviso il percorso di ricerca delle proprie origini?

- Sì, con chi No

Come è venuto a conoscenza del servizio?

- tv
- giornali
- web
- amici, parenti, ecc
- altro (specificare)

PROGETTO Ser.I.O.

**Scheda C - Rilevazione utenza con i servizi territoriali (zone)
accompagnamento nell'accesso alle informazioni sulle origini**

**Istituto
degli
Innocenti**



Quante richieste di indagine sociofamiliare o psicosociale sono state inviate dal tribunale per i minorenni ai servizi, sensi dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983	n.		n. ai sensi del comma 5 (riconosciuto alla nascita)
dal al			n. ai sensi del comma 7 (parto anonimo)
Il servizio viene informato dal tribunale dell'esito dell'istanza a seguito dell'istruttoria?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
La persona rimane in contatto con il servizio per aggiornamenti sull' <i>iter</i> intrapreso?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
Quante richieste di interpello della madre sono state inviate ai servizi dal tribunale per i minorenni? Con quale esito?	n.		n. rifiuto da parte della madre
			n. con accettazione di essere ricontattata
È previsto un accompagnamento da parte dei servizi nella fase di <i>iter</i> processuale?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
È previsto un accompagnamento da parte dei servizi nella fase post processuale e di interpello?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

ORIENTAMENTI SUI PROCESSI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI IN REGIONE TOSCANA

Indice

1. Finalità e destinatari del documento
2. Aspetti generali del fenomeno
3. Prospetto giuridico-normativo
4. Attuale procedura per l'accesso alle informazioni sulle origini- Regione Toscana
5. Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza
6. Soggetti istituzionali preposti alla prima informazione
7. Strumenti e procedure del percorso
8. Schema della procedura per l'esercizio del diritto di accesso alle origini
9. Linee guida regionali in materia di accesso alle informazioni sulle origini. Ruolo dei soggetti istituzionali
10. Linee guida regionali in materia di accesso alle informazioni sulle origini. Ruolo dei soggetti istituzionali
11. Indicazioni sul trattamento digitale dei dati

1. Finalità e destinatari del documento

Con l'obiettivo di delineare linee guida per la definizione di procedure e prassi omogenee sull'intero territorio della Regione Toscana, il presente documento prevede azioni specifiche volte a individuare un percorso per l'accesso alle origini che coinvolga tutti i soggetti istituzionali, gli enti e le associazioni che collaborano a vario titolo nell'ambito dell'adozione.

Il **tribunale per i minorenni** è il soggetto che, in tema di accesso alle origini nel processo adottivo, accoglie (o rigetta) l'istanza dell'adottato, svolge tutta la fase dell'istruttoria in collaborazione con la Procura della Repubblica e con i servizi sociali del territorio e che, inoltre, autorizza o nega l'accesso alle informazioni in virtù delle disposizioni normative e giurisprudenziali vigenti.

Sul territorio toscano persistono due Tribunali per i minorenni: quello di Genova, competente per la provincia di Massa-Carrara, e quello di Firenze, competente territorialmente per tutte le altre province.

I **Centri per le adozioni di area vasta**¹ si configurano come snodi organizzativi naturalmente interconnessi con la rete dei servizi territoriali integrati di zona all'interno dei quali si colloca il Referente operativo per l'adozione di livello zonale (Roaz).

Ai centri spetta il compito di coordinare tutti i soggetti e le azioni attinenti l'iter adottivo nelle sue varie fasi: l'informazione e preparazione delle coppie adottive, la valutazione dell'idoneità delle coppie fino al sostegno post adottivo; la ricerca delle informazioni sulle origini da parte dell'adottato. Negli anni il ruolo dei quattro Centri per le adozioni si è evoluto e qualificato, grazie anche ai percorsi di collaborazione istituzionale ed ai protocolli operativi attivati, con la regione, con gli enti autorizzati, con l'Autorità giudiziaria, con il sistema scolastico, con il Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, con i servizi specialistici delle aziende sanitarie e con il sistema socio sanitario integrato del territorio.

I **servizi sociali territoriali**: svolgono l'inchiesta psicosociale per l'idoneità all'adozione delle coppie, il sostegno post adottivo, l'indagine psicosociale nella ricerca delle informazioni sulle origini e, su specifica delega del tribunale, l'interpello della donna che si avvale della facoltà di non essere nominata.

Gli enti autorizzati alle adozioni internazionali²: svolgono una funzione di preparazione e supporto alle aspiranti coppie adottive nel complesso percorso dell'adozione internazionale, così come previsto dalla legge 476/98. Informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi, anche in collaborazione con

1 Con dpg n. 128 del 2002 è stato approvato l'Accordo di programma tra la Regione Toscana, i comuni capofila delle zone sociosanitarie, le Comunità montane e le Aziende Ausl per l'applicazione delle leggi in materia di adozione.

2 Con delib.gr n. 119 del 2011 è stato sottoscritto un accordo fra la Regione Toscana e alcuni enti autorizzati operanti sul territorio, per collaborare in materia di servizi per l'adozione con i quattro Centri per le adozioni di area vasta, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dalle normative vigenti in materia.

i centri per le adozioni, e seguono lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione, assistendoli davanti all'autorità competente nel Paese di origine dell'adottato e sostenendoli nel percorso post adottivo, attraverso lo strumento del follow-up. Inoltre, quali enti privati, possono prendere in carico gli adottati e le loro famiglie nella ricerca delle informazioni sulle origini biologiche, che potrà rivelarsi più o meno fruttuosa a seconda delle diverse aree geografiche.

L'Istituto degli Innocenti è una delle più antiche istituzioni in Italia dedicate alla tutela dell'infanzia. Dopo essersi occupato per secoli di bambini e bambine in stato di abbandono, l'Istituto degli Innocenti svolge oggi molteplici attività educative e assistenziali, nonché attività di ricerca, documentazione, analisi e monitoraggio su tutti i fenomeni che riguardano bambini, bambine e adolescenti. A livello regionale, supporta le politiche di minori di età e famiglie della Regione Toscana attraverso il Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza (istituito con legge regionale n. 31 del 2000) e gestisce l'Osservatorio regionale sui minori, che negli ultimi anni ha consolidato le attività di base e sviluppato nuove direttrici di intervento.

2. Aspetti generali del fenomeno

La ricerca delle informazioni sulle origini è un bisogno profondo di colui che è stato adottato. A oggi, in base alla vigente normativa, il diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini biologiche è consentito agli adottati in base all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184. L'adottato riconosciuto alla nascita ha la possibilità di accedere alle informazioni sulle origini³ purché in possesso di precisi requisiti previsti dalla legge; diverso e più complesso il caso dell'adottato non riconosciuto alla nascita⁴.

A tal proposito, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 il discrimine tra adottato riconosciuto e non riconosciuto si è ridotto in modo significativo. La sentenza, infatti, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale articolo 28, comma 7, legge n. 184 del 1983 nella parte in cui escludeva la possibilità dell'adottato di accedere alle informazioni sulle origini, senza avere preventivamente verificato la persistenza della volontà della madre biologica di non voler essere nominata.

Esistono diversi motivi di ricerca e acquisizione delle informazioni sulle origini: prima fra tutte, la possibilità di avere informazioni disponibili sull'identità della madre e sulla propria storia preadottiva (date, persone, fatti, ecc.), poi la ricerca dei fratelli, sorelle e, quindi, dei vari familiari biologici. Nel 2018 si è assistito a un'apertura in tal senso grazie a una decisione della Suprema Corte⁵ che ha ampliato i confini della ricerca includendo, oltre alle informazioni sui genitori, anche quelle sull'eventuale esistenza

3 Si veda al riguardo il comma 5 dell'art. 28 legge n. 184 del 1983.

4 Si veda al riguardo il comma 7 dell'art. 28 legge n. 184 del 1983.

5 Sentenza n. 6963 del 2018.

e identità dei più stretti congiunti come i fratelli e le sorelle, in ragione del fatto che si tratta di un diritto di primaria importanza nella ricostruzione dell'identità dell'adottato.

A oggi, il procedimento di interpello, in mancanza di una disciplina univoca stabilita dalla legge, presenta differenti modalità e prassi operative anche all'interno della medesima regione. La Regione Toscana in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti e i Centri per la adozioni di area vasta, ha realizzato un progetto sperimentale che offre uno spazio informativo e di orientamento alle persone interessate al percorso di accesso alle origini.

Il progetto Ser.I.O. (Servizio per le informazioni sulle origini) approvato dalla Giunta regionale con delibera 9 ottobre 2017, n. 1092 ha, tra i suoi obiettivi principali quello di svolgere un servizio di orientamento e informazione all'utenza; azioni di ricerca e analisi; attività formative per gli operatori sociosanitari toscani sul tema in oggetto, in stretta collaborazione con i centri per le adozioni; attività di approfondimento conoscitivo delle prassi e delle procedure dei tribunali per i minorenni italiani. Ciò ha rappresentato una preziosa opportunità di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo da cui sono scaturite indicazioni significative, criticità e nuove proposte per lo sviluppo di linee guida regionali sul tema. Tutto ciò, ha rappresentato un'occasione importante per rafforzare e implementare la rete e la comunicazione tra gli stessi.

3. Prospetto giuridico-normativo

L'esperienza e le ricerche degli ultimi anni, nell'ambito dell'adozione, hanno evidenziato l'importanza per ogni individuo di essere messo in condizione di conoscere e comprendere la propria storia personale in ogni sua tappa. Il fondamento normativo di questa presa di coscienza è da rinvenirsi, sul **piano internazionale**, negli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the rights of the child - CRC*)⁶ (resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991), nonché negli artt. 16 comma 1, lett. a, e gli artt. 30 e 31 della Convenzione de L'Aja del 1993⁷ (ratificata in Italia con la legge n. 476 del 1998), che prevede l'obbligo, per gli Stati firmatari, di conservare con cura le informazioni relative all'origine del bambino, in particolare, quelle sull'identità della madre e del padre, assicurando l'accesso a tali informazioni da parte del figlio o del suo rappresentante legale, nella misura in cui sia consentito dalle leggi dello Stato.

6 La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stata approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.

7 La Convenzione de L'Aja è stata ratificata in Italia con la legge n. 476 del 1998.

Nel **panorama europeo**, anche la Convenzione sull'adozione dei minori del 1967⁸, così come modificata nel 2008, riconosce il diritto ai minori adottati di accedere alle informazioni sulle proprie origini.

A **livello nazionale**, il fondamento del diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini, è da rinvenirsi nella legge 4 maggio 1983, n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, il cui articolo 28 della legge n. 184 del 1983 come novellato dalla legge n. 149 del 2001 che ha introdotto la possibilità, solo per l'adottato riconosciuto alla nascita e fissando tassative condizioni, di accedere alle informazioni sull'identità dei genitori naturali. In seguito, la Corte europea dei diritti dell'uomo chiamata a pronunciarsi nel caso *Godelli c. Italia* del 25 settembre 2012, ha ritenuto che la legislazione italiana violasse la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché in caso di parto anonimo non prevede la reversibilità del segreto da parte della madre, né la possibilità di accesso alle informazioni sulle proprie origini al figlio non riconosciuto. Nel solco di suddetta decisione CEDU, si è posta la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013 che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'articolo 28, comma 7 della legge n. 184 del 1983, e ha riconosciuto al giudice il compito – su espressa richiesta del figlio – di interpellare la madre che ha dichiarato di non voler essere nominata ai sensi articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Infine, la Corte di cassazione civile a sezioni unite con la sentenza n. 1946 del 2017, ha dato diretta attuazione al *dictum* della Corte costituzionale, operando un bilanciamento tra il diritto fondamentale del figlio a conoscere la propria identità e il contrapposto diritto all'anonimato della madre, precisando che, nel caso in cui la madre riconfermi – a seguito dell'interpello – la sua volontà di rimanere anonima, il diritto del figlio di indagare sulle proprie origini trova un limite insuperabile. Le sezioni unite hanno statuito che:

in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte Costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte stessa, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

8 Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

A oggi, l'interpello della madre biologica risulta prassi ampiamente diffusa nei tribunali per i minorenni italiani pur in mancanza di una disciplina univoca procedimentale stabilita dalla legge, per cui risultano differenti le modalità e le prassi operative attuate dai tribunali per i minorenni competenti territorialmente, anche all'interno della medesima Regione. Con la sentenza n. 22838 del 9 novembre 2016, la Cassazione, sezione I civile, ha affermato che:

Il diritto dell'adottato nato da una donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata – ex art. 30 comma 1 DPR n. 396/2000 – di accedere alle informazioni riguardanti la propria origine e l'identità della madre biologica, può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto. Il trattamento delle informazioni relative alle proprie origini deve, però, essere eseguito in modo corretto, per evitare un danno all'immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati come i discendenti e familiari.

Quest'ultima pronuncia segna una svolta, in quanto permette al richiedente di cercare e/o conoscere tutta la famiglia di origine, estendendo tale diritto anche nei confronti di sorelle e fratelli, garantendo, al tempo stesso, un bilanciamento tra i diritti fondamentali in questione: il diritto dell'adottato di conoscere la propria famiglia biologica e il diritto alla riservatezza della famiglia biologica. Nel corso degli ultimi anni sono stati presentati numerosi disegni di legge con l'intento di intervenire in materia di accesso alle origini. Particolarmente interessanti i progetti delle due ultime legislature, la XVII e la XVIII, nel periodo, dunque, che va dal 2013 fino a oggi. Nel corso della XVII legislatura sono stati presentati nove disegni di legge⁹, confluiti nel disegno di legge n. 1978, poi decaduto con l'inizio di una nuova legislatura. Si è trattato di una prima e importante analisi contenutistica che ha messo in luce criticità e aspetti cruciali sul tema. Nel corso della XVIII legislatura sono stati presentati due disegni di legge (S. 922 e del S. 1039) in materia di accesso alle origini e ancora non decaduti. Allo stato attuale, il futuro di questi testi è ancora incerto: è necessario attendere gli sviluppi della discussione alle Camere e seguirne il relativo *iter*. Si auspica, altresì, che tra le modifiche che verranno apportate, oltre a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 2013 sul procedimento di interpello, vengano anche presi in considerazione:

- un procedimento di interpello nei confronti della famiglia biologica (fratelli, sorelle, padre);
- una maggiore collaborazione fra i soggetti coinvolti: servizi sociali/territoriali, magistratura/enti autorizzati;

l'obbligo di una formazione continua e costante degli operatori socio-sanitari coinvolti;

9 C. 784, C. 1343, C. 1874, C. 1901, C. 1983, C. 1989, C. 2321, C. 2351, S. 1978.

il superamento di una discriminazione netta fra le persone adottate (riconosciute e non riconosciute alla nascita) e le persone abbandonate mai adottate per le quali, a oggi, risultano invisibili alla normativa positiva e alla letteratura. Si rileva, tuttavia, che con il disegno di legge S. 922 del 2018 è stata prevista un'ulteriore ipotesi di legittimazione ad agire, estendendo la possibilità di presentare istanza anche al "figlio non riconosciuto" alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di non voler essere nominata (articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000), a prescindere dal suo stato civile o dalla circostanza che il concepimento sia avvenuto tra persone già coniugate. La dicitura "figlio" finirebbe così per includere non solamente gli adottati ma anche i minori mai formalmente adottati, affidati in passato a nuclei familiari e coloro che sono cresciuti in un istituto, in stato di abbandono e privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Anche il disegno di legge S. 1039 del 2019 riconosce la legittimazione ad agire alla "persona" non riconosciuta alla nascita [...] raggiunta l'età di 25 anni ampliando il numero dei soggetti legittimati a presentare istanza, senza fornire ulteriori specifiche.

4. Attuale procedura per l'accesso alle informazioni sulle origini - Regione Toscana

Sulla base del quadro normativo vigente, alla luce delle esperienze pluriennali compiute dai servizi sociali territoriali afferenti ai Centri per le adozioni di area vasta, e dei risultati emersi dal progetto sperimentale Ser.I.O., viene illustrata la procedura applicata nel territorio regionale.

4.1 Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza

I soggetti legittimati a presentare istanza per l'accesso alla ricerca delle origini sono le persone adottate, come previsto articolo 28 della legge n. 184 del 1983 modificato articolo 24, legge n. 149 del 2001. La normativa vigente prevede che l'accesso sia possibile per i seguenti soggetti e nei seguenti casi:

- per l'adottato ultra venticinquenne riconosciuto alla nascita¹⁰ (comma 5);
- per l'adottato riconosciuto alla nascita, solo per gravi e comprovati motivi inerenti la salute psicofisica (comma 5), anche prima del venticinquesimo anno di età;
- per i genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi (comma 4);
- per il responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore di età (comma 4);

¹⁰ Il Tribunale per i minorenni di Firenze ritiene opportuno interpellare comunque i genitori naturali dell'interessato per un parere non vincolante.

- per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili (comma 8), senza autorizzazione del tribunale per i minorenni;
- per gli adottati non riconosciuti alla nascita, i cui genitori biologici (o anche uno solo di essi) abbiano dichiarato di «non voler essere nominati» (comma 7) a seguito della sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale.

4.2 Soggetti istituzionali preposti alla prima informazione

I soggetti istituzionali preposti, nel territorio toscano, a fornire le prime informazioni sulla procedura da seguire, oltre quanto disciplinato dalla normativa vigente, sono di seguito riportati:

- cancelleria adozioni del tribunale per i minorenni di Firenze e del Tribunale per i minorenni di Genova (per la provincia di Massa-Carrara);
- Centri per le adozioni di area vasta di Firenze, Pisa, Prato e Siena;
- enti autorizzati alle adozioni internazionali;
- Istituto degli Innocenti (Sportello Ser.I.O.).

L'interessato, al fine di ricevere informazioni rivolte ai suoi specifici bisogni, fornisce i seguenti dati personali: anno di nascita, residenza, indicazione relativa al fatto di essere stato adottato o abbandonato e mai adottato. Nei luoghi di prima informazione, il soggetto riceve le informazioni sull'*iter* procedurale da compiere, il facsimile dell'istanza da compilare, l'indicazione sul tribunale per i minorenni competente e presso il quale depositare l'istanza.

Tribunale per i minorenni (Firenze e Genova)

Il tribunale per i minorenni e, nello specifico la cancelleria adozioni (o altro ufficio a ciò preposto) è il luogo deputato al deposito dell'istanza, che verrà assegnata a un giudice. In seguito alle ricerche disposte, il giudice si pronuncerà accogliendo, o rigettando o dichiarando inammissibile, la richiesta di accesso alle origini avanzata dall'adottato.

Il cancelliere ha il compito di:

- accogliere l'istanza;
- verificare i requisiti di legittimità dell'istanza;
- informare l'adottato sulle successive tappe dell'*iter* procedurale.

A seguito della presentazione dell'istanza, il presidente del tribunale per i minorenni assegna a un giudice relatore il fascicolo e, in camera di consiglio, viene nominato il giudice onorario che coadiuverà il giudice togato. Nel frattempo, la cancelleria richiede l'atto integrale di nascita dell'istante all'ufficiale di stato civile, al fine di verificare che si tratti o meno di soggetto riconosciuto alla nascita.

4.3 Gli strumenti e le procedure del percorso

Audizione

Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto ai sensi del comma 6 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983¹¹.

Indagine sociofamiliare e psicologica

I servizi sociali territorialmente competenti vengono incaricati dal giudice a svolgere l'indagine socio familiare e psicologica, al fine di valutare che l'accesso alle notizie sulle proprie origini non comporti grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente.

Indagini giudiziarie

Una volta reperite le informazioni dall'ufficiale di stato civile, il Giudice ha certezza sullo *status* dell'istante (riconosciuto o meno alla nascita) e se sia stata espressa, da parte della donna, la volontà di rimanere anonima. Nel frattempo vengono raccolte dalla procura incaricata dal giudice le informazioni presso gli ospedali, gli enti e gli istituti dove l'istante ha trascorso il periodo preadottivo. In caso di **adottato riconosciuto alla nascita**, il giudice che ha preso in carico l'istanza, nella successiva Camera di consiglio, provvede ad autorizzare o meno l'istante all'accesso agli atti¹². Di seguito il giudice contatterà l'istante per comunicargli l'esito dell'istruttoria. In caso di **adottato non riconosciuto alla nascita**, il giudice delega ordinariamente l'attività istruttoria alla sezione di polizia giudiziaria della procura. Su richiesta del figlio dovrà interpellare la madre biologica al fine di un'eventuale revoca dell'anonimato. Prendono avvio le indagini della procura per rintracciare la donna.

Esiti dell'istruttoria

A seguito delle indagini possono presentarsi tre possibili esiti:

- madre deceduta;
- madre irreperibile;
- madre viva e individuata.

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato all'istante dal giudice. Se dalle indagini svolte la madre risulta deceduta, ad oggi e su tutto il territorio regionale, il giudice concede all'interessato informazioni sull'identità della donna, in virtù della sentenza n. 15024 del 21 luglio 2016 della Cassazione sezione I civile e della sentenza n. 22838 del 9 novembre 2016 della Cassazione sezione I civile.

¹¹«Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente».

¹² Cfr. comma 6 dell'art. 28, legge n. 184 del 1983, *Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.*

Nel caso, però, che la madre biologica deceduta abbia altri figli, il Tribunale dei minorenni di Genova non concede all'interessato informazioni identificative della madre, ma solo elementi di contesto che emergono dal fascicolo¹³, qualora l'esistenza del richiedente risulti ignota agli altri figli della donna. Il Tribunale dei minorenni di Firenze, di fronte al caso di madre deceduta con figli, ammette la possibilità di conoscere le informazioni previo interpello delle sorelle e dei fratelli biologici. Se dalle indagini svolte la madre risulti essere irreperibile, ad oggi il Tribunale dei minorenni di Firenze valuta caso per caso, mentre il Tribunale dei minorenni di Genova per la provincia di Massa-Carrara non concede informazioni al ricorrente sull'identità della madre. Nel caso in cui la madre risulti in vita e venga individuata, il servizio sociale territoriale è incaricato dal giudice di svolgere con la massima riservatezza le indagini di contesto al fine di ottenere informazioni sul suo stato di salute, sul contesto ambientale di vita, per valutare che non vi siano motivi ostativi all'interpello.

Interpello

L'interpello ha la finalità di informare la donna che è in corso una procedura di ricerca delle origini e quindi le si chiede la disponibilità a revocare l'anonimato o la conferma dello stesso. Questo passaggio è estremamente delicato e richiede che venga attivata una procedura omogenea sul territorio regionale. Il tribunale per i minorenni, quando non siano stati accertati motivi ostativi, procede all'invito della donna per interpello, coinvolgendo i servizi sociali territoriali tramite il Roaz.

Il servizio sociale, dietro mandato del tribunale, si attiva per incontrare la donna, osservando la massima riservatezza, con la modalità ritenuta più opportuna in base alla situazione specifica, anche in collaborazione con i servizi specialistici. La donna, informata della ricerca che la riguarda, potrà decidere di revocare l'anonimato, di confermarlo oppure di beneficiare di un congruo periodo di tempo per riflettere. Nel caso in cui la donna confermi l'anonimato, il giudice comunicherà al figlio il suo diniego, non svelerà l'identità della donna e riferirà unicamente elementi non identificativi e di carattere sanitario.


Se la donna, invece, revoca l'anonimato, il giudice svelerà al figlio l'identità della stessa.

Incontro

L'istante potrà procedere autonomamente a incontrarla oppure potrà chiedere il sostegno dei servizi sociali territoriali.

¹³ Salvo che l'istante non abbia fatto contestuale richiesta di interpello di eventuali fratelli e sorelle (decreto del 13 maggio 2019, Tribunale per i minorenni di Genova).

4.4 Schema della procedura per l'esercizio del diritto di accesso alle origini



5. Linee guida regionali in materia di accesso alle informazioni sulle origini. Ruolo dei soggetti istituzionali

Alla luce dell'esperienza pluriennale dei Centri per le adozioni e dei servizi territoriali, e dell'esperienza del progetto Ser.I.O., la Regione Toscana ha dato mandato all'Istituto degli Innocenti, di farsi promotore di **Linee guida regionali** in materia di accesso alle informazioni sulle origini, in collaborazione con i Tribunali per i minorenni di Firenze e Genova e in accordo con gli enti autorizzati firmatari del protocollo regionale.

A tal fine è auspicabile che:

Il tribunale per i minorenni:

- collabori con l'Istituto degli Innocenti per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori socio sanitari e di tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di accesso alle informazioni sulle origini;
- consenta, tramite un accordo con la Regione Toscana, una rilevazione semestrale delle istanze di accesso alle informazioni sulle origini depositate in cancelleria sia quantitativa che qualitativa per conoscere lo stato di avanzamento delle medesime;
- collabori con l'Istituto degli Innocenti e i Centri per le adozioni di area vasta, individuando un giudice che operi in qualità di unico referente per conto del tribunale per i minorenni;
- si renda disponibile a comunicare e collaborare con l'Istituto degli Innocenti nella rilevazione delle prassi e procedure adottate dal tribunale medesimo in tema di accesso alle informazioni sulle origini;
- collabori alla definizione di procedure e strumenti omogenei, condivisi a livello regionale.

I Centri per le adozioni di area vasta (Firenze, Pisa, Prato, Siena):

- forniscano un supporto/accompagnamento sociale e psicologico alle parti coinvolte nel percorso di ricerca delle origini (all'adottato, alla famiglia adottiva e ai familiari biologici), con personale appositamente formato;
- collaborino alla definizione di modelli di intervento, procedure omogenee e strumenti operativi condivisi a livello regionale a partire dalla fase di raccolta delle informazioni sulla madre che ha partorito in anonimato (ex art. 30 decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000);
- collaborino efficacemente con il tribunale competente, al fine di mantenere in ogni fase della procedura un'efficace rete di comunicazione;
- collaborino con l'Istituto degli Innocenti alla progettazione e partecipazione di iniziative e interventi di informazione e formazione inerenti l'accesso alle origini per gli adottati e le famiglie adottive.

Enti autorizzati per le adozioni internazionali:

- collaborino non solo con i Centri per le adozioni di area vasta,

come stabilito nell'Accordo di collaborazione del 19 aprile 2017, ma anche con l'Istituto degli Innocenti nell'indirizzare e supportare gli utenti interessati a ricostruire/interpretare la loro storia attraverso i documenti in possesso della famiglia adottiva con particolare attenzione alle normative vigenti nei paesi di origine;

- collaborino con l'Istituto degli Innocenti alla progettazione e partecipazione ad iniziative e interventi di informazione, formazione, sensibilizzazione sui temi dell'accesso alle origini degli adottati;
- collaborino alla definizione di procedure regionali omogenee e strumenti operativi condivisi inerenti l'accesso alle origini per gli adottati e le famiglie adottive nell'adozione internazionale.

Istituto degli Innocenti:

- promuova e curi la formazione continua, l'aggiornamento professionale rivolto agli operatori socioassistenziali e agli operatori che, a vario titolo, si occupano di adozione, in collaborazione con il tribunale per i minorenni, i Centri per le adozioni di area vasta e gli enti autorizzati;
- effettui attività di raccolta della documentazione, ricerca e analisi del fenomeno, anche attraverso iniziative di confronto e approfondimento con gli altri tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nell'iter adottivo;
- svolga iniziative di informazione, sensibilizzazione, promozione culturale e di approfondimento sul tema in oggetto rivolti agli adottati e alle famiglie adottive, nonché alle aspiranti coppie adottive;
- elabori proposte per la definizione di modelli di intervento regionali, procedure e strumenti operativi;
- coadiuvi il tribunale per i minorenni di riferimento per supportare l'adottato preso in carico durante il tempo dell'attesa fornendogli un feedback sull'avanzamento del procedimento a seguito della presentazione dell'istanza;
- curi il mantenimento di una rete di comunicazione, collaborazione e relazione tra soggetti che operano nel settore dell'adozione nazionale e internazionale.

Gruppo di coordinamento

I partner sopra individuati partecipano attraverso propri referenti alla costituzione del gruppo di coordinamento che periodicamente si incontrerà per:

1. monitorare le istanze presentate presso la cancelleria del tribunale per i minorenni e lo stato di avanzamento delle pratiche;
2. individuare le tematiche e gli argomenti utili alla programmazione dei corsi di aggiornamento per gli operatori coinvolti nel processo adottivo;
3. collaborare alla progettazione e alla realizzazione dei corsi di formazione.

Indicazioni sul trattamento digitale dei dati

L'Istituto degli Innocenti, i Centri per le adozioni di area vasta e il tribunale per i minorenni, garantiscono il trattamento informatico dei dati acquisiti per lo svolgimento dei compiti a loro assegnati mediante il loro inserimento nel software in dotazione, mediante la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, monitoraggio degli stessi dati comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Nel caso di trattamento digitale dei dati si richiede l'aggiornamento del documento sulla sicurezza informatica dell'ente al fine di inserire le misure specifiche per tale tipologia di informazioni.

Il personale addetto alla manutenzione e gestione dei sistemi deve porre in atto adeguate misure al fine di garantire la sicurezza e la disponibilità nel tempo nell'accesso ai dati (backup, aggiornamento tecnologico, leggibilità dei dati, ecc.), nonché adottare misure idonee al fine garantire che i supporti con tali dati non vadano nella disponibilità di altre persone oltre i diretti responsabili e loro eventuali incaricati, ponendo particolare attenzione alle fasi di aggiornamento tecnologico, di manutenzione e riparazione, di dismissioni per obsolescenza dei sistemi, ecc.

APPENDICE

In questa sezione sono raccolti quattro documenti. Il primo è una dichiarazione volontaria, sottoscritta nel 1942 da una madre che, pur non riconoscendo legalmente il figlio, dichiara di essere disposta a rendere nota la sua identità qualora, nel tempo, qualcuno venga a chiedere della sua gravidanza illegittima. Un documento che non ha valore giuridico, ma che denota la volontà della donna di non chiudere per sempre la possibilità di un ricongiungimento con il figlio dato in adozione.

Seguono tre testimonianze di persone, nate in epoche diverse, che si sono rivolte allo sportello Ser.I.O. nella speranza di ricevere indicazioni sulla modalità di accesso alle informazioni sulle proprie origini o su quelle dei familiari. Questi frammenti testimoniano il bisogno di ricostruire, anche a distanza di moltissimo tempo, i tasselli di vita personale, indispensabili a completare la propria esistenza.

Documento n. 1. Dichiarazione volontaria, 1942

Documento n. 2. Testimonianza di Adriana, nata nel 1924

Documento n. 3. Testimonianza di Franco, nato nel 1950

Documento n. 4. Testimonianza di Elena, nata nel 1984

Documento n.1. Dichiarazione volontaria, 1942

Firenze 7-12-42

La sottoscritta
 e della
 nata a domiciliata a
 di sua libera e spontanea volontà dichiara nel modo
 più formale e solenne con esclusione d'ogni eccezio-
 ne anche per l'avvenire di non avvalersi del riser-
 bo che la legge e gli ordinamenti del R.Spedale de-
 gli Innocenti accordano alle madri dei bambini ille-
 gittimi ricoverati nel Pio Luogo.

In relazione, sempre sottoponendosi al Regolamento
 del R.Spedale, non ha niente in contrario a che la
 sua permanenza nell'Istituto, ed in genere la sua
 maternità illegittima sia resa nota a terzi esone-
 rando la Pia Amministrazione e chiunque dalla mede-
 sima vi dipenda da ogni responsabilità inerente al
 segreto di ufficio e conseguente dalla situazione
 di fatto che la presente dichiarazione può creare
 ora ed in avvenire.

La presente dichiarazione, da conservarsi negli
 atti relativi al bambino nato a
 Firenze il / / qui ricoverato con la
 matricola lett. N° 9, non ha rapporto alcuno
 col legale riconoscimento della creatura ed in ge-
 nere con la sua futura sistemazione.

Documento n. 2. Testimonianza di Adriana, nata nel 1924

Mamma. Il nome più bello che possa esistere, è la prima e l'ultima parola.

Io ho avuto la sfortuna di non conoscerla, in quanto abbandonata da lei alla nascita. Ora che comincio a essere anziana e ho più tempo per pensare, mi è nata l'idea di "scriverele" una lettera, esprimendole i miei pensieri e dicendole che ora sento ancora di più bruciare in me la mancanza che ho avuto di lei nell'arco della mia vita.

Cara mamma,

appena sono venuta al mondo avrai pensato dentro di te che qualcuno avrebbe avuto cura di me e ti sei tolta il peso.

Sì, qualcuno ha avuto cura di me, ma non c'eri tu.

Avevamo sofferto insieme e avevamo atteso la fine di quella tribolazione, invece di sfociare in una grande gioia, come accade in queste occasioni, ci sarà stata tanta tristezza.

Aspettavi questo momento perché per te finiva tutto, staccata da te mi rifiutavi, mi abbandonavi. Per me cominciava la sventura.

Cerco di immaginarmi: un tenero esserino avvolto in una rudimentale pezza, col camicino d'ospedale (che non era certo di seta), così piccolo in balia di chi non aveva nessun interesse per me e neppure amore, forse compassione.

Avranno anche cercato di convincerti a non fare questo grande sbaglio, ma non ci sono riusciti, ormai avevi preso la tua decisione (o chi per te).

Avrai certamente avuto seri motivi: puoi essere stata costretta dai genitori perché non accettavano "il figlio della colpa", a quei tempi era così, era un disonore essere ragazze-madri. Oppure ero il frutto di un amore fuori dal matrimonio. Mille possono essere le ragioni, ma io ti chiedo: «Perché non hai affrontato tutto e tutti e mi hai tenuta con te?»

Io cerco di capirti, non ho rancore nei tuoi confronti: abbandonata da tutti ti sei trovata sperduta, indifesa, senza alcun aiuto.

Sicuramente avrò emesso i primi vagiti, i primi strilli... e non ti si è intenerito il cuore?

Eri sicuramente decisa. Forse hai anche lottato e sofferto dentro di te. Sono stata rifiutata, ma non ti ho odiata, ho cercato sempre di comprendere e giustificare il tuo gesto e ti ho anche difesa (dentro di me) dagli apprezzamenti poco benevoli, prima di mia "madre" e poi dei benpensanti che poi non facevano niente per aiutare queste donne che si trovavano in grande difficoltà, specialmente ai tuoi tempi, ora le cose vanno molto meglio.

Potresti essere stata tanto giovane, oppure adulta ma non volevi sapere della tua maternità scomoda, – anzi alla base di questa scelta c'è stata senz'altro questa volontà da parte tua.

Ti è sembrato un dramma senza soluzione e non vedevi altro rimedio che quello di abbandonare la creatura.

Non hai pensato che, certo con un po' di sacrificio, anzi tanto da ambo le parti, ma amandoci reciprocamente, avremmo potuto farcela, perché chi più di me poteva darti amore e tu darlo a me?

Forse in seguito avrai avuto altri figli, ma io spero di essere rimasta almeno nel tuo ricordo, o forse rimpianto.

Tutto questo che ti dico non vuole essere un rimprovero, credimi, ma solo delle constatazioni.

Sono domande che durante la mia vita mi sono posta migliaia di volte, purtroppo senza ricevere risposte.

Ho una sensazione mentre ti scrivo: ho l'impressione che tu sia qui ad ascoltarmi, ma come al solito non ho le risposte.

Avrei potuto averle se avessi indagato sul mio passato. Non l'ho mai fatto per più ragioni. Prima di tutto per rispetto a chi mi aveva accolto nella sua casa, quindi le risposte le ho date io dentro di me sempre scusandoti, come fossi il tuo difensore.

Perché io credo che ci voglia tanta comprensione, sia per le mamme che abbandonano i propri figli, sia per questi che non sempre accettano la condizione di rifiutati, anche se hanno la fortuna di trovarsi bene nella famiglia che li ha accolti, il pensiero va spesso a chi li ha generate.

Dopo la morte dei miei "genitori" mi sono fatta coraggio e ho salito gli scalini che portano all'Istituto degli Innocenti, non con l'intenzione di rintracciare te, perché ti confesso che la cosa mi avrebbe messo molto timore per le conseguenze che ne sarebbero potute derivare.

No, questo no, ormai il nostro destino è stato questo e basta.

Andai per sapere qualcosa di me, i primi mesi della mia vita come erano stati distribuiti, con chi sono stata, quando sono stata consegnata a quelli che mi avrebbero fatto da "genitori".

Niente. Mi dissero solo che mi aveva portato lì un'ostetrica il settimo giorno dopo la nascita e che non ero stata adottata ma affidata e aggiunse che non mi spettavano eredità.

Sapevo di essere in affidamento, anche se l'ho capito da grande, e avevo già pensato che non avrei accettato niente perché c'era un figlio naturale, mio "fratello".

Avrei potuto chiedere ancora, ma ero molto turbata e non ho potuto aggiungere altro.

Mamma, non ho mai staccato un solo giorno il mio pensiero da te e sei nelle mie preghiere ogni sera.

Dal momento che sono venuta a sapere che quelli che io chiamavo babbo e mamma non erano i miei genitori, per me è cominciato un lungo tormento, il tormento di tutta la mia vita.

Credo di non aver mai accettato di essere stata abbandonata, anche ora che sono anziana me ne faccio una croce.

Comunque devo ringraziarti per non aver distrutto quello che Dio ti aveva donato "spero" in un atto d'amore, perché nonostante tutto, bene o male, la mia vita l'ho vissuta.

A questo punto penso che potevo essere un ricordo dolcissimo della tua gioventù... o c'è stato chi ha approfittato della tua ingenuità?

Quante domande, quanti perché mi martellano la testa. Quale sarà la verità?

Mentre le mie coetanee sognavano il principe azzurro, io sognavo te. Qual è il tuo volto, il tuo nome, il tuo aspetto, quali tratti della mia persona ti somigliano?

Ho cercato di identificare i miei genitori, prima sulle mie sembianze, poi su quelle dei miei figli. Non sono bella, ma ho un portamento fine (lo dico perché tutti lo hanno riscontrato), quindi ho pensato: potrei essere figlia di signori (anche in questo caso per il buon nome della famiglia sei stata costretta ad abbandonarmi).

Forse a dire. queste cose pecco di presunzione, ma quando non conosciamo la nostra origine, tutto si può pensare e fantasticare.

Sono cresciuta nella finzione, perché non mi è stato detto niente sulla mia condizione, mi è stato sempre nascosto e pure sbugiardato quando mi informò una mia amica. Stupita e tremante per lo choc ricevuto, lo dissi alla mia "mamma", avrò avuto 11 o 12 anni. Lei rimediò dicendo che mi aveva partorito in maternità che era vicino all'Ospedale degli Innocenti.

In seguito è capitato altre volte che persone di poco tatto incontrandomi chiedevano se ero la bambina che i miei genitori avevano preso agli Innocenti; oppure: «lo sai vero che questi non sono i tuoi genitori ma sei stata presa agli Innocenti?».

Io annuivo con la testa e mi allontanavo. Soffrivo tanto, anche perché non sapevo difendermi, ero mite di carattere, ma dentro di me li odiavo.

Quando ero con i miei genitori e incontravamo amici e conoscenti, stavo sempre in pena che accennassero alla mia condizione, come infatti qualche volta è successo. «È quella la bambina che prendesti?» La mamma si impacciava e rispondeva: «No, quella la resi, questa l'ho fatta io». Poi ascoltavo il codazzo di bugie che seguivano

La prima volta che appresi questa notizia, come ti ho già detto, fu da una mia amica. Tornavamo dalla messa e senti il bisogno di informarmi.

Mi disse: «Quelli che chiami babbo e mamma non sono i tuoi genitori perché ti hanno presa agli Innocenti».

Rimasi sbalordita, era la prima volta che udivo questa cosa. Mi tremavano le gambe, ammutolii e non vidi l'ora di essere a casa. Arrivata, trovai la mamma intenta a preparare il pranzo e mi chiesi come era possibile che quella non fosse la mia mamma. Mi feci coraggio e domandai se era vero quello che mi aveva detto la mia amica, cioè che non erano i miei genitori "veri".

Si agitò tanto. Smentendo tutto mi portò da questa mia amica per rimediare, naturalmente con menzogne. Fu una giornata tremenda.

Poi tutto tacque, ma a me rimasero i dubbi e mentre prima ero una bambina tranquilla e felice, da quel giorno non lo sono più stata.

Avevo un chiodo fisso: sarà vero, non sarà vero? Pensavo a chi potevo chiederlo. Lo mandai ad una mia compagna di scuola molto amica e anche le nostre mamme lo erano, mi disse che non sapeva niente e cambiò discorso. In me si rinforzò il dubbio. Lo chiesi alla figlia della balia che mi aveva tenuta nei primi anni e che era sempre in contatto con noi. Anche lei, un po' allarmata, mi disse: «se ti sente la Maria (la balia)!»

A questo punto non avevo più dubbi: quindi tutti sapevano, solo io dovevo arrovellarmi per mettere insieme tutte queste tessere.

Avrei potuto domandarlo direttamente alla mamma, mi è mancato sempre il coraggio.

Ormai siamo andati avanti così, io sapevo ma continuavo a far conto di non sapere, lei sapeva che io sapevo, perché immagino che le persone a cui mi sono rivolta le avranno detto, però silenzio.

Sono entrata in questa famiglia (per quel che posso immaginare) dopo circa due anni che sono stata in una famiglia di contadini (appunto la balia). In questo momento mi viene spontanea una domanda: nel tempo che io venivo così sballottata da un posto ad un altro, tu dove eri? Cosa facevi? Come svolgevi la tua vita? Hai pensato qualche volta a me, a quale destino ero andata incontro dopo il tuo abbandono? Hai avuto pentimento per questo gesto? Hai avuto desiderio di me come io l'ho avuto di te?

Questo pensiero mi riempie di gioia e di rimpianto.

Ho detto di fare una domanda, poi ne ho fatte tante (questo avviene quando non sappiamo niente).

Il meglio per un bambino è stare con la propria mamma, ma può capitare che si possa trovare bene anche con chi sostituisce questa mamma che non c'è.

Questo è stato per me, ho avuto la fortuna di essere stata accolta in una famiglia modesta, ma mi hanno voluto bene, ho trovato anche un "fratello" di 13 anni più grande. A questa famiglia sono stata data in affidamento, hanno percepito un sussidio fino all'età di 12 anni, immagino che si siano affezionati e sono rimasta con loro.

Io ero all'oscuro di tutto, poi cominciai a trovare con facilità alcuni fogli, come stato di famiglia o certificato di nascita, e accanto al mio nome leggevo figlia di N. N. Allora era vero! Poi una lettera della suora degli Innocenti che rassicurava la mamma che la mia vera madre non mi avrebbe mai cercata.

Ho pensato che forse lasciava queste carte in giro perché io "sapessi". Ma io non volevo saperlo così, io volevo che mi raccontasse tutta la verità, non che dovessi indovinarcela. Forse lei non aveva il coraggio di farlo e tanto meno io di domandare così siamo andate avanti.

A questo punto mi sono chiusa in me stessa sognando te. Ho tenuto in me questo segreto non parlandone a nessuno, tanto chi poteva capire quello che sentivo dentro di me!

Da quel momento ho avuto una vita strana: lei immaginava che io ormai sapessi ma non lo davo a conoscere, niente spiegazioni da parte sua, niente domande da parte mia.

Un solo pensiero ho avuto, quello di portare un grande rispetto per questa famiglia e volerle bene. Ho cercato di fare il mio dovere di "figlia", ho annullato la mia volontà pur di farli contenti, non ho mai chiesto niente né preteso, ho cercato di vivere il più felicemente possibile accanto a loro.

Devo loro riconoscenza, avrei voluto dare più amore, lo meritavano. Mi hanno dato quello che non hai potuto darmi tu: una famiglia, un nome (pur andando contro la legge perché non essendo stata adottata non potevo portare il loro nome), mi hanno tolto dall'atto di nascita quelle brutte N.N.

Ho trovato un fratello più grande di 13 anni, era tanto buono, mi ha voluto bene, anzi vorrei dire ho avuto a volte la sensazione che avesse soggezione nei miei confronti. Lo ricordo con affetto. Poi la guerra lo ha ucciso insieme alla sua bambina, una dolcissima creatura di 3 anni e mezzo, nell'agosto del '44.

Questa è stata una vera sventura.

Ero fidanzata e nel '45 mi sono sposata, avevo 21 anni. Ho avuto 3 figli, ho sempre pensato a quanti anni potevi avere quando mi hai partorito. In ciascuno di loro ho cercato te. Il "babbo" mi è morto quando avevo già formato la mia famiglia (non li ho lasciati mai), la mamma 5 anni dopo di lui.

Provai tanto dolore, mi trovai a gridare: «la mia mamma muore!»

Poi ho pensato che nel mio gridare forse c'era il rimorso di non aver fatto ancora di più di quello che ho fatto. O forse l'amavo veramente!

In seguito sono nati i nipotini, ne ho avuti sei, due per ciascun figlio. Mi vogliono tanto bene e tanto bene voglio loro anche io.

Il tempo passa, i nipoti sono cresciuti, ho anche un bis-nipote e un altro è in arrivo, sono felicissima e ancora ne arriveranno se Dio vorrà.

Ero sola quando mi hai lasciato e ora che famiglia numerosa mi ritrovo! Anche in queste mie gioie, mancavi tu a dividerle!

Tornando a parlare della "mamma", era una donna che desiderava tanto amore, ma non lo sapeva dare, di conseguenza era difficile anche per me. Anche io desideravo tanto amore, ma la nostra era una vita distaccata senza effusioni, fatta di dovere ma non di smancerie.

Con la morte di mio "fratello" poi sono peggiorate le cose. Io ho cercato di riempire con il mio affetto il vuoto che aveva lasciato suo figlio, ma era suo figlio che aveva perso, come potevo riempirlo io! Peggiorò il carattere, anche se cercavo di confortarla prendeva tutto storto, quindi avevo paura anche a parlare.

Ho cercato di comprenderla sopportando, ma è stata molto dura. Ora ti racconto di questa mia "mamma": era una donna che aveva avuto una vita molto travagliata, la sua mamma morì che lei aveva 6 anni (così mi raccontava) quindi si era molto affezionata al padre, che la viziava. Poi morì anche lui abbastanza giovane, lo aveva appena reso nonno di un bambino che morì a soli 2 anni. Ne ebbe un altro, ed è quello che ho avuto per "fratello", ed è morto al passaggio della guerra, come tu ho già detto.

Tu puoi immaginare il dolore di questa povera donna: dopo tutto questo, mancarle anche questo figlio!

E io? Oltre al dolore di questa perdita, non saper trovare parole per confortarla, non ce ne sono in simili frangenti, anche perché mi sentivo fuori posto. Cosa potevo dirle per un destino così crudele?

Mi avranno giudicato che non provavo dolore, invece soffrivo tanto per tutto quello che stava accadendo.

Ho anche pensato tante volte, perché la morte non è venuta da me?

Il destino è stato molto crudele per questa povera donna.

Come ho detto, ho cercato di riempire quel vuoto come meglio potevo, ma non ce l'ho fatta, non era possibile, adorava suo figlio e non c'era più. L'ho assistita in casa fino alla fine. Ora riposa in pace e quando vado al cimitero alla sua tomba, il mio pensiero va a te: dove può essere la tua sepoltura, ho il desiderio di mettere un fiore anche a te.

Se ci siamo persi in terra, spero di ritrovarci in cielo.

Tua figlia da sempre

P.S.: Mi accorgo rileggendo questa lettera, che certe frasi suonano come un rimprovero, ma non è così. Ti ho sempre amato e perdonato.

Di nuovo tua figlia.

Documento n. 3. Testimonianza di Franco, nato nel 1950

Buongiorno a tutti, mi chiamo, attualmente, Franco B. e sono nato a Firenze [...] alla maternità dell'ospedale di Santa Maria Nuova e ho trascorso i miei primi 5 anni di vita all'Istituto degli Innocenti.

Perché dicevo attualmente, perché in principio ero Franco S.G., M., prima naturalmente di essere adottato.

Scrivo queste righe, dopo aver concluso il percorso di ricerca delle notizie riguardo le mie origini della mia nascita e il conseguente affidamento all'Istituto degli Innocenti. È stato un percorso che ha richiesto tempo, che si è allungato causa la pandemia di Covid-19, ma durante il quale ho trovato persone estremamente sensibili e preparate, a cominciare dall'Istituto per poi passare ai Servizi sociali e al tribunale dei minorenni. Pochi giorni fa ho ricevuto una corposa documentazione che ha confermato il mio ricordo dell'esperienza vissuta in Istituto come senz'altro positiva, per

questo un grande grazie agli operatori di allora, e che mi ha permesso di conoscere più precisamente le mie origini, anche se adildà della signora [madre biologica] che prese tale decisione, ho sempre ritenuto che avesse fatto la scelta migliore, prima per me e poi per avermi affidato a questo istituto. Le sono stato, sono adesso e lo sarò sempre, riconoscente. Quello che però mi ha spinto a scrivere queste righe è stato il dopo (forse per questo ho deciso la mia ricerca alla soglia dei 70 anni). È stato un dopo che mi ha visto prendere coscienza del mio essere stato adottato, in modo autonomo prima con più o meno vaghi ricordi fino ad arrivare all'età di 15 anni circa alla conferma con il ritrovamento di documenti e la lettura di cartelle cliniche della signora che mi aveva adottato. Tutto questo avveniva senza che la signora e il signore [genitori adottivi] compresi i parenti abbiano mai ritenuto opportuno mettermi a conoscenza della loro decisione. Ho vissuto anni in cui il dilemma era, per ragazzo, chiedere o aspettare gli adulti? Questo non è stato e non sarà mai giusto. Forse non erano tempi giusti, i costumi, le consuetudini negavano la conoscenza e il diritto al protagonista principale della vicenda, dignità, rispetto, fiducia. Spero, mi auguro, auspico veramente che non sia più così e mi rivolgo alle istituzioni, ma soprattutto a chi vuol intraprendere il percorso di adozione, fatelo consapevolmente, in piena coscienza, ma vi scongiuro ditelo, ditelo, spiegatele, spiegatele a quel bambino che accompagnerete ad entrare nella vita, quello che state facendo, e sono sicuro che ve ne sarà riconoscente per tutta la vita. La conoscenza è vita.

Voglio terminare con un grande grazie all'Istituto degli Innocenti, forza Nocentini! Che abbiate tutti un'altra possibilità.

Con affetto un ex Nocentino [...].

Documento n. 4. Testimonianza di Elena, nata nel 1984

Sono una ragazza di 36 anni nata in Romania sotto la dittatura di Ceaușescu e abbandonata alla nascita nell'orfanotrofio SF. IOSIF di Bucarest. Sono cresciuta in questo istituto fino a 11 anni senza mai ricevere una visita dai miei familiari. Finita la dittatura in molti istituti i bambini venivano adottati e così anch'io sono stata accolta da una famiglia italiana che mi ha dato tutto l'amore di cui avevo bisogno. Non mi è mai mancato nulla e sono cresciuta con gioia, serenità e pace ma soprattutto felice di amare qualcuno e di essere amata. Crescendo mi incuriosiva sapere di me, delle mie origini e sapere come fossero andate le cose. Così ho deciso di fare ricerche, ma da dove iniziare? Non avendo i nomi dei genitori biologici e non sapendo come muovermi ho fatto molte ricerche su internet fino a trovare l'Istituto degli Innocenti di Firenze, quindi decido di inviare una mail. Quest'ultimo, con grande disponibilità e gentilezza, mi ha subito indicato la strada e nei minimi dettagli mi ha portata al tribunale minorile della mia città. Qui avrei dovuto presentare una richiesta per ottenere i documenti dell'adozione, inoltre una dipendente mi indirizza anche verso il consolato rumeno come strada alternativa da seguire.

Nel frattempo ho ritrovato, tra le tante carte in mio possesso, anche i documenti mancanti per seguire la mia ricerca, coinvolgendo i miei genitori adottivi e con i nominativi in mano mi rivolgo al consolato rumeno. Qui i dipendenti, tutte persone gentilissime, mi hanno messa in contatto con l'ente Andpdca presente sul territorio rumeno. Dopo un mese circa mi arriva la risposta da parte di questo ente pubblico dicendo che i miei genitori sono vivi e che i servizi sociali non li hanno trovati nell'ultimo domicilio conosciuto. Per questo motivo mio padre risultava irreperibile e mia madre invece in Germania ma per loro la ricerca non poteva andare oltre in quanto paese estero. Così cerco altri modi per continuare la mia ricerca, dal certificato di battesimo trovo la chiesa su internet, contatto il parroco ma non conosceva i miei genitori.

Un ulteriore aiuto mi arrivò da una conoscente che lavorava come traduttrice presso il tribunale, lei mi parlò di un'associazione rumena no profit "The never forgotten romanian children" che usa i social come mezzo per la ricerca di familiari tramite la diffusione e condivisione di annunci. Quest'ultima strada mi ha permesso di rintracciare in breve tempo i miei genitori biologici e anche le mie sorelle e i fratelli.

È stato tutto molto emozionante ed inatteso, certo ho vissuto un misto di felicità e turbamenti ma alla fine sono contenta di averli trovati. Attualmente sono in contatto con loro e un giorno spero di poterli incontrare di persona per abbracciarli. Sembrava tutto impossibile ma la determinazione e la voglia di sapere quale fosse la mia storia mi ha condotta a loro.

Questa esperienza non ha scalfito l'amore verso i miei genitori adottivi, sono loro la mia vera famiglia, loro mi hanno accolta quando il mondo sembrava essersi dimenticato di me.

Mi hanno cresciuta trasmettendomi i valori che mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi. Finalmente posso guardare indietro senza quei dubbi, tutte quelle domande che per anni mi ponevo.

A oggi consiglio a chi come me vuole intraprendere un percorso del genere, di non tralasciare nessun indizio, anche una strada che apparentemente porta a un vicolo cieco può dare spunto per altre ricerche.

ISBN 978-88-6374-104-9